

# COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

COM(91) 448 def. - SYN 370

Bruxelles, 6 dicembre 1991

Proposta di  
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla disciplina del possesso e del commercio  
di esemplari di specie della flora e fauna selvatiche

---

(presentata dalla Commissione)

## **Motivazione**

### **1. Cenno storico**

- 1.1. Il commercio comunitario di specie di fauna e flora selvatiche è attualmente soggetto alle disposizioni del regolamento (CEE) del Consiglio n. 3626/82 (1) relativo all'applicazione nella Comunità della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES).
- 1.2. Il principale obiettivo di questo regolamento entrato in vigore il 1° gennaio 1984 era la protezione della fauna e della flora selvatiche dagli eventuali effetti negativi del commercio sul loro stato di conservazione. Le disposizioni del regolamento miravano pertanto a garantire l'uniforme applicazione a livello comunitario degli strumenti di politica commerciale previsti dalla CITES.
- 1.3. Come secondo obiettivo il regolamento mirava ad impedire effetti negativi sulla libera circolazione delle merci nella Comunità dovuti a disparità tra le disposizioni nazionali di applicazione della CITES, in quanto tali disparità avevano provocato distorsioni della concorrenza.
- 1.4. Lo stato di conservazione sfavorevole e/o l'importante volume degli scambi relativi a numerose specie, avevano inoltre reso necessaria l'adozione da parte della Comunità, oltre alle misure previste in base alla CITES, di una serie di misure più rigorose.

Le specie figuranti all'allegato C, parte 1 del regolamento sono assimilate alle specie oggetto dell'appendice I della CITES e le specie figuranti all'allegato C, parte 2 sono soggette a condizioni di importazione più rigorose di quelle previste dalla CITES. Mentre la CITES esige il rilascio di licenze di importazione unicamente per le specie figuranti all'appendice I, il regolamento prevede che tali autorizzazioni siano obbligatorie per l'importazione di qualsiasi esemplare che rientri nel suo campo di applicazione.

1.5. Uno degli aspetti più importanti del regolamento è che esso non riguarda esclusivamente il commercio delle specie di fauna e di flora selvatiche con i paesi terzi ma assoggetta anche a varie restrizioni le attività commerciali che hanno luogo all'interno della Comunità.

## 2. Necessità di sostituire il regolamento (CEE) n. 3626/82

2.1. Nel dicembre 1982, quando il regolamento (CEE) n. 3626/82 è stato adottato, soltanto cinque Stati membri avevano firmato la CITES e non vi era esperienza in materia di controllo del commercio della fauna e della flora selvatiche. Il comitato istituito in base all'articolo 19 del regolamento ha rapidamente individuato ed esaminato un numero sempre maggiore di lacune nel regolamento nonché problemi connessi alla sua applicazione e attuazione.

2.2. Nel 1986 la Commissione ha incaricato il Wildlife Trade Monitoring Unit del Centro mondiale di controllo della conservazione della natura dell'IUCN di informarla sull'applicazione e sull'attuazione del regolamento. A seguito di ciò si è proceduto, nel settembre 1988, ad un ampio esame dei problemi in questione e a numerose raccomandazioni volte ad apportare dei miglioramenti.

2.3. Il 20 novembre 1986 la Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo ha organizzato un ampio dibattito pubblico sull'attuazione della CITES nella Comunità. Il 12 ottobre 1988 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione contenente 41 raccomandazioni volte a migliorare la situazione.

- 2.4. La presente proposta di regolamento tiene conto delle suddette raccomandazioni e della valutazione delle medesime da parte del comitato per la Convenzione.
- 2.5. Oltre all'adattamento del regolamento (CEE) n. 3626/82 alle attuali disposizioni legislative in materia di commercio di esemplari di fauna e flora selvatiche è opportuno adattare detto regolamento alle esigenze del completamento del mercato interno per il 1° gennaio 1993. Sulla base dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3626/82 - e a causa delle lacune del medesimo - gli Stati membri hanno mantenuto e adottato un numero sempre maggiore di misure più rigorose in materia di scambi commerciali relativi a moltissime specie - oggetto o meno di detto regolamento - creando di conseguenza barriere commerciali agli scambi, incompatibili con il buon funzionamento del mercato interno e pertanto inammissibili.
3. Le principali lacune amministrative e tecniche del regolamento (CEE) n. 3626/82 e i miglioramenti apportati dalla presente proposta di regolamento

3.1. Il testo del regolamento (CEE) n. 3626/82 non è chiaro per quanto riguarda gli obblighi derivanti dalla Convenzione alla quale esso non fa riferimento. Sebbene preveda che la Convenzione si applica in tutta la Comunità, il regolamento riprende solo quelle disposizioni che, per poter essere applicato dalla Comunità, necessitavano una diversa formulazione. Ciò ha provocato divergenze profonde nell'interpretazione delle disposizioni sia della Convenzione che delle risoluzioni della Conferenza delle parti della CITES, alla maggior parte delle quali il regolamento in questione non fa riferimento.

La presente proposta affronta tutti gli aspetti dell'attuazione della CITES e delle misure più rigorose proposte direttamente o indirettamente dalla Comunità sia nel progetto di regolamento sia attraverso l'adozione, da parte della Commissione, di altre norme d'applicazione secondo una procedura di comitato.

3.2. Uno dei principali difetti del regolamento (CEE) n. 3626/82 è che esso si limita alle specie che figurano nelle Appendici della CITES. Questo campo di applicazione ristretto ha impedito alla Commissione di adottare misure sulle numerose specie animali e vegetali che, sebbene escluse dalla CITES, debbono essere protette mediante preventive o mediante un controllo efficace sul commercio che ne minaccia lo stato di conservazione. Il regolamento proposto prevede pertanto la possibilità di inserire qualsiasi specie di flora e fauna selvatiche nei suoi allegati in funzione del suo stato di conservazione.

Oltre alla limitazione del campo di applicazione, la procedura di trasferimento delle specie da un allegato ad un altro è tale che un adattamento adeguato risulta impossibile.

3.3. Il regolamento proposto permette pertanto la modifica degli allegati mediante regolamenti della Commissione secondo una procedura di comitato, garantendo così la rapida adozione di adeguate misure di conservazione.

#### 4. Base giuridica del regolamento proposto

4.1. Il regolamento proposto contiene disposizioni relative a restrizioni e al controllo del possesso e del commercio di esemplari di fauna e flora selvatiche nella Comunità. Tali disposizioni sono necessarie per garantire l'adeguata protezione delle specie in questione e per il buon funzionamento del mercato interno.

4.2. Il regolamento proposto contiene inoltre disposizioni volte a vietare, limitare o controllare l'importazione, l'esportazione e la riesportazione verso paesi terzi. Le misure in questione costituiscono i principi uniformi applicabili alla politica commerciale comune nel settore disciplinato dal regolamento.

4.3. In considerazione di quanto detto il regolamento deve fondarsi sugli articoli 100a e 113 del trattato.

5. Campo di applicazione e principali caratteristiche del regolamento proposto

5.1. Le specie di fauna e flora selvatiche cui si applica il regolamento

Il funzionamento del regolamento proposto si fonda sui diversi livelli di protezione e sorveglianza resi necessari dallo stato di conservazione delle specie animali e vegetali e dal commercio di cui tali specie sono oggetto. In funzione di queste diverse esigenze il regolamento contiene cinque elenchi di specie alle quali si applicano diverse serie di condizioni commerciali:

- 5.1.1. L'allegato A contiene le specie elencate nell'Appendice I della Convenzione, altre specie rare o minacciate di estinzione e specie il cui inserimento nel suddetto allegato è essenziale per garantire una protezione efficace. L'allegato contiene inoltre specie, per lo più originarie della Comunità, delle quali altre disposizioni comunitarie vietano la cattura o il commercio.
- 5.1.2. L'allegato B contiene le specie elencate nell'Appendice II della CITES (tranne quelle che figurano nell'Allegato A o C) nonché altre specie oggetto di un commercio il cui livello potrebbe essere incompatibile con la loro sopravvivenza o con quella di talune popolazioni. Esso contiene inoltre specie di apparenza simile a quelle delle specie figuranti negli allegati A e B, il cui inserimento in detto allegato è pertanto necessario per assicurare un controllo efficace del commercio. L'allegato B contiene anche specie la cui funzione negli ecosistemi nei quali esse sono presenti è fondamentale per il mantenimento dei livelli di popolazione di altre specie elencate negli allegati A e B. Le specie di cui altre disposizioni comunitarie disciplinano, ma non vietano, la cattura o il commercio figurano pure nell'allegato B. Possono inoltre figurare nell'allegato B le specie i cui esemplari vivi hanno poche probabilità di sopravvivere al trasporto o di sopravvivere in cattività per un periodo considerevole del loro normale tempo di vita oppure specie la cui introduzione nell'ambiente naturale della Comunità costituirebbe una minaccia ecologica per specie indigene.

5.1.3. L'allegato C contiene le specie elencate nell'Appendice III della CITES che non figurano negli allegati A, B o D.

5.1.4. L'allegato D raggruppa le specie di fauna e flora selvatiche il cui commercio potrebbe nuocere al loro stato di conservazione.

5.1.5. L'allegato E dovrà raggruppare le specie indigene di determinati Stati membri, il cui inserimento in questo allegato contribuisce a potenziare le misure di protezione adottate dagli Stati membri interessati nei loro confronti.

5.2. Condizioni di importazione e di (ri)esportazione di specie elencate negli allegati

5.2.1. Esemplari di specie dell'allegato A

5.2.1.1. Introduzione nella Comunità

Il rilascio e la presentazione di una licenza di importazione costituiscono una condizione preliminare obbligatoria.

L'introduzione nella Comunità deve avere un effetto benefico sullo stato di conservazione della specie nel paese di origine - che non è necessariamente il paese di esportazione -, non deve avere conseguenze negative e deve essere motivata da ragioni non commerciali. E' richiesta la documentazione attestante che gli esemplari sono stati acquisiti in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione. Le strutture destinate ad ospitare sul luogo di destinazione gli esemplari vivi debbono essere adeguate, corrispondere cioè alle necessità biologiche e comportamentali di questi.

5.2.1.2. Esportazione dalla Comunità

Il rilascio e la presentazione di una licenza di esportazione sono condizioni preliminari obbligatorie.

La cattura, il prelievo nel loro ambiente naturale e l'esportazione di esemplari non debbono nuocere allo stato di conservazione della specie. Inoltre gli esemplari debbono essere stati acquisiti in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione. Gli esemplari debbono essere preparati e spediti in maniera adeguata. L'importazione in un paese terzo non deve avere fini commerciali e il destinatario deve disporre delle attrezzature appropriate per poter alloggiare e accudire gli esemplari vivi. Per gli esemplari dell'appendice I della CITES il paese di importazione deve rilasciare una licenza di importazione.

#### 5.2.1.3. Riesportazione dalla Comunità

Il rilascio e la presentazione di un certificato di riesportazione sono condizioni preliminari obbligatorie.

E' richiesta la documentazione attestante che gli esemplari sono stati legalmente introdotti nella Comunità. Gli esemplari vivi debbono essere preparati e spediti in maniera adeguata. L'importazione in un paese terzo non deve avere finalità commerciali e il destinatario deve disporre di attrezzature adeguate. Per gli esemplari dell'appendice I della CITES è richiesta una licenza di importazione.

#### 5.2.2. Esemplari di specie dell'Allegato B

##### 5.2.2.1. Introduzione nella Comunità

Come per gli esemplari dell'allegato A, il rilascio e la presentazione di una licenza di importazione costituiscono condizioni preliminari necessarie. Le condizioni sono meno rigorose. E' richiesta la documentazione attestante che gli esemplari sono stati acquisiti conformemente alla legislazione vigente in materia di conservazione. Lo stato di conservazione della specie o della popolazione in questione non deve essere incompatibile con la funzione di tale specie o popolazione nell'ecosistema nel quale esse si trovano né essere compromesso dal livello attuale o previsto degli scambi commerciali. Gli esemplari vivi debbono essere alloggiati e accuditi in maniera adeguata sul luogo di destinazione.



5.2.2.2. Esportazione dalla Comunità

Il rilascio e la presentazione di una licenza di esportazione costituiscono condizioni preliminari obbligatorie.

La cattura e il prelievo nell'ambiente naturale o l'esportazione non devono nuocere allo stato di conservazione della specie e gli esemplari debbono essere stati acquisiti in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione. Gli esemplari vivi debbono essere preparati e spediti in maniera adeguata.

5.2.2.3. Riesportazione dalla Comunità

Il rilascio e la presentazione di un certificato di riesportazione costituiscono condizioni preliminari obbligatorie. Gli esemplari debbono essere stati introdotti nella Comunità in conformità delle disposizioni del regolamento e gli esemplari vivi debbono essere preparati e spediti in maniera adeguata.

5.2.3. Esemplari di specie dell'allegato C

5.2.3.1. Introduzione nella Comunità

E' obbligatoria la presentazione in dogana di una dichiarazione di importazione e della documentazione CITES valida emessa dal paese di (ri)esportazione.

5.2.3.2. (Ri)esportazione dalla Comunità

Le disposizioni sono identiche a quelle previste per le specie dell'allegato B.

#### 5.2.4. Esemplari di specie dell'allegato D

Scopo del regolamento è effettuare un controllo delle quantità importate di esemplari di specie di flora e di fauna selvatiche elencate in questo allegato. L'introduzione nella Comunità non è soggetta a restrizioni ma solo subordinata alla presentazione di una dichiarazione di importazione. Le informazioni che debbono essere fornite in questo documento dovranno essere definite da un regolamento della Commissione.

#### 5.2.5. Esemplari di specie dell'allegato E

L'importazione, l'esportazione e la riesportazione di esemplari dell'allegato E saranno disciplinate in linea di massima dalle stesse condizioni applicabili alle specie dell'allegato B (2) a meno che non si tratti di commercio con uno Stato membro il quale abbia inserito la specie nell'allegato E. In tale caso lo Stato membro interessato può rifiutare il rilascio delle autorizzazioni e decidere di applicare le condizioni previste per le specie dell'allegato A o le condizioni previste dalla sua propria legislazione in materia di protezione della specie in questione.

#### 5.3. Disposizioni relative al commercio intracomunitario

- 5.3.1. Il possesso di esemplari dell'allegato A è vietato a meno che essi non siano stati acquisiti in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione. In tal caso è richiesto un certificato che ne fornisca la prova.

Sono inoltre vietati il possesso, l'acquisizione a fini commerciali, l'esposizione al pubblico a fini commerciali e varie altre attività commerciali relative agli esemplari dell'allegato A. Per quanto riguarda le esenzioni e le deroghe ai suddetti divieti, cfr. punto 5.4.

- 5.3.2. I divieti di cui al secondo paragrafo del punto 5.3.1 si applicano anche agli esemplari delle specie degli allegati da B a D a meno che non si dimostri che essi sono stati acquisiti in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione. Le modalità di questa prova saranno definite da un regolamento della Commissione.

---

(2) Le specie figuranti nell'allegato A non debbono necessariamente figurare

5.3.3. Il possesso di esemplari dell'allegato E nello Stato membro che abbia incluso la specie in questione nell'allegato nonché il trasferimento di tali esemplari al di fuori del territorio di detto Stato membro sono vietati. Lo Stato membro in questione può accordare deroghe rilasciando un apposito certificato.

5.3.4. Movimento di esemplari vivi nella Comunità

5.3.4.1. Il trasporto di esemplari vivi nella Comunità deve avvenire in modo che i rischi di lesioni, di malattia o di cattivo trattamento siano ridotti al minimo. Il trasporto di esemplari vivi deve essere conforme alla legislazione comunitaria in materia.

5.3.4.2. Per gli esemplari vivi dell'allegato A, gli Stati membri debbono istituire e tenere un registro dei luoghi autorizzati all'alloggiamento di detti esemplari. Lo spostamento da tali luoghi è subordinato ad un'autorizzazione preliminare.

5.3.4.3. Gli esemplari vivi dell'allegato B possono essere oggetto di commercio al dettaglio. L'importatore deve disporre di impianti adeguati e può cedere gli esemplari solo dopo essersi assicurato che il destinatario è al corrente degli obblighi di assistenza ad esso incombenti.

5.3.4.4. La Commissione può imporre altre limitazioni qualora l'introduzione nell'ambiente naturale di esemplari vivi rappresenti una minaccia ecologica per le specie indigene, qualora gli esemplari abbiano scarse probabilità di sopravvivere al trasporto o alla cattività e qualora tali limitazioni siano necessarie per proteggere la vita e la salute umane.

5.4. Deroghe ed esenzioni

Il regolamento proposto prevede la possibilità di derogare a talune disposizioni in esso contenute secondo quanto di seguito espresso:

- 5.4.1. Talune condizioni di importazione non si applicano agli esemplari che, essendo stati legalmente importati o acquisiti nella Comunità, siano stati successivamente (ri)esportati e quindi (re)introdotti nella Comunità.
- 5.4.2. Gli esemplari lavorati acquisiti legalmente cioè conformemente alla legislazione vigente in materia di conservazione, da oltre 50 anni, non sono assoggettati alla maggior parte delle condizioni previste per il rilascio di una licenza di importazione e possono essere esentati dai divieti relativi al possesso e al commercio intracomunitari.
- 5.4.3. Gli esemplari, ad eccezione degli esemplari vivi, legalmente acquisiti nella Comunità prima dell'entrata in vigore delle regolamentazioni in materia di commercio possono essere esportati o riesportati senza essere soggetti alla maggior parte delle condizioni previste per il rilascio di una licenza di esportazione o di un certificato di riesportazione e possono essere esentati dai divieti relativi al possesso e al commercio intracomunitari.
- 5.4.4. Gli esemplari allevati in cattività, o riprodotti artificialmente, di specie dell'allegato A debbono, nel caso di importazione, esportazione e riesportazione, essere considerati alla stregua di esemplari dell'allegato B. Essi non sono inoltre soggetti ai divieti relativi al possesso e al commercio intracomunitari applicabili agli esemplari dell'allegato A. Per gli esemplari dell'allegato A che siano stati allevati o riprodotti a fini non commerciali nonché per gli esemplari degli allegati B e C allevati in cattività o riprodotti artificialmente, è possibile utilizzare un apposito certificato invece della licenza di esportazione e del certificato di riesportazione. Per le piante riprodotte artificialmente, la Commissione definirà le disposizioni relative all'utilizzazione di certificati fitosanitari, alle attività commerciali da parte di operatori commerciali registrati e al commercio degli ibridi.

- 5.4.5. Gli esemplari in transito nella Comunità non sono soggetti all'obbligo di licenze di certificati e di dichiarazioni; per gli esemplari CITES è richiesta invece la prova dell'esistenza di documenti CITES validi.
- 5.4.6. Per l'introduzione nella Comunità nonché per l'esportazione e la riesportazione al di fuori di essa di esemplari degli allegati da B a D che costituiscano effetti personali o domestici sono previste deroghe che la Commissione dovrà specificare.
- 5.4.7. Taluni esemplari trasferiti tra istituti scientifici registrati possono essere commercializzati se muniti di un'etichetta prevista a tal fine.
- 5.4.8. Gli esemplari dell'allegato A possono essere comprati, acquistati a fini commerciali, esposti al pubblico, venduti ecc. qualora siano stati importati ed utilizzati a fini non contrastanti con le esigenze di sopravvivenza della specie in questione, qualora, in circostanze eccezionali, siano necessari al progresso scientifico o a fini biomedici essenziali, qualora siano destinati all'allevamento o alla riproduzione con beneficio quindi dello stato di conservazione della specie, qualora siano destinati ad attività di ricerca o di formazione intese alla tutela o alla conservazione della specie o qualora siano stati prelevati dall'ambiente naturale di uno Stato membro conformemente alla legislazione vigente in materia di conservazione.
- Queste deroghe possono essere accordate caso per caso. La Commissione può accordare deroghe generali in conformità della procedura di comitato.

#### 5.5. Organi di gestione e autorità scientifiche

5.5.1. Il regolamento proposto prevede la designazione da parte degli Stati membri di un organo di gestione, incaricato principalmente dell'applicazione del regolamento. Gli organi di gestione rilasciano licenze e certificati quando le condizioni prescritte dal regolamento sono soddisfatte e comunicano con la Commissione, col segretariato della Convenzione, con gli organi di gestione dei paesi terzi. La designazione di un organo di gestione è obbligatoria in base alla Convenzione ed era anche prevista dal regolamento (CEE) n. 3626/82.

5.5.2. La proposta prevede inoltre la designazione di un'autorità scientifica che già era obbligatoria in base alla Convenzione e al regolamento (CEE) n. 3626/82. Tale autorità è incaricata di determinare se le condizioni scientifiche necessarie al rilascio di licenze e di certificati sono soddisfatte. In mancanza di parere positivo dell'autorità scientifica l'organo di gestione non può rilasciare i suddetti documenti. Per le specie dell'allegato B del regolamento, l'autorità scientifica vigila sulle esportazioni e raccomanda all'organo di gestione misure volte a limitare tali esportazioni quando essa ritenga ciò necessario per mantenere la specie a livelli idonei in tutta la sua area di distribuzione.

#### 5.6. Gruppo scientifico di controllo

I rappresentanti delle autorità scientifiche costituiscono un gruppo scientifico consultivo denominato gruppo scientifico di controllo. La creazione di tale gruppo è risultata necessaria nel quadro dell'attuazione del regolamento (CEE) n. 3626/82; il comitato ha rapidamente creato un gruppo di lavoro scientifico. In vista dell'adesione futura della Comunità alla CITES il gruppo sarà l'autorità scientifica della Comunità in conformità dell'articolo IX della Convenzione.

#### 5.7. Comitato

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri. Il suo compito principale consiste nel formulare un parere sulle misure da adottare mediante regolamenti della Commissione.

5.8. Luoghi di ingresso e di uscita

Entro i 12 mesi successivi alla data di entrata in vigore del regolamento, gli Stati membri debbono designare i luoghi di ingresso e di uscita per l'esecuzione delle procedure applicabili al commercio di esemplari di specie oggetto del regolamento. Per gli esemplari vivi devono essere predisposte strutture di alloggiamento e di assistenza. I requisiti di tali strutture sono determinati dalla Commissione.

5.9. Tariffe per il rilascio di licenze e certificati

Per evitare differenze eccessive tra i diritti percepiti dagli Stati membri per richieste di licenze e di certificati, la Commissione fissa tali diritti in conformità della procedura del comitato.

5.10. Sanzioni

L'imposizione di sanzioni in caso di violazione della legislazione sulla protezione della natura è necessario. Il regolamento proposto prevede pertanto sanzioni conformi alla natura e alla gravità delle violazioni commesse.

\* \* \* \*

La Commissione propone al Consiglio l'adozione della allegata proposta di regolamento.

Proposta di  
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo alla disciplina del possesso e del commercio  
di esemplari di specie della flora e fauna selvatiche

---

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100A e 113,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione col Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 197/90 (5), ha dato applicazione alla Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche in via di estinzione, a decorrere dal 1° gennaio 1984;

---

(1)

(2)

(3)

(4) GU n. L 384 del 31.12.1982, pag. 1

(5) GU n. L 29 del 31.1.1990, pag. 1



considerando che numerose specie della flora e fauna selvatiche, comprese sia le specie contemplate sia quelle non contemplate dal regolamento (CEE) n. 3626/82, sono oggetto di volumi di scambi che sono o possono essere incompatibili con la loro sopravvivenza, con la sopravvivenza di alcune delle loro popolazioni o con il mantenimento delle rispettive popolazioni a un livello corrispondente al loro ruolo negli ecosistemi in cui sono presenti;

considerando che è necessario assicurare una più adeguata protezione a talune specie di flora e di fauna in commercio e sostituire il regolamento (CEE) n. 3626/82 con un regolamento che tenga conto dello stato attuale delle tecniche di conservazione della natura, dei meccanismi di controllo del commercio e dei sistemi commerciali, nonché delle cognizioni tecniche e scientifiche acquisite dopo la sua adozione;

considerando che la conservazione di numerose specie, indigene della Comunità, è disciplinata dalla normativa comunitaria, cioè dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio (6), modificata da ultimo dalla direttiva 91/244/CEE (7) e dalla direttiva ..../..../CEE del Consiglio, sulla conservazione degli habitat naturali e della flora e fauna selvatiche (8); che è necessario integrare questa normativa con disposizioni concernenti il possesso e il commercio di esemplari delle specie considerate;

considerando che, in vista dell'instaurazione e del funzionamento del mercato interno, è necessario assicurare a livello comunitario un'uniforme applicazione delle suddette disposizioni in materia di commercio interno;

considerando che, per proteggere in modo adeguato specie della flora e fauna selvatiche e per evitare distorsioni della concorrenza, è necessario assicurare che le relative misure in materia di commercio esterno siano uniformemente applicate in tutta la Comunità;

---

(6) GU n. L 103 del 25.4.1979, pag. 1

(7) GU n. L 115 dell'8.5.1991, pag. 41

(8) GU n. L

considerando che tuttavia il presente regolamento non deve pregiudicare il potere degli Stati membri di interdire il possesso di talune specie di flora e fauna selvatiche indigene dei rispettivi territori;

considerando che l'articolo XXI della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche è stato modificato per consentire l'adesione della Comunità in quanto tale; considerando che l'articolo VIII della Convenzione prevede che le parti adottino misure appropriate per assicurare l'applicazione della Convenzione e per vietare il commercio, in violazione di essa, di esemplari di specie della flora e fauna selvatiche;

considerando che è necessario dettare criteri per l'individuazione delle specie di flora e fauna selvatiche da assoggettare alla disciplina del presente regolamento;

considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede uniformità di condizioni per il rilascio, l'uso e la presentazione di licenze e certificati riguardanti l'autorizzazione all'introduzione nella Comunità da paesi terzi o dal mare e l'esportazione e riesportazione dalla Comunità; che è necessario dettare norme specifiche sul transito di esemplari nella Comunità;

considerando che, per garantire un'efficace protezione di specie della flora e fauna selvatiche, la Commissione deve poter stabilire ulteriori restrizioni all'introduzione nella Comunità e all'esportazione dalla stessa di esemplari di talune specie;

considerando che è necessario prevedere disposizioni specifiche relative al possesso e al commercio di esemplari della flora e fauna selvatiche allevati in cattività o riprodotti artificialmente;

considerando che è altresì necessario contemplare disposizioni specifiche riguardanti gli esemplari della flora e fauna selvatiche che sono di proprietà personale o domestica e i prestiti, le donazioni e gli scambi di natura non commerciale fra istituzioni scientifiche e scienziati registrati;

considerando che, per assicurare la piena efficacia delle restrizioni all'introduzione nella Comunità e all'acquisizione di esemplari all'interno della stessa, sono necessarie norme sulle condizioni del commercio interno di esemplari di talune specie;

considerando che, per assicurare l'efficace applicazione ed esecuzione delle restrizioni al movimento degli esemplari vivi di talune specie, è necessario istituire un sistema di registrazione per tali esemplari;

considerando che il trasporto di esemplari vivi verso, da o nella Comunità, nonché il ricovero degli stessi, dovrebbero essere disciplinati da norme comuni;

considerando che, per impedire l'introduzione in natura di esemplari vivi di specie che rappresentano una minaccia ecologica alla vita selvatica indigena, l'introduzione nella Comunità di tali esemplari, la loro detenzione o spostamento dovrebbero essere limitati;

considerando che l'esistenza di differenze nei diritti dovuti per il rilascio di licenze e certificati può determinare distorsioni della concorrenza all'interno della Comunità;

considerando che, per assicurare controlli efficaci e agevolare le procedure doganali, si dovrebbero designare uffici doganali incaricati delle pratiche commerciali con i paesi terzi e dotati di strutture di accoglienza che consentano di ricoverare e assistere in modo adeguato gli esemplari vivi;

considerando che l'applicazione del presente regolamento richiede altresì la designazione di organi di gestione e autorità scientifiche negli Stati membri;

considerando che, per assicurare l'efficace esecuzione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero sorvegliare attentamente l'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a tal fine cooperare strettamente fra loro e con la Commissione; che ciò richiede altresì la comunicazione immediata di informazioni su questioni connesse all'applicazione del presente regolamento;

considerando che la sorveglianza del volume degli scambi delle specie di flora e fauna selvatiche di cui al presente regolamento è di importanza cruciale per accertare gli effetti del commercio sullo stato di conservazione delle specie, e che rapporti annuali dettagliati dovrebbero essere redatti con una veste uniforme;

considerando che, per assicurare l'osservanza del presente regolamento, è necessario che gli Stati membri emanino disposizioni che assoggettino le relative violazioni a sanzioni adeguate; che l'esistenza di differenze rilevanti fra i livelli sanzionatori potrebbe pregiudicare la corretta esecuzione del presente regolamento e determinare altresì una distorsione della concorrenza all'interno della Comunità;

considerando che è necessario adottare norme comuni per il sequestro e la disposizione degli esemplari confiscati;

considerando che la presentazione da parte degli Stati membri o della Commissione di proposte per la modifica della Convenzione e di sue appendici, tali da incidere sull'applicazione del presente regolamento, dovrebbe essere subordinata alla definizione di una posizione comune in merito a tali proposte; che una posizione comune è altresì richiesta su tali proposte presentate da paesi terzi all'approvazione della conferenza delle parti della Convenzione;

considerando che è fondamentale assicurare l'uniforme applicazione del presente regolamento e prevedere a tal fine una procedura comunitaria che consenta di adottare entro un congruo termine i necessari provvedimenti di applicazione e di modifica; che è necessario istituire un comitato per consentire una stretta ed efficace cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione in questa materia;

considerando che la necessità di tener conto, per l'applicazione del presente regolamento, di una pluralità di fattori biologici e in materia di conservazione, richiede la disponibilità delle migliori informazioni scientifiche, nonché la discussione delle stesse ad appropriato livello scientifico; che l'articolo IX, paragrafo 1, lettera b), della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche in via di estinzione prevede che ciascuna parte contraente designi una o più autorità scientifiche; che la Comunità aderirà alla Convenzione in un prossimo futuro; che è perciò necessario istituire un gruppo di consulenza scientifica che agirà anche come autorità scientifica della Comunità dopo l'adesione di questa;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il commercio interno ed esterno e il possesso di esemplari delle specie di flora e fauna selvatiche elencate negli allegati da A ad E, sono soggetti alle disposizioni degli articoli seguenti e a quelle dei regolamenti adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 29.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento, valgono le seguenti definizioni:

- (a) il comitato: il comitato per il commercio della flora e fauna selvatiche, istituito in base all'articolo 29;
- (b) la Convenzione: la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES);
- (c) paese di origine: il paese in cui un esemplare è stato prelevato dall'ambiente naturale, allevato in cattività o riprodotto artificialmente;
- (d) specie gravemente minacciate: specie elencate nell'allegato A che, secondo il parere del gruppo di consulenza scientifica, d'accordo col comitato, sono in serio pericolo di estinzione e la cui sopravvivenza non può essere assicurata senza l'applicazione di disposizioni più rigorose di quelle normalmente applicabili agli esemplari delle specie elencate nell'allegato A;
- (e) territori dipendenti: paesi d'oltremare e territori al di fuori del territorio della Comunità ai quali si applica la Convenzione e delle cui relazioni esterne è responsabile uno Stato membro;
- (f) residenza: nel caso di persona fisica, la dimora abituale; nel caso di persona giuridica, il luogo della sede sociale o della sede di una consociata;
- (g) esportazione dalla Comunità: lo spostamento di un qualsiasi esemplare dal territorio della Comunità verso un punto esterno a tale territorio;

- (h) dichiarazione d'importazione: la dichiarazione resa dall'importatore o da un suo agente o rappresentante, al momento dell'introduzione nella Comunità di un esemplare appartenente a una delle specie incluse negli allegati C o D, su un formulario prescritto dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 29;
- (i) introduzione dal mare: l'introduzione di un esemplare nella Comunità direttamente dall'ambiente marino da cui è stato prelevato, non soggetto alla giurisdizione di alcuno Stato, ivi compreso lo spazio aereo sovrastante, il fondo marino e il relativo sottosuolo;
- (j) introduzione nella Comunità: l'introduzione di qualsiasi esemplare nel territorio della Comunità;
- (k) rilascio: l'espletamento di tutte le procedure connesse alla preparazione e al perfezionamento di una licenza o di un certificato e, salvo il caso di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii), la sua consegna al richiedente;
- (l) organo di gestione: un organo di gestione nazionale designato, nel caso di uno Stato membro, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), o, nel caso di Stato terzo parte contraente della Convenzione, in conformità dell'articolo IX della Convenzione stessa;
- (m) offerta in vendita: l'offerta in vendita e qualsiasi atto ragionevolmente interpretabile come tale, comprese le offerte al pubblico o gli atti aventi il medesimo effetto, nonché l'invito a trattare;
- (n) oggetti personali o domestici: esemplari morti, parti e prodotti derivati, che appartengano a un privato e che facciano parte o siano destinati a far parte normalmente dei suoi beni mobili;

- (o) luogo di destinazione: il luogo normalmente destinato alla custodia degli esemplari, al momento della loro introduzione nella Comunità; nel caso di esemplari vivi, esso è il primo luogo nel quale si intendono custodire gli esemplari, dopo l'eventuale periodo di quarantena o di isolamento per esami e controlli sanitari;
- (p) possesso: possesso, detenzione o esercizio di un controllo;
- (q) riesportazione dalla Comunità: l'esportazione dal territorio della Comunità di un esemplare precedentemente introdotto;
- (r) reintroduzione nella Comunità: l'introduzione nel territorio della Comunità di un esemplare precedentemente esportato o riesportato da tale territorio;
- (s) cessione: qualsiasi vendita, locazione, permuta o scambio; espressioni affini sono interpretate nello stesso senso;
- (t) autorità scientifica: un'autorità scientifica designata, nel caso di uno Stato membro o della Comunità, in conformità dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera b), o, nel caso di un paese terzo che sia parte nella Convenzione, in base all'articolo IX della Convenzione stessa;
- (u) il gruppo di consulenza scientifica: un organo consultivo istituito in base all'articolo 28, che, all'entrata in vigore della Convenzione nella Comunità, sarà l'autorità scientifica comunitaria, conformemente all'articolo IX della Convenzione;
- (v) specie: una specie, sottospecie o una loro popolazione distinta dal punto di vista geografico o geopolitico;
- (w) esemplare: qualsiasi pianta o animale, vivo o morto, delle specie elencate negli allegati da A ad E; qualsiasi parte o prodotto che da essi derivi, contenuto o non contenuto in altre merci, nonché qualsiasi altra merce, se da un documento di accompagnamento, ovvero dall'imballaggio, dal marchio, dall'etichetta o da ogni altra



circostanza, risulti trattarsi di parti o di prodotti derivati da animali o da piante appartenenti a queste specie, salvo esplicita esclusione di tali parti o prodotti dall'applicazione delle disposizioni del presente regolamento o di quelle correlate all'allegato ove è elencato la relativa specie, in base ad una indicazione in tal senso contenuta nei rispettivi allegati.

Si considera appartenente ad una delle specie elencate negli allegati da A ad E l'esemplare, animale o pianta, di cui almeno un "genitore" appartenga a una specie ivi elencata, o che di tale animale o pianta sia parte o prodotto. Qualora i "genitori" di tale animale o pianta siano di specie elencate in allegati diversi, ovvero di specie una sola delle quali vi figurino, si applicano le disposizioni dell'allegato più restrittivo. Tuttavia, se uno solo dei "genitori" di un esemplare di piante ibride, è di una specie inserita nell'allegato A, le disposizioni dell'allegato più restrittivo si applicano soltanto se tale specie è indicata a tal fine nell'allegato;

- (x) territorio della Comunità: i territori degli Stati membri ai quali si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea;
- (y) commercio: l'introduzione nella Comunità, compresa l'introduzione dal mare, e l'esportazione e riesportazione dalla stessa, nonché l'uso, lo spostamento e il trasferimento del possesso all'interno della Comunità, e dunque anche all'interno di uno Stato membro, di esemplari soggetti alle disposizioni del presente regolamento;
- (z) transito: il trasporto di esemplari fra due punti all'esterno della Comunità passando attraverso il territorio della Comunità stessa, spediti a un destinatario nominalmente individuato e durante il quale qualsiasi interruzione della circolazione sia resa necessaria esclusivamente dalle modalità inerenti a questo tipo di traffico;
- aa) esemplari lavorati legalmente acquisiti da oltre cinquant'anni: esemplari che hanno subito una significativa alterazione rispetto al loro naturale stato grezzo per uso nella gioielleria, nonché ornamentale, artistico, pratico o nel settore degli strumenti musicali,

più di cinquant'anni prima della presentazione della richiesta di introduzione nella Comunità o di esportazione dalla stessa, ovvero, in quanto applicabile, per l'esenzione dalle prescrizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 1, e che sono stati acquisiti legalmente a giudizio dell'organo di gestione dello Stato membro interessato. Tali esemplari sono considerati come lavorati soltanto se riconducibili univocamente a una delle categorie sopramenzionate e se non richiedano ulteriori interventi di taglio, lavorazione o manifattura per servire ai relativi scopi.

### Articolo 3

#### Ambito di applicazione

1. L'allegato A comprende:

- (a) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione, e il cui inserimento è stato accettato dalla Comunità;
- (b) qualsiasi specie che:
  - (i) sia o possa essere oggetto di una richiesta di utilizzazione nella Comunità o di commercio internazionale e che sia in via di estinzione ovvero talmente rara che qualsiasi volume di scambi potrebbe metterne in pericolo la sopravvivenza; oppure
  - (ii) appartenga a un genere o sia una specie di cui la maggior parte delle specie o sottospecie figurino nell'allegato A, in base ai criteri di cui alla lettera b), punto i), o c), e la cui inserzione nell'allegato sia fondamentale per l'efficace protezione dei relativi taxa; e
- (c) le specie il cui commercio od occupazione siano vietati da altre norme comunitarie in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.

2. L'allegato B comprende:

- (a) le specie che figurano nell'appendice II della Convenzione, e il cui inserimento è stato accettato dalla Comunità, diverse da quelle previste nell'allegato A;
- (b) le specie che figurano nell'appendice I della Convenzione, ma non comprese nell'allegato A;
- (c) ogni altra specie non compresa nell'appendice I o II della Convenzione:
  - (i) oggetto di un volume di scambi internazionali che potrebbe essere incompatibile con la sua sopravvivenza o con la sopravvivenza di popolazioni viventi in certi paesi o con il mantenimento della popolazione totale a un livello corrispondente al ruolo della specie negli ecosistemi in cui essa è presente; oppure
  - (ii) la cui mancata inserzione determinerebbe probabilmente una riduzione sostanziale della sua popolazione totale o l'estinzione di altre specie elencate negli allegati A o B, a causa del suo ruolo negli ecosistemi in cui essa è presente; oppure
  - (iii) la cui inserzione sia, per ragioni di somiglianza esteriore con altre specie all'allegato A o elencate nell'allegato B in conformità del punto 2, lettere (a), (b), (c) o (d) essenziale ai fini dell'efficace controllo sul commercio di esemplari di tale specie; oppure
- (d) specie il cui commercio od occupazione siano disciplinati ma non vietati da altre norme comunitarie sulla conservazione della flora e fauna selvatiche.

L'allegato B comprende anche altre specie non elencate nell'Appendice I o II della Convenzione:

(e) i cui esemplari vivi oggetto di commercio abbiano scarse probabilità di sopravvivere alla spedizione o in stato di cattività per una parte considerevole della loro durata di vita potenziale; oppure

(f) di cui sia noto che dall'introduzione nell'ambiente naturale della Comunità dei relativi esemplari vivi derivi una minaccia ecologica a specie di flora e fauna selvatiche indigene della Comunità.

3. L'allegato C comprende:

(a) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione, e il cui inserimento è stato accettato dalla Comunità, diverse da quelle elencate negli allegati A o B; e

(b) le specie elencate nell'appendice II della Convenzione, ma non comprese negli allegati A o B del presente regolamento.

4. L'allegato D comprende:

(a) qualsiasi specie non inclusa negli allegati A, B e C e di cui il commercio internazionale dei relativi esemplari possa sfavorevolmente influenzare lo stato di conservazione o quello di qualsiasi specie ad essa molto vicina o somigliante esteriormente; e

(b) le specie elencate nell'appendice III della Convenzione ma non inserite nell'allegato C.

5. L'allegato E comprende specie indigene di un determinato Stato, le quali possono essere inserite in elenco al solo fine dell'adozione di misure utili alla conservazione o protezione delle specie nel rispettivo Stato membro.

6. (a) La Comunità accetta gli inserimenti di cui ai precedenti paragrafi 1, lettera a), 2, lettera a), e 3, lettera a), secondo la procedura stabilita dall'articolo 29.

(b) Le modifiche degli allegati da A a E sono apportate in conformità della procedura prevista dall'articolo 29.

7. Qualora lo stato di conservazione di specie soggette al presente regolamento esiga la loro inclusione in una delle Appendici della Convenzione, la Comunità contribuisce alle necessarie modificazioni.

#### Articolo 4

##### Introduzione nella Comunità

1. L'introduzione nella Comunità da un paese terzo di esemplari delle specie di cui all'allegato A è subordinata alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza d'importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro responsabile del luogo di destinazione degli esemplari.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto in osservanza delle restrizioni stabilite in base al paragrafo 6 e nel rispetto delle seguenti condizioni:

(a) il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che l'autorizzazione all'introduzione nella Comunità non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione o sull'estensione del territorio occupato dalle specie nel paese d'origine;

(b) (i) Il richiedente fornisca la prova documentale che gli esemplari sono stati ottenuti in conformità della legislazione sulla protezione della relativa specie; nel caso di una specie elencata nelle Appendici della Convenzione, detta prova è

costituita da una licenza di esportazione o da un certificato di riesportazione, ovvero da una copia degli stessi, rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità competente del paese da cui è avvenuta l'esportazione o riesportazione.

- (ii) Tuttavia il rilascio di licenze di importazione per le specie elencate nell'allegato A in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), non richiede la suddetta prova documentale; l'originale di tali licenze di importazione è però trattenuto in attesa della presentazione della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione;
- (c) L'autorità scientifica dello Stato membro abbia accertato, dando di ciò comunicazione scritta all'organo di gestione dello stesso Stato, che la sistemazione prevista nel luogo di destinazione per l'esemplare vivo:
- (i) è attrezzata adeguatamente e conforme alle esigenze biologiche della specie, e che inoltre l'esemplare sarà oggetto di adeguata assistenza; e
  - (ii) se si tratta di animale, è conforme alle esigenze comportamentali della specie e alla legislazione comunitaria sulla cura e il ricovero degli animali;
- (d) il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che l'introduzione nella Comunità avverrà:
- (i) per uno degli scopi di cui all'articolo 15, paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii); oppure
  - (ii) per altri fini non pregiudizievoli alla sopravvivenza della specie interessata;
- (e) L'organo di gestione dello Stato membro abbia accertato che l'esemplare non verrà impiegato per scopi prevalentemente commerciali; e

- (f) l'organo di gestione dello Stato membro abbia accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'inesistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di importazione.
2. (a) L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato B è subordinata alla previa presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza d'importazione rilasciata:
- (i) nel caso di esemplari vivi, dall'organo di gestione dello Stato membro responsabile del luogo di destinazione degli esemplari; ovvero, in caso contrario,
  - (ii) dall'organo di gestione dello Stato membro ove il richiedente ha la propria residenza, oppure
  - (iii) dall'organo di gestione dello Stato membro responsabile del luogo di destinazione degli esemplari.
- (b) Tale licenza d'importazione è rilasciata soltanto in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera b), punto i), lettera c) e lettera f) e se:
- (i) il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che non esistono indicazioni secondo cui lo stato di conservazione della specie o l'estensione del territorio da essa occupato nello Stato dell'area di distribuzione di origine si siano ridotti a livelli incompatibili con il ruolo della specie negli ecosistemi in cui è presente o che saranno sfavorevolmente influenzati dal volume di scambi commerciali attuali o previsti; o
  - (ii) in assenza di un tale parere, positivo o negativo, da parte del gruppo di consulenza scientifica, la competente autorità scientifica dello Stato membro abbia emesso un parere scritto

secondo cui la cattura o la raccolta nell'ambiente naturale degli esemplari in questione non avrà un effetto sfavorevole sullo stato di conservazione della specie o sulla estensione del territorio da essa occupato nello Stato dell'area di distribuzione d'origine.

3. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato C è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una dichiarazione di importazione e:

(a) in caso di esportazione da un paese inserito in elenco in relazione alle specie previste nell'allegato C, alla prova fornita dal richiedente, per mezzo di una licenza di esportazione rilasciata in conformità della Convenzione da un'autorità di quel paese competente a tal fine, che gli esemplari sono stati ottenuti in osservanza della legislazione nazionale sulla conservazione delle specie interessate; oppure

(b) in caso di esportazione da un paese non inserito in elenco in relazione alle specie previste nell'allegato C, o di riesportazione da qualsiasi paese, alla presentazione da parte del richiedente di una licenza di esportazione, di un certificato di riesportazione o di un certificato di origine rilasciati in conformità della Convenzione da un'autorità del paese esportatore o riesportatore competente a tal fine.

4. L'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una dichiarazione di importazione.

5. Le condizioni per il rilascio di una licenza di importazione di cui al paragrafo 1, lettere a), d) ed e), e al paragrafo 2, lettera b), punto i) e lettera b) punto ii), non si applicano agli esemplari per i quali il richiedente fornisca la prova documentale:



(a) che sono stati in precedenza legalmente introdotti o acquisiti nella Comunità e che vi vengono reintrodotti, con o senza modifiche; oppure

(b) che si tratta di esemplari lavorati, legalmente acquisiti da più di cinquant'anni.

6. In consultazione con i paesi di origine interessati e in conformità della procedura prevista dall'articolo 29, la Commissione può stabilire restrizioni all'introduzione nella Comunità:

(a) in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), c) o f), di esemplari delle specie comprese nell'allegato A; e

(b) in base alle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) o f), o al paragrafo 2, lettera b) punto i), di esemplari delle specie comprese nell'allegato B; e

(c) di esemplari vivi di specie comprese nell'allegato B per i quali il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che:

(i) sia improbabile la sopravvivenza di tali esemplari alla spedizione;

(ii) sia improbabile la sopravvivenza di tali esemplari in cattività per una parte considerevole della loro potenziale durata di vita; oppure

(iii) sia noto che l'introduzione in natura di tali esemplari, a seguito di fuga o liberazione, costituisca una minaccia ecologica per le specie della flora e fauna selvatiche indigene della Comunità; e

pubblica regolarmente un elenco di tali restrizioni sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

## Articolo 5

### Introduzione dal mare

1. L'introduzione nella Comunità dal mare di esemplari di specie inserite nell'allegato A è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale nel quale vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di importazione rilasciata dall'organo di gestione dello Stato membro responsabile del luogo di destinazione.

Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto in presenza delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere da c) a f), e se:

- (a) il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che l'introduzione nella Comunità degli esemplari in questione non avrà effetti negativi sullo stato di conservazione della specie; e
  - (b) l'organo di gestione abbia accertato che ogni esemplare vivo verrà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesione, danno alla salute o trattamento disumano.
2. (a) L'introduzione nella Comunità dal mare di esemplari delle specie inserite nell'allegato B è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di importazione rilasciata da un organo di gestione dello Stato membro responsabile del luogo di destinazione.
  - (b) Tale licenza di importazione è rilasciata soltanto in presenza delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere c) ed f), e se:
    - (i) il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che non esistono indicazioni in base alle quali il volume degli scambi attuali o previsti avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o, in assenza di un parere del

gruppo di consulenza scientifica, l'autorità scientifica competente dello Stato membro abbia emesso un parere scritto secondo cui la cattura o la raccolta di esemplari in natura non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie; e

(ii) l'organo di gestione abbia accertato che ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o trattamento disumano.

3. L'introduzione nella Comunità dal mare di esemplari delle specie elencate negli allegati C o D è subordinata alla presentazione di una dichiarazione di importazione presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali.

## Articolo 6

### Esportazione dalla Comunità

1. L'esportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite nell'allegato A è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione rilasciata dall'organo di gestione di uno Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari.

Tale licenza di esportazione è rilasciata soltanto in presenza delle seguenti condizioni:

(a) il gruppo di consulenza scientifica abbia ritenuto che la cattura o la raccolta di esemplari in natura o la loro esportazione non avrà un effetto pregiudizievole sullo stato di conservazione della specie o sulla estensione del territorio occupato dalla relativa popolazione, oppure, in assenza del parere del gruppo di consulenza scientifica, la competente autorità scientifica dello Stato membro abbia reso parere scritto in tal senso;

- (b) il richiedente fornisca la prova che gli esemplari sono stati ottenuti nel rispetto di tutti gli obblighi giuridici sulla protezione della specie interessata; ove la domanda sia presentata a uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, tale prova è costituita dal certificato di cui all'articolo 18, lettera d);
- (c) l'organo di gestione dello Stato membro abbia accertato che:
- (i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o trattamento disumano;
  - (ii) gli esemplari non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali; e
  - (iii) nel caso di esportazione di esemplari delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in uno Stato parte contraente della Convenzione, sia stata rilasciata una licenza di importazione;
- (d) Nel caso di esportazione di esemplari appartenenti alle specie di cui all'allegato A, diverse da quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o di esportazione in uno Stato che non sia parte della Convenzione, la competente autorità scientifica dello Stato membro abbia accertato che il destinatario di qualsiasi esemplare vivo è adeguatamente attrezzato al suo ricovero e alla sua assistenza; e
- (e) l'organo di gestione dello Stato membro abbia accertato, previa consultazione della competente autorità scientifica, l'insussistenza di altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino al rilascio della licenza di esportazione.

2. L'esportazione dalla Comunità di esemplari delle specie inserite negli allegati B e C è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di una licenza di esportazione rilasciata dall'organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

Tale licenza di esportazione è rilasciata soltanto in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), c), punto i), ed e).

3. Le condizioni per il rilascio di una licenza di esportazione di cui al paragrafo 1, lettere a), e c) (ii) e (iii) non si applicano a:

(i) esemplari lavorati legalmente acquisiti da più di cinquant'anni; oppure a

(ii) esemplari morti, parti e prodotti derivati dagli stessi, in relazione ai quali il richiedente esibisca la prova documentale della loro legale acquisizione prima che fossero loro applicabili il presente regolamento, il regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio, o la Convenzione.

4. (a) La competente autorità scientifica di ogni Stato membro controlla le licenze di esportazione rilasciate dallo Stato membro stesso per gli esemplari delle specie comprese nell'allegato B e l'effettiva esportazione di tali esemplari. Qualora la suddetta autorità scientifica abbia stabilito che l'esportazione di esemplari appartenenti a una di tali specie deve essere limitata per mantenere la specie in tutta la sua area di distribuzione a un livello adeguato al ruolo che essa svolge nel suo ecosistema, e ben al di sopra del livello in ragione del quale la specie potrebbe essere inserita nell'allegato A, in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) o b), punto i), l'autorità scientifica informa per iscritto il competente organo di gestione delle misure idonee al fine di limitare la concessione di licenze di esportazione per esemplari di tali specie.

- (b) L'organo di gestione cui siano state comunicate tali misure, ne informa la Commissione la quale, se del caso, stabilisce restrizioni alle esportazioni della specie interessate, secondo la procedura prevista dall'articolo 29.

## Articolo 7

### Riesportazione dalla Comunità

1. La riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato A è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolte le formalità doganali, di un certificato di riesportazione rilasciato da un organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

Tale certificato di riesportazione è rilasciato soltanto in presenza delle seguenti condizioni:

- (a) il richiedente fornisce la prova documentale che gli esemplari:
- (i) sono stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento; o
  - (ii) se introdotti nella Comunità prima del 1° gennaio 1993, lo siano stati in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82; oppure
  - (iii) se introdotti nella Comunità prima del 1984, siano stati immessi per la prima volta sul mercato internazionale in conformità della Convenzione; oppure
  - (iv) sono stati legalmente introdotti nel territorio di uno Stato membro prima che le disposizioni dei regolamenti di cui ai punti i) e ii) o della Convenzione siano divenute ad essi applicabili o siano divenuti tali in detto Stato membro; e

(b) l'organo di gestione dello Stato membro abbia accertato che:

(i) ogni esemplare vivo sarà preparato e spedito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o trattamento disumano;

(ii) gli esemplari non saranno utilizzati per scopi prevalentemente commerciali;

(iii) in caso di riesportazione di un esemplare vivo, appartenente a una delle specie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), in uno Stato parte contraente della Convenzione, è stata rilasciata una licenza di importazione; e

(c) nel caso di riesportazione di esemplari di specie di cui all'allegato A diverse da quelle previste dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), o di riesportazione in uno Stato che non è parte contraente della Convenzione, l'autorità scientifica competente dello Stato membro abbia accertato che il destinatario di qualsiasi esemplare vivo è adeguatamente attrezzato per ricoverarlo e assisterlo; e

(d) non vi sono altri fattori relativi alla conservazione della specie che ostino il rilascio del certificato di riesportazione.

2. La riesportazione dalla Comunità di esemplari delle specie elencate negli allegati B e C è subordinata alla presentazione, presso l'ufficio doganale in cui vengono assolve le formalità doganali, di un certificato di riesportazione rilasciato da un organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio gli esemplari si trovano.

Tale certificato di riesportazione è rilasciato soltanto in presenza delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), punto i).

**Articolo 8**

**Reiezione delle domande di licenze e certificati  
di cui agli articoli da 4 a 7 e all'articolo 18**

1. Lo Stato membro che respinge una domanda di licenza o certificato, ne informa immediatamente la Commissione precisando i motivi della reiezione se questa:
  - (i) si basa su informazioni che non fossero già a disposizione degli altri Stati membri; oppure
  - (ii) è collegata a condizioni, criteri o disposizioni, da approvare in conformità dell'articolo 29, ma non ancora stabilite.
2. La Commissione, ove sia necessario ai fini dell'applicazione armonizzata del presente regolamento, comunica agli altri Stati membri le informazioni ricevute in conformità del paragrafo 1.
3. All'atto della presentazione di una domanda di licenza o di certificato relativa ad esemplari per i quali una precedente domanda sia stata respinta, il richiedente informa della reiezione l'organo di gestione a cui sottopone la domanda.
4. (a) Gli Stati membri riconoscono la decisione di reiezione di una domanda emessa dalle competenti autorità degli altri Stati membri.
  - (b) Questa disposizione è tuttavia derogabile in presenza di circostanze notevolmente mutate o quando siano emersi nuovi elementi probatori a sostegno di una domanda. In questi casi, l'organo di gestione che rilascia una licenza o un certificato ne informa la Commissione precisando i motivi della sua decisione in deroga.



## Articolo 9

### Esemplari allevati in cattività e riprodotti artificialmente

1. Ai fini degli articoli 4, 6 e 7, gli esemplari delle specie elencate nell'allegato A che sono stati allevati in cattività o riprodotti artificialmente per scopi commerciali, sono soggetti alla disciplina riguardante gli esemplari delle specie elencate nell'allegato B, a condizione che, ove si tratti di una specie animale, essi derivino da un'operazione di allevamento in cattività approvata dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 29.
2. Quanto agli esemplari di specie elencate nell'allegato A che sono stati allevati in cattività o riprodotti artificialmente a scopi non commerciali e agli esemplari delle specie elencate negli allegati B e C che sono stati allevati in cattività o riprodotti artificialmente:
  - (a) agli effetti dell'articolo 4, e salva l'applicazione del relativo paragrafo 1, lettera f) del medesimo, un certificato in tal senso rilasciato da un organo di gestione dello Stato da cui avviene l'esportazione o riesportazione, parte contraente della Convenzione, è considerato equivalente ad una licenza di esportazione o ad un certificato di riesportazione. In questo caso non si applicano le condizioni richieste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b), d) ed e), e dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), punti i) e li); e
  - (b) agli effetti degli articoli 6 e 7, uno dei certificati di cui all'articolo 18, lettere e) ed f), può essere rilasciato da un organo di gestione dello Stato membro nel cui territorio si trovano gli esemplari, previo parere conforme dell'autorità scientifica competente di detto Stato, ed è considerato, dall'ufficio doganale, equivalente alla licenza di esportazione o al certificato di riesportazione. In tal caso, il rilascio del certificato è soggetto alle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), punto l);

(c) nel caso di piante riprodotte artificialmente, le disposizioni degli articoli 4, 6 e 7, sono derogabili, nel rispetto delle norme speciali stabilite dalla Commissione e riguardanti:

(i) l'uso di certificati fitosanitari;

(ii) il commercio da parte di commercianti registrati e delle istituzioni scientifiche di cui all'articolo 12, paragrafo 1;  
e

(iii) il commercio di ibridi.

3. I criteri per determinare se un esemplare è stato allevato in cattività o riprodotto artificialmente e il carattere commerciale degli scopi perseguiti, nonché il contenuto delle norme speciali di cui al paragrafo 2, lettera c), sono stabiliti dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 29.

4. La Commissione pubblica sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'elenco delle operazioni di allevamento in cattività di cui al paragrafo 1.

#### Deroghe

#### Articolo 10

1. In deroga agli articoli 4 e 5, per gli esemplari in transito nella Comunità non è richiesta la presentazione al competente ufficio doganale delle licenze, dichiarazioni e certificati prescritti.

2. (a) Per le specie elencate negli allegati del presente regolamento ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 1, lettera a), 2, lettere a) e b), 3 e 4, lettera b), la deroga di cui al paragrafo 1 si applica soltanto qualora le competenti autorità dello Stato terzo da cui

avviene l'esportazione o riesportazione abbiano rilasciato un valido documento di esportazione o riesportazione, previsto dalla Convenzione e che specifichi la destinazione dell'esemplare.

(b) Gli Stati membri possono esigere la presentazione di un tale documento di esportazione o riesportazione ovvero una prova sufficiente della sua esistenza.

(c) Se tale documento non è stato rilasciato, l'esemplare viene trattenuto e può essere confiscato, a meno che:

(i) l'esemplare appartenga ad una delle specie elencate nell'allegato B o C;

(ii) il documento di esportazione o di riesportazione sia rilasciato a titolo retroattivo; e

(iii) tale rilascio a titolo retroattivo avvenga alle condizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 29.

3. Le condizioni enunciate dal paragrafo 2 non si applicano quando l'esemplare in transito sia stato esportato o riesportato da un paese terzo che non è parte contraente della Convenzione ovvero a un tale paese sia stato inviato.

#### Articolo 11

Le disposizioni degli articoli da 4 a 7 non si applicano a esemplari morti, parti o prodotti derivati dalle specie elencate negli allegati da B a D che siano oggetti personali o domestici introdotti nella Comunità, ovvero esportati o riesportati dalla stessa, conformemente alle disposizioni stabilite dalla Commissione secondo la procedura prevista dall'articolo 29.

### Articolo 12

1. In deroga degli articoli 4, 6 e 7, la presentazione agli uffici doganali dei documenti ivi indicati non è richiesta per gli esemplari da erbario e da museo conservati, essiccati o in inclusione, né per le piante vive recanti un'etichetta il cui modello sia stato fissato in conformità della procedura prevista dall'articolo 29, ovvero un'etichetta analoga rilasciata o approvata da un organo di gestione di un paese terzo, quando si tratti di prestiti, donazioni e scambi a scopi non commerciali tra scienziati ed istituti scientifici registrati da un organo di gestione dello Stato in cui si trovano.
2. Le procedure e i criteri di registrazione degli scienziati e degli istituti scientifici di cui al paragrafo 1 sono stabiliti dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 29.

### Articolo 13

#### Restituzione di licenze e certificati utilizzati

1. Gli uffici doganali, entro un mese dal ricevimento, inviano all'organo di gestione dello Stato membro in cui sono ubicati le licenze e i certificati ad essi presentati in forza degli articoli da 4 a 7, insieme a ogni documento giustificativo CITES rilasciato dal paese terzo dal quale è avvenuta l'esportazione o riesportazione.
2. Gli organi di gestione degli Stati membri, entro un mese dal ricevimento, restituiscono agli organi di gestione che li hanno rilasciati le licenze e i certificati comunitari ad essi inviati dagli uffici doganali in conformità del paragrafo 1, insieme a ogni documento giustificativo CITES.

Divieti relativi al commercio interno e  
agli esemplari delle specie in via di estinzione

Articolo 14

1. E' vietato il possesso di qualsiasi esemplare di una specie inserita nell'allegato A, salvo che all'organo di gestione dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente dell'acquisizione e, ove l'esemplare abbia origine al di fuori della Comunità, della sua introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.
2. Se lo reputa opportuno, un organo di gestione di uno Stato membro può rilasciare il certificato, previsto dall'articolo 18, lettera g), attestante il possesso legittimo dell'esemplare.
3. In conformità della procedura prevista dall'articolo 29, la Commissione può stabilire restrizioni al possesso di esemplari di specie gravemente minacciate.

Articolo 15

1. Sono vietati l'acquisto, l'acquisizione in qualunque forma a fini commerciali, l'esposizione in pubblico per fini commerciali, l'uso a scopo di lucro e la cessione, nonché la detenzione, l'offerta o il trasporto a fini di cessione, di esemplari delle specie elencate nell'allegato A.
2. (a) Un'esenzione dal divieto di cui al paragrafo 1 può essere decisa caso per caso con il rilascio di un certificato in tal senso da parte dell'organo di gestione dello Stato membro in cui gli esemplari si trovano, tenuto conto degli obiettivi della Convenzione e in osservanza delle prescrizioni di altre norme comunitarie sulla conservazione della flora e fauna selvatiche, qualora gli esemplari:

- (i) siano stati acquisiti o introdotti nella Comunità prima che le disposizioni relative alle specie elencate nell'appendice I della Convenzione o nell'allegato C1 del regolamento (CEE) n. 3626/82, ovvero nell'allegato A del presente regolamento, siano divenute applicabili a tali esemplari; ovvero
- (ii) siano esemplari lavorati legalmente acquisiti da più di cinquant'anni; ovvero
- (iii) siano stati introdotti nella Comunità in conformità del presente regolamento e debbano essere utilizzati per uno degli scopi indicati nell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punto ii); ovvero
- (iv) siano esemplari allevati in cattività di una specie animale o esemplari riprodotti artificialmente di una specie vegetale ovvero parti o prodotti derivati da tali esemplari; oppure
- (v) siano necessari, in circostanze eccezionali, per il progresso della scienza o per essenziali finalità biomediche ove la specie in questione risulti essere l'unica adatta a tali fini; oppure
- (vi) siano destinati a scopi di allevamento o riproduzione, dai quali la conservazione della specie in questione trarrà beneficio; oppure
- (vii) siano destinati a ricerca o istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie; oppure
- (viii) abbiano origine in uno Stato membro e siano stati rimossi dal loro habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore in tale Stato membro.

- (b) La Commissione può concedere esenzioni generali dal presente divieto, sulla base delle condizioni di cui alla lettera a), nonché esenzioni generali relative a specie comprese nell'allegato A, in conformità degli articoli 3, paragrafo 1, lettere b), punto ii), e (c).
- (c) La Commissione fissa le condizioni e i criteri per la concessione delle esenzioni di cui alla lettera a) e accorda le esenzioni di cui alla lettera b) in conformità della procedura prevista dall'articolo 29. Il gruppo di consulenza scientifica consiglia il comitato sulla applicazione delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punti v), vi) e vii).
3. I divieti di cui al paragrafo 1 si applicano altresì agli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a D, salvo che all'organo di gestione dello Stato membro interessato sia prodotta una prova sufficiente della loro acquisizione e, ove abbiano origine al di fuori della Comunità, della loro introduzione in conformità della legislazione vigente in materia di conservazione della flora e fauna selvatiche.
4. Al fini degli articoli 4, paragrafo 5, 14, paragrafo 1, e 15, paragrafo 3, e salve le ulteriori prove che l'organo di gestione reputi convincenti, la Commissione può stabilire le prove ammissibili di acquisizione e introduzione legali nella Comunità, eventualmente comprendenti l'uso di documenti e marchi, in conformità della procedura prevista dall'articolo 29.
5. Le autorità competenti degli Stati membri possono vendere a loro discrezione gli esemplari delle specie elencate negli allegati da B a E che siano stati sequestrati in base al presente regolamento, alla condizione che non vengano restituiti direttamente alla persona fisica o giuridica alla quale sono stati sequestrati. Tali esemplari sono equiparati a tutti gli effetti agli esemplari oggetto di acquisizione legale.

## Articolo 16

### Spostamento e registrazione degli esemplari vivi

1. (a) (i) Un organo di gestione di ogni Stato membro costituisce e conserva un registro delle località autorizzate per gli esemplari vivi delle specie comprese nell'allegato A, specificate in conformità del paragrafo 4, lettera a), e situate nel territorio sotto la sua giurisdizione.

(ii) Chiunque detenga tali specie:

- entro tre mesi dalla data in cui a tali esemplari sono divenute applicabili le disposizioni di cui al paragrafo 4, lettera a), notifica a un organo di gestione dello Stato membro la località in cui gli esemplari si trovano in quel momento; e

- notifica a tale organo di gestione ogni successivo mutamento nella detenzione a seguito di acquisizione, allevamento in cattività, riproduzione artificiale, morte o disposizione, entro un mese da tale mutamento.

(b) (i) Qualsiasi spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie inserite nell'allegato A dalla località indicata nel registro, nella licenza d'importazione o in un certificato rilasciato in conformità del presente regolamento, è soggetto a previa autorizzazione di un organo di gestione dello Stato membro in cui l'esemplare si trova.

(ii) Tale autorizzazione:

- può essere concessa soltanto qualora l'autorità scientifica competente di tale Stato membro o, in caso di spostamento verso un altro Stato membro, l'autorità



scientificamente competente di quest'ultimo, abbia informato per iscritto che la destinazione prevista è adeguatamente attrezzata nonché rispondente alle esigenze biologiche e, nel caso di un animale, comportamentali, della specie e che l'esemplare sarà correttamente assistito;

- è attestata dal rilascio del certificato di cui all'articolo 18, lettera l); e
- se del caso, è immediatamente comunicata a un organo di gestione dello Stato membro nel quale l'esemplare deve essere collocato.

(iii) Tale autorizzazione non è necessaria se un animale vivo deve essere spostato per un urgente trattamento veterinario e sia riportato direttamente nella località per esso autorizzata.

(iv) Non appena abbia avuto luogo uno spostamento autorizzato in conformità della presente lettera, il detentore dell'esemplare comunica il trasferimento di questo all'organo di gestione sotto la cui giurisdizione si trova la nuova località.

c) (i) Le disposizioni della lettera b) non si applicano agli esemplari delle specie dell'allegato A che siano comunemente allevati in cattività o riprodotti artificialmente.

2. In caso di spostamento all'interno della Comunità di un esemplare vivo di una delle specie elencate nell'allegato B, il detentore può abbandonare l'esemplare soltanto dopo essersi assicurato che il destinatario previsto sia adeguatamente informato della sistemazione, attrezzature e operazioni richieste per garantirne una corretta assistenza.

3. Qualsiasi esemplare vivo che sia trasportato nella Comunità, dalla Comunità ovvero all'interno della stessa, o vi sia trattenuto in periodi di transito o trasbordo, viene preparato, spostato e assistito in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o

trattamento disumano, e, nel caso di animali, in conformità della legislazione comunitaria sulla protezione degli animali durante il trasporto.

4. In base alla procedura prevista dall'articolo 29, la Commissione può:

- (a) determinare i criteri, le condizioni e le procedure per l'applicazione delle disposizioni e delle esenzioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché precisare gli esemplari vivi e le specie di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i); e
- (b) stabilire restrizioni alla detenzione o al movimento di esemplari vivi delle specie comprese negli allegati A o B per i quali il gruppo di consulenza scientifica abbia comunicato che l'introduzione in natura di tali esemplari, a seguito di fuga o liberazione, costituisce una minaccia ecologica alle specie della flora e fauna selvatiche indigene della Comunità; e
- (c) stabilire restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi di specie in relazione alle quali siano state previste restrizioni all'introduzione nella Comunità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 6, lettera a) o c), punto ii), e può disporre restrizioni della stessa natura per esemplari aventi origine nella Comunità; e
- (d) stabilire restrizioni alla detenzione o allo spostamento di esemplari vivi, al fine di salvaguardare la vita e la salute umane.

#### Articolo 17

##### Misure più restrittive per specie indigene

1. Sono vietati il possesso di un esemplare di una specie di cui all'allegato E nel territorio dello Stato membro in relazione al quale essa vi sia stata inclusa, e la rimozione di tale esemplare dal territorio dello Stato stesso.

2. Un organo di gestione dello Stato membro interessato può concedere un'esenzione dal divieto di cui al paragrafo 1 rilasciando una licenza di importazione o di esportazione, ovvero di un certificato di riesportazione, se si tratta di commercio con un paese terzo, oppure uno dei certificati di cui all'articolo 18, se si tratta di commercio all'interno della Comunità.

### Articolo 18

#### Certificati

Un organo di gestione di uno Stato membro, che riceve dalla persona interessata una domanda corredata di tutti i prescritti documenti giustificativi, può rilasciare, secondo il caso, uno dei seguenti certificati:

- (a) un certificato attestante che l'esemplare è stato acquisito nella Comunità o vi è stato introdotto prima che fossero ad esso applicabili le disposizioni relative all'appendice I, II o III della Convenzione, all'allegato C del regolamento (CEE) n. 3626/82 o agli allegati A, B, C, o E del presente regolamento;
- (b) un certificato attestante che un esemplare lavorato di una specie di cui all'allegato A è stato legalmente acquisito da più di cinquant'anni;
- (c) un certificato attestante che un esemplare è stato introdotto nella Comunità in conformità del regolamento (CEE) n. 3626/82 ovvero del presente regolamento;
- (d) un certificato attestante che l'esemplare è stato rimosso dal suo habitat naturale di origine in conformità della legislazione in vigore nel suo territorio;
- (e) un certificato attestante che l'esemplare è un animale allevato in cattività ovvero una parte o un prodotto derivato da un tale animale;

- (f) un certificato attestante che l'esemplare è una pianta riprodotta artificialmente ovvero una parte o un prodotto derivante da una tale pianta;
- (g) un certificato attestante il possesso legittimo di un esemplare di una specie di cui all'allegato A o all'allegato E;
- (h) un certificato attestante che l'uso di un esemplare di una specie di cui all'allegato A, introdotto nella Comunità in osservanza del presente regolamento, per uno degli scopi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), punto ii), è stato autorizzato;
- (i) un certificato attestante che l'uso di un esemplare di una specie di cui all'allegato A, essenziale per scopi biomedici o per l'avanzamento della scienza in circostanze eccezionali, è stato autorizzato;
- (j) un certificato attestante che, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, è stato autorizzato l'uso di un esemplare di una specie di cui all'allegato A a fini di allevamento o riproduzione, da cui ci si attendono benefici per la conservazione della specie interessata ovvero per la ricerca o l'istruzione finalizzate alla preservazione o conservazione della specie;
- (k) un certificato attestante che un esemplare è stato acquistato in conformità dell'articolo 15, paragrafo 5;
- (l) un certificato attestante che il movimento di un esemplare vivo di una specie di cui all'allegato A è stato autorizzato.

Articolo 19

Validità delle licenze e dei certificati e condizioni speciali di rilascio

1. Le licenze e i certificati rilasciati dalle competenti autorità degli Stati membri in conformità del presente regolamento sono validi in tutta la Comunità.
  
2. (a) Le licenze o i certificati il cui rilascio, secondo quanto stabilito dall'organo che vi ha provveduto o dalla Commissione, sia avvenuto senza l'osservanza delle relative condizioni, nonché le licenze e i certificati rilasciati sulla base di essi, sono invalidi.  
  
(b) Gli esemplari che si trovino nel territorio di uno Stato membro e ai quali si riferisca tale documentazione sono sequestrati dalle competenti autorità dello Stato membro e possono essere confiscati.
  
3. (a) L'autorità che rilascia una licenza o un certificato in conformità del presente regolamento può ivi prevedere condizioni e requisiti finalizzati all'osservanza del regolamento medesimo.  
  
(b) Lo Stato membro che si sia avvalso della disposizione della lettera a), informa la Commissione delle condizioni e requisiti prescritti.
  
4. Qualsiasi licenza di importazione rilasciata sulla base di una copia della corrispondente licenza di esportazione o del certificato di riesportazione è valida ai fini dell'introduzione degli esemplari nella Comunità soltanto se accompagnata dall'originale della licenza di esportazione o del certificato di riesportazione validi.

## Articolo 20

### Diritti per domande di licenze e certificati

Gli Stati membri esigono il pagamento di diritti per dare corso alle domande di licenze o di certificati prescritti in base al presente regolamento. Le relative tariffe sono fissate dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 29.

## Articolo 21

### Luoghi di entrata, uscita e transito

1. Entro dodici mesi dal 1° gennaio 1993, gli Stati membri:

(a) designano gli uffici doganali incaricati dell'assolvimento delle procedure per l'introduzione, il transito o il trasbordo nella Comunità, nonché per l'esportazione o riesportazione dalla stessa di esemplari di specie previste dal presente regolamento; e

(b) designano gli uffici doganali specificamente incaricati di tali procedure in relazione alla spedizione di esemplari vivi, tenendo conto della distanza a cui tali esemplari possono essere trasportati, e forniscono strutture di accoglimento nei luoghi così designati o in stretta prossimità degli stessi, al fine di assicurare che tutti gli esemplari vivi detenuti siano adeguatamente ricoverati e assistiti.

2. Tutti i luoghi designati in conformità del paragrafo 1, sono notificati alla Commissione, che ne pubblica un elenco nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

3. In casi eccezionali, quando si tratti di spedizione comprendente un unico o un numero limitato di esemplari vivi accompagnati, un organo di gestione può consentire l'introduzione nella Comunità ovvero l'esportazione o riesportazione dalla stessa presso un ufficio doganale diverso da quello designato in conformità del paragrafo 1, lettera b).
4. I requisiti minimi per le strutture di accoglimento di cui al paragrafo 1, lettera b), sono determinati dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 29.

## Articolo 22

### Organi di gestione, autorità scientifiche e altri organi competenti

#### 1. Entro sei mesi dal 1° gennaio 1993:

- (a) (i) Ogni Stato membro designa un organo di gestione responsabile in via principale dell'esecuzione del presente regolamento e delle comunicazioni con la Commissione.
- (ii) Ogni Stato membro può inoltre designare ulteriori organi di gestione e altri organi competenti incaricati di cooperare nell'applicazione del regolamento; in tal caso l'organo di gestione principale ha il compito di fornire agli organi aggiuntivi tutte le informazioni necessarie alla corretta esecuzione del regolamento.
- (b) Ogni Stato membro designa una o più autorità scientifiche, aventi personale distinto da quello di tutti gli organi di gestione designati, la cui qualificazione ed esperienza nel campo della conservazione, della gestione o della biologia delle piante e animali selvatici siano adeguate all'assolvimento dei compiti di detta autorità e che nell'esprimere il loro parere tengano conto esclusivamente di informazioni di rilevanza scientifica.

2. (a) Gli Stati membri trasmettono denominazioni e indirizzi degli organi di gestione, delle autorità scientifiche, nonché degli altri organi cui è attribuita la competenza di rilasciare licenze e certificati, alla Commissione, che pubblica queste informazioni sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
- (b) Ciascun organo di gestione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), su richiesta in tal senso della Commissione, comunica a quest'ultima, entro un mese, i nomi ed esemplari di firme delle persone autorizzate a sottoscrivere licenze o certificati, nonché esemplari di timbri, sigilli o altri strumenti utilizzati per l'autentica delle licenze o certificati.
- (c) Gli Stati membri comunicano alla Commissione qualsiasi modificazione delle informazioni precedentemente trasmesse, entro un mese dalla data in cui essa è intervenuta.

### Articolo 23

#### Controllo dell'osservanza del regolamento e indagini sulle violazioni

1. (a) Le autorità competenti degli Stati membri controllano l'osservanza delle disposizioni del presente regolamento.
- (b) Le autorità competenti che, in qualsiasi momento, abbiano motivo di ritenere violate le presenti disposizioni, adottano le iniziative appropriate per assicurarne l'osservanza o per esperire azioni giudiziarie.
- (c) Gli Stati membri informano la Commissione di tutti gli atti delle autorità competenti relativi a violazioni del presente regolamento, compresi i sequestri e le confische.



2. (a) La Commissione chiede alle autorità competenti degli Stati membri di intraprendere le indagini da essa ritenute necessarie in base al presente regolamento.
- (b) D'intesa tra la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio deve essere condotta l'indagine, i servizi della Commissione assistono queste autorità nell'espletamento dei loro compiti.

### Comunicazione delle informazioni

#### Articolo 24

1. Gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente le informazioni necessarie all'applicazione del presente regolamento.
2. La Commissione si tiene in comunicazione con il segretariato della Convenzione al fine di assicurare l'efficace attuazione di questa in tutto il territorio in cui è applicabile il presente regolamento.
3. Il parere del gruppo di consulenza scientifica, emesso ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a) o lettera d), o del paragrafo 2, lettera b), punto i), oppure dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), o paragrafo 2, lettera b), punto i), ovvero dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), è immediatamente comunicato dalla Commissione agli organi di gestione degli Stati membri o, secondo i casi, all'organo di gestione dello Stato membro interessato.
4. (a) Le informazioni che gli Stati membri debbono comunicare alla Commissione in conformità degli articoli 19, paragrafo 3, lettera b), e 23, paragrafo 1, lettera c), sono trasmesse mensilmente.

(b) La Commissione:

(i) specifica forme e modalità di trasmissione di tali informazioni; e,

(ii) se necessario per assicurare l'armonica applicazione del presente regolamento, comunica agli Stati membri le informazioni ricevute.

5. La Commissione adotta le misure adeguate per tutelare il carattere riservato delle informazioni ottenute in applicazione del presente regolamento.

#### Articolo 25

1. (a) Prima del 15 giugno di ciascun anno, gli organi di gestione degli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le informazioni relative all'anno precedente richieste per la stesura dei rapporti di cui all'articolo VIII, paragrafo 7, della Convenzione, nonché le informazioni equivalenti sul commercio internazionale di tutti gli esemplari delle specie elencate negli allegati A, B e C e sull'introduzione nella Comunità di esemplari delle specie elencate nell'allegato D. Le informazioni da comunicare e la veste con cui esse sono presentate vengono specificate dalla Commissione.

(b) In base alle informazioni di cui alla lettera a), la Commissione pubblica annualmente un rapporto statistico sull'introduzione nella Comunità, nonché sull'esportazione e riesportazione dalla stessa, degli esemplari delle specie cui si applica il presente regolamento.

2. (a) In relazione alle specie cui si applica il presente regolamento e a quelle passibili di inclusione nei relativi allegati, le autorità competenti degli Stati membri trasmettono alla Commissione tutte le informazioni pertinenti in materia di:

- stato biologico o commerciale delle suddette specie;
- metodi impiegati per il loro trasporto;
- prescrizioni per la sistemazione e l'assistenza degli esemplari vivi;
- usi cui gli esemplari di tali specie sono destinati; e
- progressi scientifici, tecnici e di altro tipo nei metodi di controllo del commercio degli esemplari vivi, nonché di parti e prodotti, compresi i metodi di indagine e scoperta del commercio illecito.

(b) La Commissione può, ove necessario, adottare le iniziative idonee per coordinare il lavoro in questi campi o per utilizzare le informazioni ai fini di una migliore applicazione del presente regolamento.

## Articolo 26

### Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano i provvedimenti adeguati per sottoporre a sanzione almeno le seguenti violazioni del presente regolamento:

- (a) introduzione di esemplari nella Comunità ovvero esportazione o riesportazione dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o invalidi, ovvero alterati senza la autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati;
- (b) omessa osservanza delle prescrizioni specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
- (c) falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato;

- (d) uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o invalidi ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento;
- (e) omessa o falsa dichiarazione di importazione;
- (f) spedizione di esemplari vivi non correttamente preparati in modo da ridurre al minimo il rischio di lesioni, danno alla salute o trattamento disumano;
- (g) uso di esemplari delle specie elencate nell'allegato A difforme dall'autorizzazione concessa all'atto del rilascio della licenza di importazione o successivamente;
- (h) commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 9, paragrafo 2, lettera c);
- (i) spedizione di esemplari nella o dalla Comunità ovvero transito attraverso il territorio della stessa senza la licenza o il certificato prescritti rilasciati in conformità del regolamento, e, nel caso di esportazione o riesportazione da un paese terzo parte contraente della Convenzione, in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- (j) possesso di esemplari in violazione degli articoli 14 o 17;
- (k) acquisto, acquisizione a fini commerciali, uso a scopo di lucro, esposizione al pubblico per fini commerciali, cessione nonché detenzione, offerta trasporto a fini di cessione, di esemplari in violazione dell'articolo 15;

- (l) omessa notificazione della detenzione, acquisizione (anche con mezzo diverso dall'allevamento in cattività o dalla riproduzione artificiale), morte o disposizione di esemplari vivi di specie di cui all'allegato A, ovvero spostamento di esemplari vivi in contrasto con l'articolo 16;
  - (m) rimozione di un esemplare di una specie prevista nell'allegato E dal territorio di uno Stato membro in relazione al quale esso sia stato inserito in allegato, in contrasto con l'articolo 17;
  - (n) uso di una licenza o di un certificato per un esemplare diverso da quello per il quale sono stati rilasciati;
  - (o) falsificazione o alterazione di qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del presente regolamento;
  - (p) omessa comunicazione della reiezione di una domanda di licenza o certificato, in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3.
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 debbono essere commisurati alla natura e alla gravità delle violazioni e contemplare norme sul sequestro e la confisca degli esemplari.
3. L'esemplare confiscato è affidato all'organo di gestione dello Stato membro in cui è avvenuta la confisca, il quale:
- (i) previa consultazione dell'autorità scientifica di tale Stato membro, colloca o comunque cede l'esemplare ove lo ritenga appropriato e conformemente agli scopi e alle prescrizioni della Convenzione e del presente regolamento;
  - (ii) nel caso di un esemplare vivo introdotto nella Comunità, può, previa consultazioni con lo Stato da cui esso è stato esportato, restituire l'esemplare a tale Stato a spese del condannato.

4. Se un esemplare vivo di una specie elencata negli allegati B o C giunge, in provenienza da un paese terzo, in un porto d'entrata della Comunità senza la prescritta licenza o certificato validi, l'esemplare può essere sequestrato e confiscato oppure, ove il destinatario rifiuti di riconoscere l'esemplare, le autorità competenti dello Stato membro responsabili del luogo di entrata possono, se del caso, respingere la spedizione e imporre al vettore di rinviare l'esemplare al luogo di partenza.

## Articolo 27

### Posizioni comuni sulle proposte presentate alla conferenza delle parti della Convenzione

1. Una posizione comune degli Stati membri su ciascuna proposta presentata al segretariato della Convenzione per l'approvazione da parte della conferenza delle parti della Convenzione, e che sia rilevante ai fini dell'applicazione del presente regolamento, è stabilita dalla Commissione in conformità della procedura prevista dall'articolo 29.
2. Le proposte da sottoporre all'approvazione della conferenza delle parti della Convenzione possono essere presentate:
  - a) dagli Stati membri; oppure
  - b) dalla Commissione a nome della Comunità quando questa sia parte contraente della Convenzione;solo se approvate in conformità della procedura prevista dall'articolo 29.

3. (a) Durante le riunioni della conferenza delle parti della Convenzione, i rappresentanti degli Stati membri possono esprimersi e votare a favore di una posizione diversa dalla posizione comune stabilita in conformità del paragrafo 1 soltanto al fine di rappresentare gli interessi di un territorio dipendente.
- (b) Uno Stato membro può esprimere e votare tale posizione divergente solo dopo aver esaurito, consultandosi con la Commissione, tutte le possibilità di conciliarla con la posizione comune; in tal caso esso dichiara univocamente di esprimere la propria posizione o di esercitare il diritto di voto nell'interesse di un territorio dipendente.

### Articolo 28

#### Gruppo di consulenza scientifica

1. E' istituito un gruppo di consulenza scientifica composto dai rappresentanti dell'autorità scientifica di ogni Stato membro e presieduto dal rappresentante della Commissione.
2. (a) Il gruppo di consulenza scientifica esamina qualsiasi questione scientifica, relativa all'applicazione del presente regolamento, sollevata dal presidente di propria iniziativa ovvero su richiesta di un suo componente, della Commissione o del comitato.
- (b) Il gruppo di consulenza scientifica provvede affinché vengano prese in considerazione le migliori informazioni scientifiche disponibili e trasmette le proprie conclusioni e pareri scientifici alla Commissione e al comitato.

Disposizioni finali

Articolo 29

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. I voti dei rappresentanti degli Stati membri presenti nel comitato sono ponderati secondo le modalità enunciate in tale articolo. Il presidente non partecipa alla votazione.

La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

la Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione;

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

Articolo 30

In conformità della procedura prevista dall'articolo 29, la Commissione:

(a) modifica gli allegati da A ad E sulla base dei criteri dettati all'articolo 3;



(b) fissa disposizioni e criteri uniformi per:

(i) il rilascio, la validità e l'uso dei documenti di cui agli articoli da 4 a 7 e 18, e ne determina la forma; e

(ii) l'uso di certificati fitosanitari;

(c) adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 6, articolo 6, paragrafo 4, articolo 9, paragrafi 1 e 3, articolo 10, paragrafo 2, articolo 11, articolo 12, paragrafi 1 e 2, articolo 14, paragrafo 3, articolo 15, paragrafi 2 e 4, articolo 16, paragrafo 4, articolo 20, articolo 21, paragrafo 4, articolo 27, paragrafi 1 e 2; e

(d) adotta qualsiasi ulteriore misura necessaria ad assicurare l'applicazione efficace e armonizzata delle disposizioni del presente regolamento, ivi comprese, se del caso, le misure per dare applicazione alle risoluzioni della conferenza delle parti della Convenzione, nonché per stabilire modalità di marcatura degli esemplari che agevolino identificazione ed esecuzione.

#### Articolo 31

Ogni Stato membro notifica alla Commissione e al segretariato della Convenzione le disposizioni specificamente emanate ai fini dell'applicazione del presente regolamento, nonché tutti gli strumenti giuridici e le azioni intraprese per la sua applicazione ed esecuzione.

La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri.

#### Articolo 32

Il regolamento (CEE) n. 3626/82 è abrogato.

**Articolo 33**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Tuttavia gli articoli 28, 29 e 30 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio



**ALLEGATI A, B e C**

**INTERPRETAZIONE**

1. Le specie, che figurano nei presenti allegati, sono indicate:
  - a) secondo il nome delle specie, oppure
  - b) secondo l'insieme delle specie appartenenti ad un taxon superiore o ad una parte designata di detto taxon.
  
2. L'abbreviazione "spp." serve a designare tutte le specie di un taxon superiore.
  
3. Altri riferimenti a taxa superiori alla specie hanno solo il fine di servire da informazione o da classificazione.
  
4. Forme domestiche di specie e di taxa superiori.
  
5. L'abbreviazione "p.e." serve a designare specie probabilmente estinte.
  
6. Un asterisco (\*) posto dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indica che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato A e che le suddette popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'allegato B.
  
7. Due asterischi (\*\*) posti dopo il nome di una specie o di un taxon superiore indicano che una o più popolazioni geograficamente separate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon sono incluse nell'allegato B e che le suddette popolazioni, sottospecie o specie sono escluse dall'allegato A.

8. I simboli "I", "II" e "III" e il simbolo "x" seguiti da un numero apposto al nome di una specie o di un taxon superiore si riferiscono alle appendici della Convenzione nelle quali sono elencate le specie in questione, come indicato ai punti 9-12. L'assenza di uno di questi richiami, significa che le specie in questione non figurano nelle appendici della Convenzione.
9. Il simbolo (I) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che detti specie o taxon superiore figurano nell'appendice I della Convenzione.
10. Il simbolo (II) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che detti specie o taxon superiore figurano nell'appendice II della Convenzione.
11. Il simbolo (III) posto dopo il nome di una specie o taxon superiore indica che detti specie o taxon superiore figurano nell'appendice III della Convenzione. In questo caso il paese in relazione al quale la specie o il taxon superiore è inserito nell'appendice III è indicato da un'abbreviazione di due lettere: BW (Botswana), CA (Canada), CO (Colombia), CR (Costa Rica), GH (Ghana), GT (Guatemala), HN (Honduras), IN (India), MY (Malaysia), MU (Mauritius), NP (Nepal), TN (Tunisia) e UY (Uruguay).
12. Il simbolo "x" seguito da un numero apposto al nome di una specie o di un taxon superiore indica che popolazioni geograficamente isolate, sottospecie, specie, gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon, figurano nell'appendice I, II o III della Convenzione, come segue:

x701 Dendrolagus bennettianus, Dendrolagus inustus, Dendrolagus lumholtzi e Dendrolagus ursinus figurano nell'appendice II

- x702 Tutte le specie figurano nell'appendice II eccetto Ateles geoffroyi frontatus e Ateles geoffroyi panamensis elencate nell'appendice I.
- x703 Tutte le specie figurano nell'appendice II eccetto Lagothrix flavicauda elencata nell'appendice I.
- x704 La specie figura nell'appendice II, la sottospecie Cercocebus galeritus galeritus figura nell'appendice I.
- x705 La specie figura nell'appendice II, la sottospecie Colobus pennantii kirki figura nell'appendice I.
- x706 Myrmecophaga tridactyla e Tamandua tetradactyla chapadensis figurano nell'appendice II. Tamandua tetradactyla figura nell'appendice III per Guatemala.
- x707 Bradypus variegatus figura nell'appendice II.
- x708 Choloepus hoffmanni figura nell'appendice III per Costa Rica.
- x709 Cabassous centralis figura nell'appendice III per Costa Rica e Cabassous tatouay figura nell'appendice III per Uruguay.
- x710 Manis crassicaudata, Manis javanica e Manis pentadactyla figurano nell'appendice II. Manis gigantea, Manis tetradactyla e Manis tricuspis figurano nell'appendice III per Ghana.
- x711 Tutte le specie figurano nell'appendice II eccetto Lipotes vexillifer, Platanista spp., Berardius spp., Hyperoodon spp., Physeter macrocephalus, Sotalia spp., Sousa spp., Neophocaena phocaenoides, Phocoena sinus, Eschrichtius robustus, Balaenoptera spp. (tranne la popolazione della Groenlandia occidentale di Balaenoptera acutorostrata), Megaptera novaeangliae, Balaena spp. e Caperea marginata elencate nell'appendice I.
- x712 Popolazioni del Bhutan, India, Nepal, Pakistan figurano nell'appendice I e la popolazione del territorio della Comunità europea figura nell'appendice II.
- x713 Dusicyon culpaeus, Dusicyon griseus e Dusicyon gymnocercus figurano nell'appendice II.
- x714 La popolazione del Mexico figura nell'appendice I e la popolazioni del territorio della Comunità europea figura nell'appendice II.

- x715 Le specie figurano nell'appendice I eccetto la popolazione dell'Australia elencata nell'appendice II.
- x716 Trichechus inunguis e Trichechus manatus figurano nell'appendice I.
- Trichechus senegalensis figura nell'appendice II.
- x717 La specie figura nell'appendice II, le sottospecie Equus hemionus hemionus e Equus hemionus khur figurano nell'appendice I.
- x718 Tutte le specie sono elencate nell'appendice II eccetto le popolazioni di Afghanistan, Bhutan, India, Myanmar, Nepal e Pakistan che sono elencate nell'appendice I.
- x719 Le specie figurano nell'appendice II, ma le sottospecie Capra falconeri chialtanensis, Capra falconeri jerdoni e Capra falconeri megaceros figurano nell'appendice I.
- x720 Cephalophus dorsalis, Cephalophus monticola, Cephalophus ogilbyi, Cephalophus sylvicultor e Cephalophus zebra figurano nell'appendice II.
- x721 Gazella cuvieri, Gazella dorcas e Gazella leptoceros figurano nell'appendice III per Tunisia.
- x722 La specie figura nell'appendice III per Uruguay, la sottospecie Rhea americana albescens figura nell'appendice II.
- x723 Rhynchotus rufescens maculicollis, Rhynchotus rufescens pallescens e Rhynchotus rufescens rufescens figurano nell'appendice II.
- x724 Ephippiorhynchus senegalensis e Leptoptilos crumeniferus figurano nell'appendice III per Ghana.
- x725 Ciconia ciconia boyclana figura nell'appendice I.
- x726 Eudocimus ruber figura nell'appendice II. Hagedashia hagedash, Lamprolaima rara e Threskiornis aethiopicus figurano nell'appendice III per Ghana.
- x727 Anas aucklandica aucklandica e Anas aucklandica chlorotis figurano nell'appendice II.
- x728 Cygnus columbianus jankowskii figura nell'appendice II.
- x729 Sarcoramphus papa figura nell'appendice III per Honduras.

- x730 Le seguenti specie figurano nell'appendice III: Crax daubentoni e Crax pauxi per Colombia, Crax rubra per Colombia, Costa Rica, Guatemala e Honduras, Ortalis vetula per Guatemala e Honduras e Penelope purpurascens per Honduras.
- x731 Arborophila brunnepectus e Arborophila charltonii figurano nell'appendice II per Malaysia.
- x732 Cyrtonyx montezumae mearnsi (eccetto la popolazione degli USA) e Cyrtonyx montezumae montezumae figurano nell'appendice II.
- x733 Lophura erythrophthalma e Lophura ignita figurano nell'appendice III per Malaysia.
- x734 Le specie elencate nell'appendice II, le sottospecie Grus canadensis neslotes e Grus canadensis pulla figurano nell'appendice I.
- x735 Gallinula luzonica figura nell'appendice II.
- x736 Tutte le specie figurano nell'appendice II eccetto Psittacula krameri elencata nell'appendice III per Ghana e Melospittacus undulatus e Nymphicus hollandicus che non figurano nella Convenzione.
- x737 Tauraco corythaix figura nell'appendice II. Corythaes cristata, Crinifer piscator, Musophaga violacea e Tauraco macrorhynchus figurano nell'appendice III per Ghana.
- x738 Aceros narcondami, Buceros bicornis, Buceros hydrocorax e Buceros rhinoceros figurano nell'appendice II.
- x739 Ramphastos sulfuratus figura nell'appendice III per Guatemala.
- x740 Rupicola spp. figura nell'appendice II. Cephalopterus ornatus e Cephalopterus penduliger figurano nell'appendice III per Colombia.
- x741 Pitta brachyura nympha e Pitta qualana figurano nell'appendice II.
- x742 Paroaria capitata e Paroaria coronata figurano nell'appendice II.
- x743 Sphenodon punctatus figura nell'appendice I.
- x744 Tutte le popolazioni europee eccetto quelle dell'URSS figurano nell'appendice I.
- x745 Tutte le specie figurano nell'appendice II tranne Ariocarpus agavoides, Ariocarpus scaphorostrus e Ariocarpus trigonus elencate nell'appendice I.



13. Il simbolo "-" seguito da un numero apposto al nome di una specie o di un taxon superiore significa che popolazioni geograficamente isolate, specie, gruppi di specie o famiglie di tale specie o taxon superiore non figurano nell'allegato in questione. Si tratta di:

- 102 Popolazioni del Bhutan, India, Nepal, Pakistan e del territorio della Comunità europea
- 103 Popolazione dell'URSS
- 104 Popolazione della Cina
- 106 Popolazione degli Stati Uniti d'America
- 107 - Cile: parte della popolazione della provincia di Parinacota, regione di Tarapacá
  - Perù: popolazioni della riserva di pampa Galeras e Zona Nucleare, Pedregal, Osconta e Sawacocho (provincia di Lucanas), Sais Picotani (provincia di Azangaro), Sais Tupac Amaru (provincia di Janin) e della Riserva Nazionale di Salinas Aguada Blanca (provincia di Arequipa e Cailloma)
- 111 Melospittacus undulatus, Nymphicus hollandicus
- 112 Popolazione del Congo soggetta alla quota annuale di esportazione di 600 esemplari (nel 1990, 1991 e 1992)
- 113 Popolazioni del Botswana, Malawi, Mozambico, Zambia e Zimbabwe e popolazioni dei seguenti paesi soggette a quote annuali di esportazione specifiche così ripartite:

	<u>1990</u>	<u>1991</u>	<u>1992</u>	
Camerun	0	0	0	
Congo	0	0	0	
Etiopia	9370	8870	8870	
(pelli di allevamento:	6500	6000	6000	
neonati viventi:	2500	2500	2500	
trofei di caccia:	50	50	50	
adulti viventi:	20	20	20	
articoli di allevamento:	300	300	300	
Kenya	5000	6000	8000	(soltanto pelli e prodotti)
Madagascar	0	2000	4000	(soltanto esemplari di allevamento)
Somalia	500	500	500	
Sudan	5040	0	0	
Rep. Unita della Tanzania	1100	5100	6100	
(esemplari di allevamento:	0	4000	6000	
esemplari selvatici:	1000	1000	0	
trofei di caccia:	100	100	100	

- 114 Popolazioni dell'Australia e della Paupasia-Nuova Guinea e popolazioni dell'Indonesia soggette alle seguenti quote annuali di esportazione specifiche:

	<u>1990</u>	<u>1991</u>	<u>1992</u>
<b>Totale</b>	5000	6000	7500
Esemplari di allevamento	2000	3000	5000
Pelli selvatiche con larghezza di pancia di 10-18"	3000	3000	2500

- 115 Popolazione del Congo soggetta ad una quota annuale di esportazione di zero esemplari

- 116 Popolazioni dell'Indonesia soggette alle seguenti quote annuali di esportazioni specifiche: (1990: 1250; 1991: 1500; 1992: 2500 (ivi compresi 50% esemplari di allevamento))

- 117 Popolazione del Cile
- 118 Tutte le specie non succulente
- 190 Specie della sottofamiglia nell'allegato A, chiamate Nemosia rourei e Tangara fastuosa
- 191 Tranne Limonium bellidifolium

14. Il segno "+" seguito da un numero apposto al nome di una specie o di un taxon superiore significa che soltanto popolazioni geograficamente isolate, sottospecie o specie di detta specie o di detto taxon, sono incluse nell'allegato in questione, come segue:

- +201 Popolazione dell'America del Sud (le popolazioni che vivono nell'America del Sud non sono inserite negli allegati)
- +202 Popolazioni del Bhutan, India, Nepal e Pakistan e del territorio della Comunità europea
- +203 Popolazioni del Messico e del territorio della Comunità europea
- +204 Popolazioni del Camerun e della Nigeria
- +205 Popolazione dell'Asia
- +206 Popolazione dell'India
- +207 Popolazione dell'America del Nord e dell'America centrale
- +209 - Cile: parte della popolazione della provincia di Parinacota, regione di Tarapacá:
  - Perù: popolazioni della Riserva nazionale di Pampa Galeras e Zona nucleare, Pedregal, Osconta e Sawacocha (provincia di Lucanas), Sais Picotani (provincia di Azangaro), Sais Tupac Amaru (provincia di Janin) e della Riserva Nazionale di Salinas Aguada Blanca (provincia di Arequipa e Cailloma)
- +211 Popolazione del Messico
- +212 Popolazioni dell'Algeria, del Burkina Faso, del Camerun, della Repubblica Centrafricana, del Ciad, del Mali, della Mauritania, del Marocco, del Niger, della Nigeria, del Senegal e del Sudan
- +214 Popolazione dell'Indonesia soggetta alle seguenti quote annuali di esportazioni specifiche: (1990: 1250; 1991: 1500; 1992: 2500 ivi compresi 50% esemplari di allevamento)

- +215 Tutte le specie della Nuova Zelanda
- +216 Popolazione del Cile
- +250 Popolazione del territorio della Comunità europea

15. Il segno "-" seguito da un numero apposto al nome di una specie o di taxon superiore significa che la denominazione di detta specie o di detto taxon va interpretata come segue:

- 301 comprende la famiglia Tupaiidae
- 302 comprende il sinonimo generico Leontideus
- 303 comprende il sinonimo Sagulinus geoffroyi
- 304 comprende il sinonimo Cercopithecus roloway
- 306 comprende il sinonimo Colobus badius rufomitratus
- 307 comprende il sinonimo generico Simias
- 308 comprende il sinonimo generico Mandrillus
- 309 comprende il sinonimo generico Rhinopithecus
- 311 comprende il sinonimo Priodontes giganteus
- 316 comprende il sinonimo generico Fennecus
- 317 denominato altresì Ursus thibetanus
- 318 comprende il sinonimo generico Thalarchos
- 319 denominato altresì Aonyx microdon o Paraonyx microdon
- 320 comprende i sinonimi Lutra annectens, Lutra enudris, Lutra incarum e Lutra platensis
- 321 comprende il sinonimo Eupleres major
- 322 denominato altresì Lynx caracal; comprende il sinonimo generico Caracal
- 323 denominato altresì Lynx pardinus o Felis lynx pardina
- 324 denominato altresì Lynx rufus esculapae
- 325 comprende i sinonimi Equus kiang e Equus onager
- 326 comprende il sinonimo generico Dama
- 327 comprende i sinonimi generici Axis e Hyalaphus
- 328 comprende il sinonimo Bos frontalis
- 329 comprende il sinonimo Bos grunniens
- 330 comprende il sinonimo generico Novibos
- 331 comprende il sinonimo generico Anoa
- 332 comprende il sinonimo Oryx tao
- 333 comprende il sinonimo Ovis arles ophion

- 334 denominato altresì Anas platyrhynchos laysanensis
- 336 comprende i sinonimi Falco pelegrinoides e Falco babylonicus
- 337 comprende il sinonimo generico Pipile
- 338 comprende il sinonimo generico Mitu
- 339 denominato altresì erroneamente Rheinartia ocellata:  
comprende il sinonimo Rheinartia nigrescens
- 340 denominato altresì Eupodotis bengalensis
- 341 sovente commercializzato sotto l'errata denominazione Ara caninde
- 342 comprende il sinonimo generico Cyclopsitta
- 343 precedentemente compreso nel genere Gallirex
- 344 denominato altresì Mimizuku gurneyi
- 345 precedentemente compreso nel genere Ramphodon
- 346 denominato altresì Muscicapa ruecki
- 347 precedentemente compreso nel genere Spinus
- 348 comprende i sinonimi generici Nicoria e Geoemyda (parte)
- 349 menzionato altresì nel genere Testudo
- 350 precedentemente compreso in Podocnemis spp.
- 351 comprende Alligatoridae, Crocodylidae e Gavialidae
- 352 precedentemente compreso in Chamaeleo spp.
- 353 denominato altresì Constrictor constrictor occidentalis
- 354 comprende il sinonimo Pseudoboa cloelia
- 355 denominato altresì Hydrodynastes gigas
- 356 comprende il sinonimo generico Megalobatrachus
- 357 Sensu D'Abbrera
- 358 menzionato altresì nel genere Dysnomia
- 359 comprende il sinonimo generico Proptera
- 360 menzionato altresì nel genere Carunculina
- 361 comprende il sinonimo generico Micromya
- 362 comprende il sinonimo generico Papuina
- 363 denominato altresì Podophyllum emodi
- 364 menzionato altresì nel genere Sclerocactus
- 365 menzionato altresì nel genere Echinocactus
- 366 menzionato altresì nel genere Pachycereus
- 367 menzionato altresì nel genere Escobaria
- 368 denominato altresì Echinocereus lindsayi
- 369 denominato altresì Wilcoxia schmollii

- 370 menzionato altresì nel genere Neolloydia o nel genere Sclerocactus
- 371 denominato altresì Solisia pectinata
- 372 denominato altresì Lobelia macdougalii
- 373 menzionato altresì nel genere Neolloydia
- 374 denominato altresì Saussurea lappa
- 375 denominato altresì Engelhardia pterocarpa
- 376 comprende le famiglie Apostasiaceae e Cypripediaceae come  
sottofamiglie Apostasioideae e Cypripedioideae
- 377 denominato altresì Lycaste virginalis var. alba
- 378 denominato altresì Sarracenia rubra alabamensis
- 379 denominato altresì Sarracenia rubra jonesii
- 380 comprende il sinonimo Stangeria paradoxa
- 381 comprende il sinonimo Welwitschia bainesii
- 385 comprende il sinonimo generico Coendou
- 386 comprende il sinonimo generico Cuniculus
- 387 comprende il sinonimo Vulpes vulpes leucopus
- 388 comprende il sinonimo Nasua narica
- 389 comprende il sinonimo Gallictis allamandi
- 390 comprende il sinonimo Martes gwatkinsi
- 391 comprende il sinonimo generico Viverra
- 392 denominato altresì Tragelaphus eurycerus;  
comprende il sinonimo generico Taurotragus
- 393 precedentemente compreso come Bubalus bubalis (forma  
addomesticata)
- 394 denominato altresì Ardeola ibis
- 395 denominato altresì Egretta alba
- 396 denominato altresì Spatula clypeata
- 397 denominato altresì Nyroca nyroca
- 398 comprende il sinonimo Dendrocygna fulva
- 399 denominato altresì Cairina hartlaubii
- 402 denominato altresì Turturoena iriditorques o Columba malherbii  
(in parte)
- 403 denominato altresì Columba mayeri
- 404 denominato altresì Treron australis (in parte)
- 405 denominato altresì Calopelia brehmeri;  
comprende il sinonimo Calopelia puella

- 406 denominato altresì Tympanistria tympanistria
- 407 denominato altresì Terpsiphone bourbonensis
- 408 denominato altresì Estrilda subflava o Sporaeginthus subflavus
- 409 denominato altresì Estrilda larvata;  
comprende il sinonimo Lagonosticta vinacea
- 410 comprende il sinonimo generico Spermestes
- 411 denominato altresì Euodice cantans
- 412 denominato altresì Hypargos nitidulus
- 413 comprende il sinonimo Parmoptila rubrifrons
- 414 comprende i sinonimi Pyrenestes frommi e Pyrenestes rothschildi
- 415 denominato altresì Estrilda bengala
- 416 comprende il sinonimo Bubalornis niger
- 417 denominato altresì Euplectes afra
- 418 denominato altresì Colliuspasser ardens
- 419 denominato altresì Colliuspasser macrourus
- 420 comprende il sinonimo Euplectes franciscanus
- 421 denominato altresì Anaplectes melanotis
- 422 comprende i sinonimi Passer diffusus, Passer gongonensis, Passer suahelicus e Passer swainsonii
- 423 comprende il sinonimo Ploceus nigriceps
- 424 comprende il sinonimo Ploceus atrogularis
- 425 denominato altresì Sitagra luteola
- 426 denominato altresì Sitagra melanocephala
- 427 comprende i sinonimi Ploceus katangae, Ploceus reichardi, Ploceus ruweti e Ploceus vitellinus
- 428 denominato altresì Hypochoera chalybeata;  
comprende i sinonimi Vidua amauropteryx, Vidua centralis, Vidua neumanni, Vidua okavangoensis e Vidua ultramarina
- 429 comprende il sinonimo Vidua orientalis
- 430 denominato altresì Pelusios subniger
- 431 precedentemente compreso nel genere Natrix
- 480 denominato altresì Phaeornis obscurus lanaiensis
- 481 denominato altresì Phaeornis obscurus myadestinus
- 482 denominato altresì Loxia curvirostra scotica
- 483 denominato altresì Varanus grayi
- 484 denominato altresì Chlorophora excelsa

16. Il simbolo "\*" seguito da un numero apposto al nome di una specie o taxon superiore va interpretato come segue:

\*501 Al fine esclusivo di permettere il commercio internazionale di tessuti fabbricati con la lana tosata da vigogne vive delle popolazioni incluse nell'allegato B (vedi +209), e di articoli fabbricati con tali tessuti. Il rovescio del tessuto deve recare il logotipo adottato dagli Stati di origine della specie, che sono firmatari della Convenzione para la conservación y Manejo de la Vicuña e le cimose devono recare le parole VICU ANDES-CHILE o le parole VICU ANDES-PERU, a seconda del paese d'origine.

\*502 Fossili non sono soggetti alle misure CITES

\*520 Tutti gli esemplari di Cystophora cristata figurano nell'allegato B, eccetto pelli di animali giovani nella fase di pelatura nella quale essi sono noti come "dorso blu". Soltanto pelli di "dorsi blu" figurano nell'allegato A.

\*521 Tutti gli esemplari di Phoca groenlandica figurano nell'allegato B, eccetto pelli di animali giovani nella fase di pelatura nella quale essi sono noti come "manto bianco". Soltanto pelli di "manti bianchi" figurano nell'allegato A.

\*522 Tutti gli esemplari figurano nell'allegato C eccetto semi, spore, polline (massa pollinica compresa), colture di tessuti e colture di piantine.

17. Il simbolo "\*" seguito da un numero apposto al nome di una specie o di un taxon superiore inclusi nell'allegato B indica che le parti e i derivati considerati come esemplari ai fini del presente regolamento sono esclusivamente i seguenti:

\*1 serve a designare parti e prodotti, eccetto:

- a) semi, spore e polline (masse polliniche comprese); e
- b) colture di tessuti e colture in vitro di piantine.



#2 serve a designare parti e prodotti, eccetto:

- a) semi e polline;
- b) colture di tessuti e colture in vitro di piantine, e
- c) prodotti chimici.

#3 serve a designare le radici e le loro parti facilmente identificabili.

#4 serve a designare parti e prodotti, eccetto:

- a) semi e polline;
- b) colture di tessuti e colture in vitro di piantine;
- c) frutti, parti e prodotti derivati di piante acclimatate o propagate artificialmente, e
- d) elementi separati di fustos (pale) nonché parti e prodotti derivati di Opuntia spp. sottogenere Opuntia acclimatate o propagate artificialmente.

#5 serve a designare parti e prodotti, eccetto:

- a) semi e polline;
- b) colture di tessuti e colture in vitro di piantine; e
- c) foglie separate e parti e prodotti derivati di Aloe vera acclimatata e propagata artificialmente.

#6 serve a designare parti e prodotti, eccetto:

- a) semi e polline (masse polliniche comprese);
- b) colture di tessuti e colture in vitro di piantine;
- c) fiori recisi di piante propagate artificialmente; e
- d) frutti e parti e prodotti derivati di Vanilla spp. propagata artificialmente.

Allegato A

Allegato B

Allegato C

FAUNA

MAMMALIA

MONOTREMATA

Tachyglossidae      Zaglossus spp. (11)

MARSUPIALIA

Dasyuridae      Smynthopsis longicaudata (1)  
Smynthopsis psammophila (1)

Myrmecobiidae      Myrmecobius fasciatus

Thylacinidae      Thylacinus cynocephalus p.e. (1)

Peramelidae      Chaeropus ecaudatus p.e. (1)  
Perameles bougainville (1)  
Perameles gunnii

Thylacomyidae      Macrotis lagotis (1)  
Macrotis leucura (1)

Phalangeridae      Phalanger lullulae  
Phalanger maculatus (11)  
Phalanger orientalis (11)

Burramyidae      Burramys parvus (11)

Vombatidae      Lasiorhinus krefftii (1)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Macropodidae

Bettongia spp. (1)  
Caloprymnus campestris p.e. (1)  
Lagorchestes hirsutus (1)  
Lagostrophus fasciatus (1)  
Onychogalea fraenata (1)  
Onychogalea lunata (1)

Macropodidae spp.\* x701

INSECTIVORA

Solenodontidae

Solenodon cubanus  
Solenodon paradoxus

Erinaceidae

Erinaceus algirus

Soricidae

Crocidura canariensis

Talpidae

Galemys pyrenaicus

CHIROPTERA

Pteropodidae

Pteropus insularis (1)  
Pteropus livingstonei  
Pteropus mariannus (1)  
Pteropus molossinus (1)  
Pteropus phaeocephalus (1)  
Pteropus pilosus (1)  
Pteropus rodricensis  
Pteropus samoensis(1)  
Pteropus tonganus (1)  
Pteropus voeltzkowi

Acerodon spp. (11)  
Pteralopex spp.  
Pteropus spp.\* (11)

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
Rhinolophidae	Rhinolophus blasii Rhinolophus euryale Rhinolophus ferrumequinum Rhinolophus hipposideros Rhinolophus mehelyi		
Phyllostomidae			Vampyrops lineatus (III, UY)
Vespertilionidae	Barbastella barbastellus Eptesicus nilssonii Eptesicus serotinus Miniopterus schreibersi Myotis bechsteini Myotis blythii Myotis brandti Myotis capaccinii Myotis dasycneme Myotis daubentoni Myotis emarginatus Myotis myotis Myotis mystacinus Myotis nattereri Nyctalus lasiopterus Nyctalus leisleri Nyctalus noctula Pipistrellus kuhlii Pipistrellus maderensis Pipistrellus nathusii Pipistrellus pipistrellus Pipistrellus savii Plecotus auritus Plecotus austriacus Vespertilio murinus		
Molossidae	Tadarida teniotis		

Allegato A

Allegato B

Allegato C

PRIMATES

PRIMATES spp. \* =301 (11)

Lemuridae	Lemuridae spp. (1)
Cheirogaleidae	Cheirogaleidae spp. (1)
Indridae	Indridae spp. (1)
Daubentoniidae	Daubentonia madagascariensis (1)
Lorisidae	Nycticebus pygmaeus (11)
Tarsiidae	Tarsius pumilus (11) Tarsius syrichta (11)
Callithricidae	Callithrix humeralifer (11) Callithrix jacchus aurita (1) Callithrix jacchus flaviceps (1) Leontopithecus spp. =302 (1) Saguinus bicolor (1) Saguinus leucopus (1) Saguinus oedipus =303 (1)
Callimiconidae	Callimico goeldii (1)
Cebidae	Alouatta palliata (1) Ateles spp. x702 Brachyteles arachnoides (1) Cacajao spp. (1) Callicebus personatus (11) Chiropotes albinasus (1) Lagothrix spp. x703 Saimiri oerstedii (1)
Cercopithecidae	Allenopithecus nigroviridis (11) Cercocebus galeritus x704 Cercopithecus diana =304 (1)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Cercopithecus solatus (II)  
Colobus pennantii x705  
Colobus preussi (II)  
Colobus rufomitratu s =306 (I)  
Colobus satanas (II)  
Macaca silenus (I)  
Nasalis spp. =307 (I)  
Papio leucophaeus =308 (I)  
Papio sphinx =308 (I)  
Presbytis entellus (I)  
Presbytis francoisi (II)  
Presbytis geei (I)  
Presbytis johnii (II)  
Presbytis pileata (I)  
Presbytis potenziani (I)  
Pygathrix spp. =309 (I)

Hylobatidae Hylobatidae spp. (I)

Pongidae Pongidae spp. (I)

EDENTATA

Myrmecophagidae

Myrmecophagidae spp. x706

Bradypodidae

Bradypodidae spp.\* x707

Bradypus torquatus

Choloepidae

Choloepidae spp. x708

Dasypodidae

Dasypodidae spp.\* x709

Priodontes maximus =311

PHOLIDOTA

Manidae

Manis spp.\* x710

Manis temminckii (I)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

LAGOMORPHA

Leporidae           Caprolagus hispidus (I)  
  
                      Romerolagus diazi (I)

Lepus timidus

RODENTIA

Gliridae            Dryomys nitedula  
                      Muscardinus avellanarius  
                      Myomimus roachi

Sciuridae           Cynomys mexicanus (I)

Epixerus ebii (III, GH)  
Marmota caudata (III, IN)  
Marmota himalayana (III, IN)

Ratufa indica (II)  
Sciurus anomalus

Ratufa spp.\* (II)

Sciurus deppel (III, CR)

Spermophilus citellus

Castoridae

Castor fiber

Castor canadensis

Anomaluridae

Anomalurus beecrofti (III, GH)  
Anomalurus derbianus (III, GH)  
Anomalurus pelli (III, GH)  
Idiurus macrotis (III, GH)

Cricetidae

Cricetus cricetus

Arvicolidae

Microtus cabreræ  
Microtus oeconomus arenicola

Ondatra zibethicus

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
Muridae	Leporillus conditor (I) Pseudomys praeconis (I) Xeromys myoides (I) Zyomys pedunculatus (I)		
Zapodidae	Sicista betulina		
Hystriidae	Hystrix cristata (III, GH)		
Erethizontidae			Sphiggurus mexicanus =385 (III, HN) Sphiggurus spinosus =385 (III, UY)
Agoutidae			Agouti paca =386 (III, HN)
Dasyproctidae			Dasyprocta punctata (III, HN)
Chinchillidae	Chinchilla spp. +201 (I)		
Capromyidae	Capromys spp.		
CETACEA	CETACEA spp. x711		
CARNIVORA			
Canidae	Canis lupus** +202 x712 Canis rufus Canis simensis Chrysocyon brachyurus (II) Cuon alpinus (II)  Lycaon pictus Speothos venaticus (I)	Canis aureus (III, IN) Canis latrans Canis lupus* -102 (II)  Dusicyon spp. x713  Urocyon spp.	Vulpes bengalensis (III, IN)



Allegato A

Allegato B

Allegato C

Ursidae

Alluopoda melanoleuca (1)  
Helarctos malayanus (1)  
Melursus ursinus (1)  
Selenarctos thibetanus =317 (1)  
Tremarctos ornatus (1)  
  
Ursus arctos\*\* +203 x714  
Ursus arctos isabellinus (1)  
Ursus arctos pruinus (1)

Vulpes cana (11)

Vulpes zerda =316 (11)

Ursus americanus (111, CA)  
Ursus arctos\* -103 (11)

Ursus maritimus =318 (11)

Allurus fulgens (11)

Procyonidae

Vulpes vulpes griffithi (111, IN)  
Vulpes vulpes montana (111, IN)  
Vulpes vulpes pusilla =387 (111, IN)

Bassaricyon gabbii (111, CR)  
Bassariscus sumichrasti (111, CR)  
Nasua nasua =388 (111, HN)  
Nasua nasua solitaria (111, UY)  
Potos flavus (111, HN)

Procyon lotor

Mustelidae

Aonyx congica\*\* =319 +204 (1)  
  
Enhydra lutris nereis (1)  
  
Gulo gulo  
  
Lutra felina (1)  
Lutra longicaudis =320 (1)  
Lutra lutra (1)  
Lutra provocax (1)

Conepatus humboldtii (11)

Lutrinae spp.\* (11)

Martes americana

Eira barbara (111, HN)

Galictis vittata =389 (111, CR)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Mustela lutreola  
Mustela nigripes (I)

Pteronura brasiliensis (I)

Viverridae

Cynogale bennettii (II)  
Eupleres goudotii =321 (II)  
Fossa fossa (II)

Liberiictis kuhni

Prionodon linsang (II)  
Prionodon pardicolor (I)

Martes martes  
Martes pennanti  
Martes zibellina

Mustela erminea (III, IN)

Mustela putorius

Taxidea taxus

Cryptoprocta ferox (II)

Genetta genetta  
Hemigalus derbyanus (II)

Martes flavigula =390 (III, IN)  
Martes foina intermedia (III, IN)

Mellivora capensis (III, BW, GH)  
Mustela altaica (III, IN)

Mustela kathiah (III, IN)

Mustela sibirica (III, IN)

Arctictis binturong (III, IN)  
Civettictis civetta =391 (III, BW)

Paguma larvata (III, IN)  
Paradoxurus hermaphroditus (III, IN)  
Paradoxurus jerdoni (III, IN)

Viverra megaspila (III, IN)  
Viverra zibetha (III, IN)  
Viverricula indica (III, IN)

Herpestes auropunctatus (III, IN)  
Herpestes edwardsi (III, IN)

Herpestidae

Herpestes fuscus (III, IN)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Proterididae

Hyaenidae

Felidae

Hyaena brunnea (I)

Felidae spp.\* (II)

- Acinonyx jubatus (I)
- Felis badia (II)
- Felis bengalensis bengalensis\*\* -104 (I)
- Felis caracal\*\* +205 =322 (I)
- Felis concolor coryi (I)
- Felis concolor costaricensis (I)
- Felis concolor cougar (I)
- Felis geoffroyi (II)
- Felis iriomotensis (II)
- Felis jacobita (I)
- Felis lynx\*\* +250 (II)
- Felis marmorata (I)
- Felis nigripes (I)
- Felis pardalis (I)
- Felis pardina =323 (I)
- Felis planiceps (I)
- Felis rubiginosa\*\* +206 (I)
- Felis rufa esquinapae =324 (I)
- Felis silvestris (II)
- Felis temmincki (I)
- Felis tigrina (I)
- Felis wiedii (I)
- Felis yagouaroundi\*\* +207 (I)
- Neofelis nebulosa (I)
- Panthera leo persica (I)
- Panthera onca (I)
- Panthera pardus (I)

Herpestes urva (III, IN)  
Herpestes vitticollis (III, IN)

Proteles cristatus (III, BW)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Panthera tigris (I)  
Panthera uncia (I)

PINNIPEDIA

Otariidae

Arctocephalus philippii (II)  
Arctocephalus townsendi (I)  
Eumetopias jubatus

Arctocephalus spp.\* (II)

Neophoca cinerea  
Phocarcos hookeri

Odobenidae

Odobenus rosmarus (III, CA)

Phocidae

Cystophora cristata °520  
  
Monachus spp. (I)  
Phoca groenlandica °521

Cystophora cristata °520  
Erignathus barbatus  
Halichoerus grypus  
Mirounga spp. (II)

Phoca groenlandica °521  
Phoca hispida  
Phoca vitulina

TUBULIDENTATA

Orycteropodidae

Orycteropus afer (II)

PROBOSCIDEA

Elephantidae

Elephas maximus (I)  
Loxodonta africana (I)

SIRENIA

Dugongidae

Dugong dugon x715

	Allegato A	Allegato B	Allegato C
Trichechidae	Trichechidae spp. x716		
<b>PERISSODACTYLA</b>			
Equidae	Equus africanus (I) Equus grevyi (I) Equus hemionus =325 x717 Equus przewalskii (I)  Equus zebra zebra (I)	Equus zebra hartmannae (II)	
Tapiridae	Tapiridae spp.** (I)	Tapirus terrestris (II)	
Rhinocerotidae	Rhinocerotidae spp. (I)		
<b>ARTIODACTYLA</b>			
Suidae	Babyrousa babyrussa (I) Sus salvanus (I)		
Tayassuidae	Catagonus wagneri (I)	Tayassuidae spp.* -106 (II)	
Hippopotamidae	Choeropsis liberiensis (II)	Hippopotamus amphibius (III, GH)	
Camelidae	Vicugna vicugna -107 ** (I)	Lama guanicoe (II) Vicugna vicugna* +209 °501 (II)	
Tragulidae			Hyemoschus aquaticus (III, GH)
Cervidae	Blastocerus dichotomus (I) Cervus dama mesopotamicus =326 (I) Cervus duvaucelli (I)	Cervus elaphus bactrianus (II)	Cervus elaphus barbarus (III, TN)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Cervus elaphus corsicanus  
Cervus elaphus hanglu (I)  
Cervus eldi (I)  
Cervus porcinus annamiticus =327 (I)  
Cervus porcinus calamianensis =327 (I)  
Cervus porcinus kuhli =327 (I)  
Hippocamelus spp. (I)

Moschus spp. x718  
Muntiacus crinifrons (I)  
Muntiacus feal

Ozotoceros bezoarticus (I)

Pudu pudu (I)

Bovidae

Addax nasomaculatus (I)

Antilocapra americana mexicana (II)  
Antilocapra americana peninsularis (I)  
Antilocapra americana sonoriensis (I)

Bison bison athabascae (I)

Bos gaurus =328 (I)

Bos mutus =329 (I)  
Bos sauveli =330 (I)

Bubalus depressicornis =331 (I)  
Bubalus mindorensis =331 (I)  
Bubalus quarlesi =331 (I)

Capra aegagrus  
Capra falconeri x719

Mazama americana cerasina (III, GT)

Odocoileus virginianus mayensis (III, GT)

Pudu mephistophiles (II)

Ammodorcas clarkei  
Ammotragus lervia (II)  
Antilocapra americana\*

Antilope cervicapra (III, NP)

Boocercus eurycerus =392 (III, GH)

Bos javanicus

Bubalus arnee =393 (III, NP)

Budorcas taxicolor (II)

Allegato A

Capra pyrenaica pyrenaica  
Capricornis sumatraensis (I)

Cephalophus jentinki (I)

Gazella dama (I)

Hippotragus niger variani (I)

Nemorhaedus goral (I)  
Oryx dammah =332 (I)  
Oryx leucoryx (I)

Ovis ammon hodgsoni (I)

Ovis musimon  
Ovis orientalis ophion =333 (I)  
Ovis vignei (I)  
Pantholops hodgsoni (I)

Rupicapra rupicapra balcanica  
Rupicapra rupicapra ornata (I)

Allegato B

Capra ibex  
Capra pyrenaica \*

Cephalophus spp.\* x720

Damaliscus dorcas dorcas (II)  
Damaliscus hunteri

Gazella spp.\* x721

Hemitragus spp.  
Hippotragus equinus (II)

Kobus leche (II)

Ovis ammon\* (II)

Ovis canadensis +211 (II)

Rupicapra rupicapra\*

Tragelaphus buxtoni

Allegato C

Damaliscus lunatus (III, GH)

Tetracerus quadricornis (III, NP)

Tragelaphus spekei (III, GH)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

AVES

STRUTHIONIFORMES

Struthionidae      Struthio camelus +212 (1)

RHEIFORMES

Rheidae            Pterocnemia pennata (1)

Rhea americana x722

CASUARIIFORMES

Casuariidae

Casuariidae spp.

TINAMIFORMES

Tinamidae

Tinamus solitarius (1)

Rhynchotus rufescens x723

SPHENISCIFORMES

Spheniscidae

Spheniscus humboldti (1)

Spheniscus demersus (11)

GAVIIFORMES

Gaviidae

Gaviidae spp.

PODICIPEDIFORMES

Podicipedidae

Podiceps auritus  
Podiceps cristatus  
Podiceps grisegena

Podiceps major

Podiceps nigricollis



Allegato A

Allegato B

Allegato C

Podilymbus gigas (1)

Tachybaptus ruficollis

PROCELLARIIFORMES

Diomedelidae

Diomedea albatrus (1)  
Diomedea amsterdamensis

Podilymbus podiceps

Diomedea exulans  
Diomedea melanophris

Procellariidae

Bulweria bulwerii  
Calonectris diomedea

Daption capense

Fulmarus glacialis

Pterodroma hasitata

Pterodroma mollis feae  
Pterodroma mollis madeira  
Puffinus assimilis  
Puffinus gravis  
Puffinus griseus  
Puffinus puffinus

Hydrobatidae

Hydrobates pelagicus  
Oceanodroma castro  
Oceanodroma leucorhoa

Oceanodroma monorhis

Oceanites oceanicus  
Pelagodroma marina

PELECANIFORMES

Phaethontidae

Phaethon aethereus

Pelecanidae

Pelecanus crispus (1)

Pelecanidae spp.\*

Allegato A

Allegato B

Allegato C

	Pelecanus onocrotalus Pelecanus philippensis		
Sulidae	Morus bassanus Sula abbotti (I)	Sula dactylatra Sula leucogaster	
Phalacrocoracidae	Haliëtor pygmeus Phalacrocorax aristotelis Phalacrocorax carbo		
Fregatidae	Fregata andrewsi (I)	Fregata magnificens	
<b>CICONIIFORMES</b>			
Ardeidae	Ardea cinerea	Agamia agami	
	Ardea humbloti Ardea imperialis Ardea purpurea	Ardea herodias	Ardea goliath (III, GH)
	Ardeola ralloides	Ardea sumatrana Ardeola idae	
	Botaurus stellaris Bubulcus ibis =394 (III, GH)	Botaurus lentiginosus	
	Casmerodius albus =395 (III, GH) Egretta eulophotes Egretta garzetta (III, GH)	Butorides striatus	
	Gorsachius goisagi	Egretta gularis Egretta thula	

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Gorsachius magnificus

Gorsachius melanolophus  
Hydranassa caerulea  
Hydranassa tricolor  
Hydranassa vinaceigula  
Ixobrychus eurhythmus  
Ixobrychus exilis

Ixobrychus minutus

Ixobrychus sturmi

Nycticorax nycticorax

Tigrisoma fasciatum  
Zebrilus undulatus

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex (II)

Scopidae

Scopus umbretta

Ciconiidae

Ciconiidae spp.\* x724

Ciconia ciconia x725  
Ciconia nigra (II)  
Ciconia episcopus stormi  
Jabiru mycteria (I)  
Leptoptilos dubius  
Leptoptilos javanicus  
Mycteria cinerea (I)

Threskiornithidae

Threskiornithidae spp.\* x726

Geronticus calvus (II)  
Geronticus eremita (I)  
Nipponia nippon (I)  
Platalea leucorodia (II)  
Platalea minor  
Plegadis falcinellus  
Thaumatibis gigantea

Phoenicopteridae

Phoenicopteridae spp.\* (II)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Phoenicopterus ruber (11)

ANSERIFORMES

Anhimidae

Anatidae

Anas americana

Anas aucklandica neslotis (1)

Anas discors

Anas laysanensis =334 (1)

Anas oustaleti (1)

Anas rubripes

Anser caerulescens

Anser erythropus

Aythya collaris

Aythya innotata

Chauna chavaria

Aix sponsa

Anas acuta (111, GH)

Anas aucklandica\* x727

Anas bernieri (11)

Anas clypeata =396 (111, GH)

Anas crecca (111, GH)

Anas formosa

Anas penelope (111, GH)

Anas platyrhynchos

Anas querquedula (111, GH)

Anas strepera

Anser albifrons

Anser anser

Anser fabalis

Aythya affinis

Aythya baeri

Aythya ferina

Aythya fuligula

Alopochen aegyptiacus (111, GH)

Anas capensis (111, GH)

Allegato A

Aythya nyroca =397 (III, GH)

Branta canadensis leucopareia (I)

Branta leucopsis

Branta ruficollis (II)

Branta sandvicensis (I)

Cairina scutulata (I)

Cygnus columbianus bewickii

Cygnus cygnus

Marmaronetta angustirostris

Melanitta perspicillata

Mergus albellus

Allegato B

Aythya marila

Branta bernicla

Branta canadensis\*

Bucephala albeola

Bucephala clangula

Bucephala islandica

Clangula hyemalis

Coscoroba coscoroba (II)

Cygnus columbianus\* x728

Cygnus melanocoryphus (II)

Cygnus olor

Dendrocygna arborea (II)

Dendrocygna bicolor =398 (III, GH, HN)

Dendrocygna viduata (III, GH)

Histrionicus histrionicus

Hymenolaimus malacorhynchus

Melanitta fusca

Melanitta nigra

Mergus cucullatus

Mergus merganser

Mergus octosetaceus

Mergus serrator

Mergus squamatus

Neochen jubatus

Allegato C

Cairina moschata (III, HN)

Dendrocygna autumnalis (III, HN)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Oxyura leucocephala (II)

Netta rufina

Nettapus auritus (III, GH)

Rhodonessa caryophyllacea p.e.(I)

Polysticta stelleri

Plectropterus gambensis (III, GH)

Somateria spectabilis

Tadorna cristata

Tadorna ferruginea

Tadorna tadorna

Sarkidiornis melanotos (II)

Somateria mollissima

Pteronetta hartlaubii =399 (III, GH)

FALCONIFORMES

Cathartidae

Gymnogyps californianus (I)

Vultur gryphus (I)

Cathartidae spp.\* x729

Pandionidae

Pandion haliaetus (II)

Accipitridae

Accipiter brevipes (II)

Accipiter gentilis (II)

Accipiter nisus (II)

Aegyptius monachus (II)

Aquila chrysaetos (II)

Aquila clanga (II)

Aquila heliaca (I)

Aquila pomarina (II)

Buteo buteo (II)

Buteo galapagoensis (II)

Buteo ridgwayi (II)

Buteo rufinus (II)

Buteo lagopus (II)

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

Accipitridae spp.\* (II)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Circaetus gallicus (II)  
Circus aeruginosus (II)  
Circus cyaneus (II)  
Circus macrourus (II)  
Circus pygargus (II)  
Elanus caeruleus (II)  
Eutriorchis astur (II)  
Gypaetus barbatus (II)  
Gyps fulvus (II)  
Haliaeetus albicilla (I)  
Haliaeetus leucocephalus (I)  
Haliaeetus pelagicus (II)  
Haliaeetus sanfordi (II)  
Haliaeetus vociferoides (II)  
Harpia harpyja (I)  
Henicopernis infuscata (II)  
Hieraaetus fasciatus (II)  
Hieraaetus pennatus (II)  
Leucopternis lacernulata (II)  
Leucopternis occidentalis (II)  
Milvus migrans (II)  
Milvus milvus (II)  
Neophron percnopterus (II)  
Pernis apivorus (II)  
Pithecophaga jefferyi (I)  
Spilornis cheela kinabaluensis (II)  
Spilornis elgini (II)  
Spizaetus bartelsi (II)

Sagittariidae

Sagittariidae spp. (II)

Falconidae

Falconidae spp.\* (II)

Falco araea (I)  
Falco biarmicus (II)  
Falco cherrug (II)  
Falco columbarius (II)  
Falco eleonora (II)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Falco jugger (I)  
Falco naumanni (II)  
Falco newtoni aldabranus (I)  
Falco peregrinus =336 (I)  
Falco punctatus (I)  
Falco rusticolus (I)  
Falco subbuteo (II)  
Falco tinnunculus (II)  
Falco vespertinus (II)

GALLIFORMES

Megapodiidae

Macrocephalon maleo (I)

Megapodiidae spp.\*

Cracidae

Aburria jacutinga =337 (I)  
Aburria pipile pipile =337 (I)  
Crax alberti (III, CO)  
Crax blumenbachii (I)  
Crax globulosa (III, CO)  
Crax mitu mitu =338 (I)  
Oreophasis derbianus (I)  
Ortalis erythroptera  
Penelope albipennis (I)  
Penelope barbata  
Penelope dabbenei  
Penelope ochrogaster  
Penelopina nigra (III, GT)

Cracidae spp.\* x730

Phasianidae

Agelastes meleagrides (III, GH)

Afropavo congensis

Alectoris chukar

Alectoris barbara

Alectoris graeca

Agriocharis ocellata (III, GT)



Allegato A

Allegato B

Allegato C

Arborophila ardens	Alectoris rufa	
Arborophila rufipectus	Arborophila spp.* x731	
	Argusianus argus (II)	
	Bonasa bonasia	
		Caloperdix oculea (III, MY)
Catreus wallichii (I)		
Colinus virginianus ridgwayi (I)	Coturnix coturnix	
Crossoptilon crossoptilon (I)		
Crossoptilon mantchuricum (I)		
	Cyrtonyx montezumae x732	
Francolinus francolinus	Gallus sonneratii (II)	
	Ithaginis cruentus (II)	
	Lagopus lagopus	
	Lagopus mutus	
Lophophorus spp. (I)	Lophura spp.* x733	
Lophura bulweri		
Lophura edwardsi (I)		
Lophura hatinhensis		
Lophura imperialis (I)		
Lophura swinhoii (I)		
		Melanoperdix nigra (III, MY)
Odontophorus strophium		
Ophrysa superciliosa		
	Pavo muticus (II)	
	Perdix perdix	
	Phasianus colchicus	
	Polyplectron bicalcaratum (II)	

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Polyplectron emphanum (I)

Polyplectron germaini (II)

Polyplectron inopinatum (III, MY)

Rheinardia ocellata -339 (I)

Polyplectron malacense (II)

Rhizothera longirostris (III, MY)

Rollulus rouloul (III, MY)

Syrnaticus ellioti (I)

Syrnaticus humiae (I)

Syrnaticus mikado (I)

Tetrao tetrax

Tetrao urogallus

Tetraogallus caspius (I)

Tetraogallus tibetanus (I)

Tragopan blythii (I)

Tragopan caboti (I)

Tragopan melanocephalus (I)

Tragopan satyra (III, NP)

Tympanuchus cupido attwateri (I)

GRUIFORMES

Mesitornithidae

Mesitornithidae spp.

Turnicidae

Turnix melanogaster (II)

Turnix sylvatica

Pedionomidae

Pedionomus torquatus (II)

Gruidae

Gruidae spp.\* (II)

Bucconyx carunculatus (II)

Grus americana (I)

Grus canadensis x734

Grus grus (II)

Grus japonensis (I)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Grus leucogeranus (I)  
Grus monacha (I)  
Grus nigricollis (I)  
Grus vipio (I)

Psophiidae

Psophiidae spp.

Rallidae

Crex crex

Fulica americana  
Fulica atra

Fulica cristata

Gallinula chloropus  
Gallirallus australis hectori (II)  
Limnocorax flavirostra

Notornis mantelli  
Porphyrio porphyrio

Porphyryula alleni  
Porphyryula martinica  
Porzana carolina

Porzana parva  
Porzana porzana  
Porzana pusilla

Rallus aquaticus

Tricholimnas sylvestris (I)

Rhynochetidae

Rhynochetos jubatus (I)

Otididae

Otididae spp.\* (II)

Chlamydotis undulata (I)  
Choriotis nigriceps (I)  
Houbaropsis bengalensis =340 (I)  
Otis tarda (II)  
Sypheotides indica (II)  
Tetrax tetrax (II)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

CHARADRIIFORMES

Haematopodidae

Haematopus ostralegus

Recurvirostridae

Recurvirostridae spp.\*

Himantopus himantopus  
Himantopus novaezelandiae  
Recurvirostra avosetta

Burhinidae

Burhinus bistriatus (III, GT)

Burhinus oedichnemus

Glareolidae

Cursorius cursor

Glareola maldivarum

Glareola pratincola  
Glareola nordmanni

Pluvianus aegyptius

Charadriidae

Charadrius alexandrinus

Charadrius asiaticus

Charadrius dubius  
Charadrius hiaticula

Charadrius leschenaultii  
Charadrius mongolus  
Charadrius semipalmatus  
Charadrius vociferus

Eudromias morinellus

Pluvialis apricaria  
Pluvialis dominica  
Pluvialis squatarola  
Vanellus gregarius  
Vanellus leucurus

Vanellus spinosus

Vanellus vanellus

Scolopacidae

Actitis hypoleucos  
Actitis macularia  
Arenaria interpres

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Calidris alba  
Calidris alpina

Calidris ferruginea

Calidris maritima

Calidris melanotos  
Calidris minuta

Calidris temminckii

Gallinago media

Limicola falcinellus

Numenius borealis (1)

Numenius tenuirostris (1)  
Phalaropus lobatus

Bartramia longicauda  
Calidris acuminata

Calidris bairdii  
Calidris canutus

Calidris fuscicollis

Calidris mauri

Calidris minutilla  
Calidris pusilla  
Calidris ruficollis  
Calidris subminuta

Calidris tenuirostris  
Catoptrophorus semipalmatus  
Gallinago gallinago

Heteroscelus brevipes

Limnodromus griseus  
Limnodromus scolopaceus  
Limnodromus semipalmatus  
Limosa haemastica  
Limosa lapponica  
Limosa limosa  
Lymnocyptes minimus  
Micropalama himantopus  
Numenius arquata

Numenius minutus  
Numenius phaeopus

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Phalaropus fulicarius

Phalaropus tricolor  
Philomachus pugnax  
Scolopax rusticola  
Tringa erythropus  
Tringa flavipes

Tringa glareola  
Tringa guttifer (1)

Tringa melanoleuca  
Tringa nebularia

Tringa ochropus

Tringa solitaria

Tringa stagnatilis

Tringa totanus  
Tryngites subruficollis

Xenus cinereus

Stercorariidae

Catharacta skua  
Stercorarius longicaudus  
Stercorarius parasiticus  
Stercorarius pomarinus

Laridae

Chlidonias hybridus  
Chlidonias leucopterus  
Chlidonias niger  
Gelocheilidon nilotica  
Hydropogon caspia

Anous stolidus

Larus audouinii  
Larus cachinnans

Larus argentatus  
Larus atricilla

Larus genei  
Larus glaucoides

Larus canus  
Larus cirrocephalus  
Larus delawarensis  
Larus fuscus

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Larus hyperboreus

Larus melanocephalus  
Larus minutus

Larus relictus (1)

Rissa tridactyla  
Sterna albifrons

Sterna dougalli

Sterna hirundo  
Sterna paradisaea

Thalasseus sandvicensis  
Xema sabini

Alcidae

Alca torda  
Alle alle  
Cepphus grylle  
Fratercula arctica  
Uria aalge

COLUMBIFORMES

Pteroclididae

Pterocles alchata

Larus ichthyaetus  
Larus leucophthalmus  
Larus marinus

Larus philadelphia  
Larus pipixcan

Larus ridibundus  
Pagophila alba  
Rhodostethia rosea

Sterna aleutica  
Sterna anaethetus

Sterna elegans  
Sterna forsteri  
Sterna fuscata

Thalasseus bengalensis  
Thalasseus maximus

Uria lomvia

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Columbidae

*Pterocles orientalis*

*Syrnhaptis paradoxus*

*Caloenas nicobarica* (I)

*Claravis godefrida*

*Columba bollii*

*Columba caribaea*

*Columba junoniae*

*Columba trocaz*

*Didunculus strigirostris*

*Drepanoptila holosericea*

*Ducula aurorae*

*Ducula galeata*

*Ducula goliath*

*Ducula mindorensis* (I)

*Ducula whartoni*

*Gallicolumba erythroptera*

*Geotrygon caniceps*

*Leptotila wellsi*

*Nesoenas mayeri* =403 (III, MU)

*Ptilinopus huttoni*

*Ptilinopus roseicapilla*

*Pterocles senegallus*

*Alectroenas* spp.

*Columba livia* (III, GH)

*Columba oenas*

*Columba oliviae*

*Columba palumbus*

*Ducula* spp.\*

*Gallicolumba* spp.\* x735

*Goura* spp. (II)

*Otidiphaps nobilis*

*Columba guinea* (III, GH)

*Columba iriditorques* =402 (III, GH)

*Columba uncinata* (III, GH)

*Oena capensis* (III, GH)



Allegato A

Allegato B

Allegato C

Streptopelia decaocto

Streptopelia orientalis

Streptopelia senegalensis (III, GH)

Streptopelia turtur (III, GH)

Zenaida macroura graysoni

Streptopelia decipiens (III, GH)

Streptopelia roseogrisea (III, GH)

Streptopelia semitorquata (III, GH)

Streptopelia vinacea (III, GH)

Treron calva =404 (III, GH)

Treron waalia (III, GH)

Turtur abyssinicus (III, GH)

Turtur afer (III, GH)

Turtur brehmeri =405 (III, GH)

Turtur tympanistria =406 (III, GH)

PSITTACIFORMES spp.\* -111 x736

PSITTACIFORMES

Amazona agilis (II)

Amazona araucana (I)

Amazona barbadensis (I)

Amazona brasiliensis (I)

Amazona collaria (II)

Amazona dufresniana rhodocorytha (I)

Amazona guildingii (I)

Amazona imperialis (I)

Amazona leucocephala (I)

Amazona pretrei (I)

Amazona tucumana (I)

Amazona ventralis (II)

Amazona versicolor (I)

Amazona vinacea (I)

Amazona vittata (I)

Anodorhynchus spp. (I)

Ara ambigua (I)

Ara glaucogularis =341 (I)

Ara macao (I)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Ara maracana (I)  
Ara militaris (I)  
Ara rubrogenys (I)  
Aratinga euops (II)  
Aratinga guarouba (I)  
Brotogeris pyrrhopterus (II)  
Cacatua moluccensis (I)  
Chamosyna diadema (II)  
Cyanopsitta spixii (I)  
Cyanoramphus auriceps forbesi (I)  
Cyanoramphus novaezelandiae (I)  
Geopsittacus occidentalis p.e.(I)  
Leptosittaca branickii (II)  
Lorius tibialis (II)  
Neophema chrysogaster (I)  
Ognorhynchus icterotis (I)  
Opopsitta diophthalma coxeni -342 (I)  
Pezoporus wallicus (I)  
Pionopsitta pileata (I)  
Probosciger aterrimus (I)  
Prosopelia spp. (II)  
Psephotus chrysopterygius (I)  
Psephotus pulcherrimus p.e.(I)  
Psittacula echo (I)  
Psittacula intermedia (II)  
Psittacus erithacus princeps (I)  
Pyrrhura cruentata (I)  
Pyrrhura hypoxantha (II)  
Rhynchopsitta spp. (I)  
Strigops habroptilus (I)  
Tanygnathus heterurus (II)  
Vini spp. (II)

CUCULIFORMES

Musophagidae

Tauraco bannermani

Musophagidae spp.\* x737

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Tauraco porphyreolophus =343 (II)  
Tauraco ruspolii

Cuculidae

Centropus chlororhynchus  
Clamator glandarius

Cuculus canorus

Coccyzus americanus  
Coccyzus erythrophthalmus

STRIGIFORMES

Tytonidae

Tyto alba (II)  
Tyto soumagnei (I)

Tytonidae spp.\* (II)

Strigidae

Aegolius funereus (II)  
Asio flammeus (II)  
Asio otus (II)  
Athene blewitti (I)  
Athene noctua (II)  
Bubo bubo (II)  
Glaucidium passerinum (II)  
Ninox novaeseelandiae royana (I)  
Ninox squamipila natalis (I)  
Nyctea scandiaca (II)  
Otus gurneyi =344 (I)  
Otus ireneae (II)  
Otus scops (II)  
Strix aluco (II)  
Strix uralensis (II)

Strigidae spp.\* (II)

CAPRIMULGIFORMES

Caprimulgidae

Caprimulgus europaeus  
Caprimulgus ruficollis

Caprimulgus aegyptius

Allegato A

Allegato B

Allegato C

APODIFORMES

Apodidae

Apus apus  
Apus caffer  
Apus melba  
  
Apus pallidus

Chordeiles minor

Apus affinis

Apus pacificus

Chaetura pelagica  
Hirundapus caudacutus

Trochilidae

Glaucis dohrnii =345 (1)

Trochilidae spp.\* (11)

TROGONIFORMES

Trogonidae

Pharomachrus mocinno (1)

Trogonidae spp.\*

CORACIIFORMES

Alcedinidae

Alcedo atthis

Alcedinidae spp.\*

Momotidae

Momotidae spp.

Meropidae

Merops apiaster

Meropidae spp.\*

Coraciidae

Coracias garrulus

Coraciidae spp.\*

Upupidae

Upupa epops

Bucerotidae

Bucerotidae spp.\* x738

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Buceros bicornis homrai (1)  
Rhinoplax vigil (1)

PICIFORMES

Capitonidae

Seemornis ramphastinus (III, CO)

Ramphastidae

Ramphastidae spp. x739

Picidae

Campephilus imperialis (1)  
Campephilus principalis  
Dryocopus javensis richardsi (1)  
Dryocopus martius  
Jynx torquilla  
Picoides leucotos  
Picoides major  
Picoides medius  
Picoides minor  
Picoides syriacus  
Picoides tridactylus  
Picus canus  
Picus viridis  
Sapheopipo noguchii

Sphyrapicus varius

PASSERIFORMES

Cotingidae

Cotinga maculata (1)  
Xipholena atropurpurea (1)

Cotingidae spp.\* x740

Pittidae

Pitta gurneyi (1)  
Pitta kochi (1)

Pittidae spp.\* x741

Atrichornithidae

Atrichornis clamorus (1)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Alaudidae

Calandrella cinerea brachydactyla  
Calandrella rufescens  
Chersophilus duponti  
Eremophila alpestris

Galerida cristata  
Galerida theklae  
Lullula arborea

Melanocorypha calandra

Alaemon alaudipes  
Alauda arvensis  
Ammodramus cincturus

Eremophila blythi

Melanocorypha bimaculata

Melanocorypha leucoptera  
Melanocorypha yeltoniensis

Hirundinidae

Cecropis daurica  
Delichon urbica  
Hirundo rustica

Pseudochelidon sirintarae (1)  
Ptyonoprogne rupestris  
Riparia riparia

Petrochelidon pyrrhonota

Motacillidae

Anthus berthelotii  
Anthus campestris  
Anthus cervinus

Anthus hodgsoni  
Anthus pratensis  
Anthus novaeseelandiae richardi  
Anthus spinoletta\*\*

Anthus godlewskii  
Anthus gustavi

Anthus trivialis  
Motacilla alba

Anthus spinoletta rubescens

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Motacilla cinerea

Motacilla flava

Motacilla citreola

Pycnonotus barbatus

Pycnonotidae

Laniidae

Lanius collurio\*\*

Lanius collurio isabellinus

Lanius cristatus

Lanius excubitor

Lanius minor

Lanius nubicus

Lanius senator

Bombycillidae

Bombycilla garrulus

Cinclidae

Cinclus cinclus

Troglodytidae

Troglodytes troglodytes

Mimidae

Mimodes graysoni

Ramphocinclus brachyurus

Dumetella carolinensis

Toxostoma rufum

Prunellidae

Prunella collaris

Prunella modularis

Prunella montanella

Muscicapidae

Acrocephalus arundinaceus

Acrocephalus aedon

Acrocephalus agricola

Acrocephalus paludicola

Acrocephalus palustris

Acrocephalus schoenobaenus

Acrocephalus scirpaceus

Acrocephalus dumetorum

Allegato A

Alethe choloensis  
Bebornis rodericanus (III, MU)

Cettia cetti  
Cisticola juncidis

Copsychus sechellarum  
Dasyornis broadbenti litoralis p.e. (I)  
Dasyornis longirostris (I)  
Erithacus lusciniola  
Erithacus megarhynchos  
Erithacus rubecula  
Erithacus svecicus  
Erythropygia galactotes  
Ficedula albicollis  
Ficedula hypoleuca  
Ficedula parva

Hippolais icterina  
Hippolais olivetorum  
Hippolais pallida  
Hippolais polyglotta

Llocichla omeiensis

Locustella fluviatilis

Locustella luscinioides  
Locustella naevia

Lusciniola melanopogon

Allegato B

Catharus fuscescens  
Catharus guttatus  
Catharus minimus  
Catharus ustulatus

Conostoma oemodium

Hippolais caligata

Hylocichla mustelina  
Irania gutturalis  
Lelothrix spp.

Locustella certhiola  
Locustella fasciolata

Locustella lanceolata

Luscinia calliope

Allegato C



Allegato A

Monticola saxatilis  
Monticola solitarius

Muscicapa striata  
Myadestes lanaiensis =480  
Myadestes myadestinus =481  
Mylagra freycineti

Oenanthe hispanica  
Oenanthe isabellina

Oenanthe leucura  
Oenanthe oenanthe

Panurus biarmicus

Phaeornis palmeri

Phoenicurus ochruros  
Phoenicurus phoenicurus  
Phylloscopus bonelli  
Phylloscopus borealis  
Phylloscopus collybita

Phylloscopus inornatus

Phylloscopus proregulus

Phylloscopus sibilatrix  
Phylloscopus trochiloides  
Phylloscopus trochilus  
Picathartes spp. (1)  
Pomarea dimidiata  
Pomarea nigra

Allegato B

Muscicapa latirostris

Nitaira ruecki =346 (11)  
Oenanthe deserti

Oenanthe leucopyga

Oenanthe pleschanka

Paradoxornis spp.

Phoenicurus moussieri

Phylloscopus fuscatus

Phylloscopus nitidus

Phylloscopus schwarzi

Allegato C

Allegato A

Regulus ignicapillus  
Regulus regulus  
Saxicola dacotiae  
Saxicola rubetra  
Saxicola torquata  
Sylvia atricapilla  
Sylvia borin  
Sylvia cantillans  
Sylvia communis  
Sylvia conspicillata  
Sylvia curruca  
Sylvia hortensis  
Sylvia melanocephala

Sylvia nisoria  
Sylvia rueppellii  
Sylvia sarda  
Sylvia undata

Terpsiphone corvina

Turdus helleri

Turdus torquatus

Allegato B

Sylvia mystacea  
Sylvia nana

Tarsiger cyanurus

Turdus iliacus

Turdus merula  
Turdus migratorius  
Turdus naumanni  
Turdus obscurus  
Turdus pallidus  
Turdus philomelos  
Turdus pilaris  
Turdus ruficollis

Turdus unicolor  
Turdus viscivorus  
Zoothera dauma  
Zoothera naevia

Allegato C

Tchitrea bourbonnensis =407 (III, MU)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Zoothera sibirica

Aegithalidae      Aegithalos caudatus

Remizidae        Remiz pendulinus

Paridae           Parus ater  
                    Parus caeruleus  
                    Parus cristatus

Parus cyanus

Parus lugubris  
Parus major  
Parus montanus  
Parus palustris

Sittidae          Sitta europaea  
                    Sitta krueperi  
                    Sitta neumayer  
                    Sitta whiteheadi  
                    Tichodroma muraria

Certhiidae        Certhia brachydactyla  
                    Certhia familiaris

Nectariniidae    Nectariniidae spp.\*

Anthreptes pallidigaster  
Anthreptes rectirostris rubritorques  
Nectarinia afra prigoginei  
Nectarinia loveridgei

Zosteropidae    Zosterops albogularis (1)

Meliphagidae    Meliphaga cassidix (1)  
                    Moho bishopi  
                    Moho braccatus

Emberizidae      Ammodramus sandwichensis

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Calcarius lapponicus

Emberiza caesia  
Emberiza calandra

Emberiza cia

Emberiza cirius  
Emberiza citrinella  
Emberiza hortulana

Emberiza melanocephala

Emberiza pusilla

Emberiza schoeniclus

Incaeziza pulchra

Nemosia rourei

Plectrophenax nivalis  
Tangara fastuosa

Emberiza aureola  
Emberiza bruniceps

Emberiza chrysophrys

Emberiza cineracea

Emberiza leucocephala

Emberiza pallasii

Emberiza rustica

Emberiza spodocephala  
Emberiza striolata  
Gubernatrix cristata (II)

Junco hyemalis  
Melospiza melodia

Paroaria spp. x742  
Passerella iliaca  
Passerina cyanea  
Pheucticus ludovicianus  
Pipilo erythrophthalmus

Thraupinae spp.\* -190  
Zonotrichia albicollis  
Zonotrichia leucophrys

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Parulidae

Dendroica coronata  
Dendroica fusca  
Dendroica magnolia  
Dendroica pensylvanica  
Dendroica petechia  
Dendroica striata  
Dendroica tigrina  
Dendroica virens  
Geothlypis trichas  
Mniotilta varia  
Parula americana  
Setophaga ruticilla  
Seiurus aurocapillus  
Seiurus noveboracensis  
Vermivora chrysoptera  
Vermivora peregrina  
Wilsonia citrina  
Wilsonia pusilla

Drepanididae

Hemignathus lucidus  
Hemignathus obscurus  
Hemignathus wilsoni  
Loxops maculata  
Psittirostra psittacea

Vireonidae

Vireo olivaceus  
Vireo philadelphicus

Icteridae

Dolichonyx oryzivorus  
Icterus galbula  
Quiscalus quiscula

Xanthopsar flavus (III, UY)

Fringillidae

Acanthis cannabina  
Acanthis flammea  
Acanthis flavirostris

Acanthis hornemanni

Allegato A

Carduelis carduelis  
Carduelis chloris  
Carduelis cucullata =347 (I)  
Carduelis spinus

Carpodacus erythrinus

Coccothraustes coccothraustes  
Fringilla coelebs  
Fringilla montifringilla  
Fringilla teydea

Loxia curvirostra

Loxia pytyopsittacus  
Loxia scotica =482

Pyrrhula pyrrhula  
Rhodopechys githaginea  
Serinus canaria  
Serinus citrinella

Serinus pusillus  
Serinus serinus

Estrilidae

Allegato B

Carduelis yarrellii =347 (II)

Carpodacus roseus

Hesperiphona vespertina

Loxia leucoptera

Pinicola enucleator

Allegato C

Serinus gularis (III, GH)  
Serinus leucopygius (III, GH)  
Serinus mozambicus (III, GH)

Amadina fasciata (III, GH)  
Amandava subflava =408 (III, GH)  
Estrilda astrild (III, GH)  
Estrilda caerulescens (III, GH)  
Estrilda melpoda (III, GH)  
Estrilda troglodytes (III, GH)  
Lagonosticta larvata =409 (III, GH)  
Lagonosticta rara (III, GH)  
Lagonosticta rubricata (III, GH)  
Lagonosticta rufopicta (III, GH)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Ploceidae

Foudia flavicans  
Foudia rubra

Malimbus ibadanensis

Poephila cincta cincta (II)

Lagonosticta senegala (III, GH)  
Lonchura bicolor =410 (III, GH)  
Lonchura cucullata =410 (III, GH)  
Lonchura fringilloides =410 (III, GH)  
Lonchura malabarica =411 (III, GH)  
Mandingoa nitidula =412 (III, GH)  
Nesocharis capistrata (III, GH)  
Nigrita bicolor (III, GH)  
Nigrita canicapilla (III, GH)  
Nigrita fusconota (III, GH)  
Nigrita luteifrons (III, GH)  
Ortygospiza atricollis (III, GH)  
Parmoptila woodhousei =413 (III, GH)  
Pholidornis rushiae (III, GH)

Pyrenestes ostrinus =414 (III, GH)  
Pytilia hypogrammica (III, GH)  
Pytilia phoenicoptera (III, GH)  
Spermophaga haematina (III, GH)  
Uraeginthus bengalus =415 (III, GH)

Amblyospiza albifrons (III, GH)  
Anomalospiza imberbis (III, GH)  
Bubalornis albirostris =416 (III, GH)  
Euplectes afer =417 (III, GH)  
Euplectes ardens =418 (III, GH)  
Euplectes hordeaceus (III, GH)  
Euplectes macrourus =419 (III, GH)  
Euplectes orix =420 (III, GH)

Malimbus cassini (III, GH)

Malimbus malimbicus (III, GH)  
Malimbus nitens (III, GH)  
Malimbus rubriceps =421 (III, GH)  
Malimbus rubricollis (III, GH)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Montifringilla nivalis  
Passer domesticus

Passer hispaniolensis  
Passer montanus

Petronia petronia

Ploceus golandi

Malimbus scutatus (III, GH)

Passer griseus =422 (III, GH)

Petronia dentata (III, GH)

Plocepasser superciliosus (III, GH)  
Ploceus albinucha (III, GH)  
Ploceus aurantius (III, GH)  
Ploceus cucullatus =423 (III, GH)

Ploceus heuglini =424 (III, GH)  
Ploceus luteolus =425 (III, GH)  
Ploceus melanocephalus =426 (III, GH)  
Ploceus nigerrimus (III, GH)  
Ploceus nigricollis (III, GH)  
Ploceus pelzelni (III, GH)  
Ploceus preussi (III, GH)  
Ploceus superciliosus (III, GH)  
Ploceus tricolor (III, GH)  
Ploceus velatus =427 (III, GH)  
Quelea erythrops (III, GH)  
Sporopipes frontalis (III, GH)  
Vidua chalybeata =428 (III, GH)  
Vidua interjecta (III, GH)  
Vidua larvaticola (III, GH)  
Vidua macroura (III, GH)  
Vidua paradisaea =429 (III, GH)  
Vidua raricola (III, GH)  
Vidua togoensis (III, GH)  
Vidua wilsoni (III, GH)

Sturnidae

Apionis cinerascens

Leucopsar rothschildi (I)

Gracula religiosa



Allegato A

Allegato B

Allegato C

Sturnus roseus

Sturnus unicolor  
Sturnus vulgaris

Oriolidae

Oriolus oriolus

Paradisæidae

Paradisæidae spp. (11)

Corvidae

Corvus corax

Corvus corone  
Corvus frugilegus  
Corvus monedula  
Corvus ruficollis

Corvus tropicus  
Cyanopica cyana

Garrulus glandarius

Nucifraga caryocatactes

Pica pica

Pyrrhonorax graculus  
Pyrrhonorax pyrrhonorax

Allegato A

Allegato B

Allegato C

REPTILIA

TESTUDINATA

Dermatemydidae

Dermatemys mawii (II)

Chelydridae

Macrocllemmys temminckii

Emydidae

Batagur baska (I)  
Callagur borneoensis

Clemmys muhlenbergi (II)  
Cuora criskarannarum  
Cuora pani

Emys orbicularis  
Geoclemmys hamiltonii (I)  
Kachuga tecta tecta (I)  
Mauremys caspica  
Mauremys leprosa  
Melanocheilus tricarinata =348 (I)  
Morenia ocellata (I)

Rhinoclemmys spp.  
Terrapene spp.\*

Terrapene coahuila (I)

Trachemys scripta elegans

Testudinidae

Testudinidae spp.\* (II)

Geochelone elephantopus =349 (I)  
Geochelone radiata =349 (I)  
Geochelone yniphora =349 (I)  
Gopherus flavomarginatus (I)  
Homopus bergeri (II)  
Malacochersus tornieri (II)  
Psammobates geometricus =349 (I)  
Pyxis planicauda (II)  
Testudo graeca (II)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

	Testudo hermanni (II)		
	Testudo marginata (II)		
Cheloniidae	Cheloniidae spp. (I)		
Dermochelyidae	Dermochelys coriacea (I)		
Trionychidae	Lissemys punctata punctata (I)		
	Trionyx ater (I)		
	Trionyx gangeticus (I)		
	Trionyx hurum (I)		
	Trionyx nigricans (I)		Trionyx triangulis (III, GH)
Pelomedusidae		Erymnochelys madagascariensis =350 (II)	
		Peltocephalus dumerillianus =350 (II)	Pelomedusa subrufa (III, GH)
			Pelusios adansonii (III, GH)
			Pelusios castaneus (III, GH)
			Pelusios gabonensis =430 (III, GH)
			Pelusios niger (III, GH)
	Podocnemis lewyana (II)	Podocnemis spp*. (II)	
Chelidae	Pseudemydura umbrina (I)		
CROCODYLIA		CROCODYLIA spp.* =351 (II)	
Alligatoridae	Alligator sinensis (I)		
	Caiman crocodilus apaporlensis (I)		
	Caiman latirostris (I)		
	Melanosuchus niger (I)		
Crocodylidae	Crocodylus acutus (I)		
	Crocodylus cataphractus** -112 (I)		
	Crocodylus intermedius (I)		

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Crocodylus moreletii (1)  
Crocodylus niloticus\*\* -113 (1)  
Crocodylus novaeguineae mindorensis (1)  
Crocodylus palustris (1)  
Crocodylus porosus\*\* -114 (1)  
Crocodylus rhombifer (1)  
Crocodylus siamensis (1)  
Osteoiaemus tetraspis\*\* -115 (1)  
Tomistoma schlegelii (1)

Gavialidae Gavialis gangeticus (1)

RHYNCHOCEPHALIA

Sphenodontidae Sphenodon spp. x743 (1)

SAURIA

Gekkonidae  
Cyrtopodion kotschyi  
Phelsuma edwardnewtonii (11)  
Phelsuma guentheri (11)  
Phyllodactylus europaeus  
Rhacodactylus spp.  
Tarentola angustimentalis  
Tarentola boettgeri  
Tarentola delalandii  
Tarentola gomerensis

Agamidae  
Stellio stellio  
Ceratophora tennentii  
Chlamydosaurus kingii  
Hydrosaurus spp.  
Uromastyx spp. (11)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Chamaeleonidae

Chamaeleo chamaeleon (11)

Bradypodion spp. =352 (11)  
Chamaeleo spp.\* (11)

Iguanidae

Anolis roosevelti  
Brachylophus spp. (1)

Amblyrhynchus cristatus (11)  
Anolis equestris

Cyclura spp. (1)  
Gambelia silius

Conolophus spp. (11)

Sauromalus varius (1)

Iguana spp. (11)  
Oplurus spp.  
Phrynosoma coronatum blainvilliei (11)

Lacertidae

Algyroides fitzingeri  
Algyroides marchi  
Algyroides moreoticus  
Algyroides nigropunctatus  
Gallotia atlantica  
Gallotia galloti  
Gallotia simonyi (1)  
Gallotia stehlini  
Lacerta agilis  
Lacerta bedriagae  
Lacerta danfordi  
Lacerta dugesi  
Lacerta graeca  
Lacerta horvathi  
Lacerta monticola  
Lacerta schreiberi  
Lacerta trilineata  
Lacerta viridis  
Ophisops elegans  
Podarcis erhardii

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Podarcis filifolensis  
Podarcis hispanica atrata  
Podarcis lilfordi (II)  
Podarcis melisellensis  
Podarcis milensis  
Podarcis muralis  
Podarcis peloponnesiaca  
Podarcis pityusensis (II)  
Podarcis sicula  
Podarcis taurica  
Podarcis tiliguerta  
Podarcis wagleriana

Cordylidae

Cordylus spp. (II)  
Pseudocordylus spp. (II)  
Zonosaurus spp.

Telidae

Callopistes palluma  
Cnemidophorus hyperythrus (II)  
Crocodilurus lacertinus (II)  
Dracaena spp. (II)  
Tupinambis spp. (II)

Scincidae

Ablepharus kitaibelii  
Chalcides bedriagai  
Chalcides occidentalis  
Chalcides ocellatus  
Chalcides sexlineatus  
Chalcides viridianus  
  
Ophiomorus punctatissimus

Corucia zebrata

Anguidae

Ophisaurus apodus

Xenosauridae

Shinisaurus crocodilurus (II)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Helodermatidae

Heloderma spp. (II)

Varanidae

Varanus spp.\* =483

Varanus bengalensis (I)  
Varanus flavescens (I)  
Varanus griseus (I)  
Varanus komodoensis (I)  
Varanus olivaceus =483 (II)

SERPENTES

Boidae

Boidae spp.\* (II)

Acrantophis spp. (I)  
Boa constrictor occidentalis =353 (I)  
Bolyeria multocarinata (I)  
Casarea dussumieri (I)  
Epicrates inornatus (I)  
Epicrates monensis (I)  
Epicrates subflavus (I)  
Eryx jaculus (II)  
Python molurus molurus (I)  
Sanzinia madagascariensis (I)

Colubridae

Atretium schistosum (III, IN)  
Cerberus rhynchops (III, IN)

Clelia clelia =354 (II)

Coluber caspius  
Coluber hippocrepis  
Coluber jugularis  
Coluber laurenti  
Coluber najadum  
Coluber nummifer  
Coluber viridiflavus  
Coronella austriaca

Cyclagras gigas =355 (II)

Eirenis modesta

Elachistodon westermanni (II)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Elaphe longissima  
Elaphe quatuorlineata  
Elaphe situla

Enhydris spp.  
Homalopsis buccata  
Langaha spp.

Natrix natrix cetti  
Natrix natrix corsa  
Natrix tessellata

Ptyas mucosus (II)

Telescopus fallax

Xenochrophis piscator =431 (III, IN)

Elapidae

Hoplocephalus bungaroides (II)

Micrurus diastema (III, HN)  
Micrurus nigrocinctus (III, HN)

Naja naja oxiana (II)

Naja naja\* (II)

Ophiophagus hannah (II)

Viperidae

Agkistrodon bilineatus (III, HN)

Bothrops asper (III, HN)

Bothrops insularis

Bothrops nasutus (III, HN)  
Bothrops nummifer (III, HN)  
Bothrops ophryomegas (III, HN)  
Bothrops schlegelii (III, HN)  
Crotalus durissus (III, HN)

Vipera ammodytes

Crotalus unicolor  
Crotalus willardi  
Trimeresurus wiroti  
Vipera albizona

Vipera bornmuelleri  
Vipera bulgardaghica  
Vipera kaznakovi



Allegato A

Allegato B

Allegato C

Vipera latifili

Vipera seoanni  
Vipera schweizeri  
Vipera ursinii x744

Vipera xanthina

Vipera raddei

Vipera wagneri

Vipera russelii (III, IN)

AMPHIBIA

ANURA

Bufo

Atelopus varius zeteki (I)  
Bufo calamita  
Bufo periglenes  
  
Bufo superciliaris (I)  
Bufo viridis  
Nectophrynoides spp. (I)

Bufo retiformis (II)

Dendrobates

Dendrobates spp. (II)  
Phyllobates spp. (II)

Discoglossidae

Alytes cisternasii  
Alytes muletensis  
Alytes obstetricans  
Bombina bombina  
  
Bombina variegata  
Discoglossus galganoi  
Discoglossus jeanneae  
Discoglossus montalentii  
Discoglossus pictus

Bombina fortinuptialis  
Bombina maxima  
Bombina microdeladigitata  
Bombina orientalis

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Discoglossus sardus

Hylidae

Hyla arborea  
Hyla meridionalis  
Hyla sarda

Microhylidae

Dyscophus antongilii (I)

Dyscophus spp.\*

Myobatrachidae

Rheobatrachus silus (II)

Rheobatrachus spp.\* (II)

Pelobatidae

Pelobates cultripes  
Pelobates fuscus  
Pelobates syriacus

Ranidae

Conraua goliath

Conraua robusta  
Mantella spp.

Mantella aurantiaca

Rana arfaki

Rana arvalis

Rana blythi  
Rana boulengeri  
Rana cancrivora  
Rana catesbeiana  
Rana crassa

Rana dalmatina

Rana esculenta

Rana graeca

Rana grunniens  
Rana gryllo  
Rana hexadactyla (II)  
Rana heckscheri

Rana iberica  
Rana italica  
Rana latastei  
Rana lessonae

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Rana macrodon  
Rana occipitalis  
Rana perezii  
Rana phrynoides  
Rana ridibunda  
Rana rugulosa  
Rana temporaria  
Rana tigrina (II)

CAUDATA

Ambystomatidae

Ambystoma dumerilii (II)  
Ambystoma mexicanum (II)

Cryptobranchidae

Andrias spp. -356 (I)

Plethodontidae

Speleomantes ambrosii  
Speleomantes flavus  
Speleomantes genei  
Speleomantes imperialis  
Speleomantes italicus  
Speleomantes supramontes

Proteidae

Proteus anguinus

Salamandridae

Chioglossa lusitana

Cynops pyrrhogaster

Euproctus asper  
Euproctus montanus  
Euproctus platycephalus  
Salamandra atra  
Salamandra aurorae  
Salamandra lanzai  
Salamandra luschani  
Salamandrina terdigitata  
Triturus carnifex

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Triturus cristatus  
Triturus italicus  
Triturus karelinii  
Triturus marmoratus

PISCES

PETROMYZONTIFORMES

Petromyzontidae

Lampetra fluviatilis  
Lethenteron zanandrai

CERATODONTIFORMES

Ceratodidae

Neoceratodus forsteri (II)

COELACANTHIFORMES

Coelacanthidae

Latimeria chalumnae (I)

ACIPENSERIFORMES

Acipenseridae

Acipenser brevirostrum (I)  
Acipenser naccarii

Acipenser nudiiventris  
Acipenser oxyrinchus (II)  
Acipenser ruthenus  
Acipenser stellatus

Acipenser sturio (I)

Huso huso

OSTEOGLOSSIFORMES

Osteoglossidae

Arapaima gigas (II)  
Heterotis niloticus

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Scleropages formosus\*\* -116 (1)

Scleropages formosus\* +214 (11)

CLUPEIFORMES

Clupeidae

Alosa alosa  
Alosa fallax

CYPRINIFORMES

Cyprinidae

Anaocypris hispanica

Barbus barbus  
Barbus meridionalis  
Barbus plebejus  
Caecobarbus geertsii (11)  
Ctenopharyngodon idella  
Hypophthalmichthys molitrix

Probarbus jullieni (1)

Rasbora kalachroma  
Rhodeus sericeus

Catostomidae

Chasmistes cujus (1)

SILURIFORMES

Silbeidae

Pangasianodon gigas (1)

Siluridae

Silurus aristotelis

SALMONIFORMES

Coregonidae

Coregonus oxyrhynchus

Coregonus spp.\*

Salmonidae

Hucho hucho  
Salmo salar  
Thymallus thymallus

Allegato A

Allegato B

Allegato C

**ATHERINIFORMES**

**Cyprinodontidae**

**Crenichthys spp.**  
**Cynolebias constanciae (II)**  
**Cynolebias marmoratus p.e. (II)**  
**Cynolebias minimus (II)**  
**Cynolebias opalescens p.e. (II)**  
**Cynolebias splendens (II)**  
**Cyprinodon bovinus**  
**Cyprinodon diabolis**  
**Cyprinodon elegans**  
**Cyprinodon eremus**  
**Cyprinodon latifasciatus**  
**Cyprinodon macularius**  
**Cyprinodon milleri**  
**Cyprinodon nevadensis**  
**Cyprinodon radiosus**  
**Cyprinodon tularosa**  
**Empetrichthys spp.**

**Valencia hispanica**

**Anablepidae**

**Anableps anableps**

**SYNGNATHIFORMES**

**Centriscidae**

**Aeoliscus punctulatus**  
**Aeoliscus strigatus**  
**Centriscus scutatus**

**Solenostomidae**

**Solenostomus armatus**  
**Solenostomus cyanopterus**  
**Solenostomus paegnis**  
**Solenostomus paradoxus**

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Syngnathidae

PERCIFORMES

Serranidae

Centrarchidae

Percidae

Zingel asper

Ehipplidae

Sciaenidae

Cynoscion macdonaldi (1)

Chaetodontidae

Doryrampus dactyliophorus

Hemanthias carberryi  
Pseudanthias luzonensis  
Pseudanthias hypselosomus  
Pseudanthias rubrizonatus

Lepomis spp.

Gymnocephalus schraetzer

Zingel zingel

Platax pinnatus

Chaetodon austriacus  
Chaetodon baronessa  
Chaetodon bennetti  
Chaetodon citrinellus  
Chaetodon larvatus  
Chaetodon melapterus  
Chaetodon meyeri  
Chaetodon ocellicaudatus  
Chaetodon octofasciatus  
Chaetodon ornatissimus  
Chaetodon plebius  
Chaetodon reticulatus  
Chaetodon speculum  
Chaetodon triangulum  
Chaetodon trifasciatis  
Chaetodon trifasciatus  
Chaetodon zanzibarensis

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Pomacanthidae

Heniochus chrysostomus  
Parachaetodon ocellatus

Apolemichthys arcuatus  
Centropyge multifasciatus  
Chaetodontoplus mesoleucus

Labridae

Anampses caeruleopunctatus  
Anampses chrysocephalus  
Anampses cuvier  
Anampses elegans  
Anampses geographicus  
Anampses lennardi  
Anampses lineatus  
Anampses melanurus  
Anampses meleagrides  
Anampses neoguinaicus  
Anampses rubrocaudatus  
Cirrhitlabrus cyanopleura  
Cirrhitlabrus lubbocki  
Cirrhitlabrus rubripinnis  
Labroides pectoralis  
Labroides pthirophagus  
Labroides rubrolabiatus  
Labropsis alleni  
Labropsis australis  
Labropsis micronesica  
Labropsis xanthonota  
Macropharyngodon choati  
Macropharyngodon cyanoguttatus  
Macropharyngodon geoffroyi  
Macropharyngodon negrosensis  
Macropharyngodon ornatus  
Microlabrichthys bartletti  
Microlabrichthys bicolor  
Microlabrichthys dispar  
Microlabrichthys evansi



Allegato A

Allegato B

Allegato C

Microlabrichthys ignitus  
Microlabrichthys imeldae  
Microlabrichthys pascalus  
Microlabrichthys smithvanizi  
Microlabrichthys thompsoni  
Microlabrichthys tuka  
Miralabrichthys spp.  
Paracheilinus lineopunctatus  
Pseudojulioides cerasinus  
Pseudojulioides elongatus  
Pseudojulioides erythrops  
Stethojulis spp.

Acanthuridae

Acanthurus triostegus

Zanclidae

Zanclus canescens

Belontiidae

Betta bellica  
Malpulutta kretseri

Luciocephalidae

Luciocephalidae spp.

TETRAODONTIFORMES

Balistidae

Oxymonacanthus longirostris

Triacanthidae

Triacanthidae spp.

ECHINODERMATA

ECHINOIDEA

AULODONTA

Centrostephanus longispinus

Allegato A

Allegato B

Allegato C

ARTHROPODA

INSECTA

COLEOPTERA

Carabidae	Carabus olympiae
Dytiscidae	Dytiscus latissimus Graphoderus bilineatus
Lucanidae	Lucanus cervus
Scarabaeidae	Osmoderma eremita
Buprestidae	Buprestis splendens
Cucujidae	Cucujus cinnaberinus
Cerambycidae	Cerambyx cerdo Rosalia alpina

LEPIDOPTERA

Papilionidae	Atrophaneura palu Baronia brevicornis Bhutanitis spp. (11) Graphium sandawanum Graphium stresemanni Ornithoptera spp.* =357 (11)
	Ornithoptera alexandrae (1) Papilio alexanor
	Papilio aristodemus ponceanus Papilio benguetanus
	Papilio chikae (1) Papilio esperanza

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Papilio homerus (1)  
Papilio hospiton (1)

Parnassius apollo (11)  
Parnassius mnemosyne  
Plebicula golgus  
Proserpinus prosperpina

Zerynthia polyxena

Lycaenidae

Lycaena dispar  
Maculinea arion  
Maculinea nausithous  
Maculinea teleus

Satyridae

Coenonympha hero  
Coenonympha oedippus  
Erebia calcaria  
Erebia christi  
Erebia sudetica  
Lopinga achine  
Melanargia arge

Nymphalidae

Apatura metis  
Euphydryas aurinia  
Fabriciana elisa  
Hypodryas maturna

Lasiocampidae

Eriogaster catax

Papilio grose-smithi

Papilio maraho  
Papilio morondavana  
Papilio neumoegeni  
Parides ascanius  
Parides hahneli

Teinopalpus spp. (11)  
Trogonoptera spp. =357 (11)  
Troides spp. =357 (11)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Saturniidae

Graellsia isabelae

Sphingidae

Hyles hippophaes

MANTODEA

Mantidae

Apteromantis aptera

ODONATA

Coenagrionidae

Coenagrion mercuriale

Lestidae

Sympecma braueri

Aeshnidae

Aeshna viridis

Gomphidae

Gomphus graslinii  
Lindenia tetraphylla  
Ophiogomphus cecilia  
Stylurus flavipes

Cordulegasteridae

Cordulegaster trinacriae

Corduliidae

Macromia splendens  
Oxygastra curtisii

Libellulidae

Leucorrhinia albifrons  
Leucorrhinia caudalis  
Leucorrhinia pectoralis

ORTHOPTERA

Tettigoniidae

Baetica ustulata  
Saga pedo

Allegato A

Allegato B

Allegato C

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma smithi (II)

Dipluridae

Macrothele calpeiana

CRUSTACEA

DECAPODA

Astacidae

Astacus astacus  
Austropotamobius pallipes  
Austropotamobius torrentium

Scyllaridae

Scyllarides latus

ANNELIDA

HIRUDINOIDEA

ARHYNCHOBDELLAE

Hirudinidae

Hirudo medicinalis (II)

MOLLUSCA

BIVALVIA

ANISOMYARIA

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Mytilidae

Lithophaga lithophaga

Pholas dactylus

Pinnidae

Pinna nobilis

VENEROIDA

Tridacnidae

Tridacnidae spp. (II)

UNIONOIDA

Unionidae

Conradilla caelata (I)

Cyprogenia aberti (II)

Dromus dromas (I)

Epioblasma curtisi =358 (I)

Epioblasma fiorentina =358 (I)

Epioblasma sampsoni =358 (I)

Epioblasma sulcata perobliqua =358 (I)

Epioblasma torulosa gubernaculum =358 (I)

Epioblasma torulosa rangiana =358 (II)

Epioblasma torulosa torulosa =358 (I)

Epioblasma turgidula =358 (I)

Epioblasma walkeri =358 (I)

Fusconaia cuneolus (I)

Fusconaia edgariana (I)

Fusconaia subrotunda (II)

Lampsilis brevicula (II)

Lampsilis higginsii (I)

Lampsilis orbiculata orbiculata (I)

Lampsilis satura (I)

Lampsilis virescens (I)

Lexingtonia dolabelloides (II)

Microcondylaea compressa

Plethobasus cicatricosus (I)

Plethobasus cooperianus (I)

Pleurobema clava (II)

Pleurobema plenus (I)

Potamilus capax =359 (I)

Quadrula intermedia (I)

Quadrula sparsa (I)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Unio crassus

Unio elongatulus

Unio nickliniana (1)

Unio tampicoensis tecomatensis (1)

Villosa trabalis =361 (1)

Margaritiferidae

Margaritiferra auricularia

Margaritifera margaritifera

GASTROPODA

PROSOBRANCHIA

Patellidae

Patella feruginea

STYLOMMATOPHORA

Achatinellidae

Achatinella spp. (1)

Partulidae

Partula spp.

Chondrinidae

Leiostylia abbreviata

Leiostylia cassida

Leiostylia corneocostata

Leiostylia gibba

Leiostylia lamellosa

Arionidae

Geomalacus maculosus

Endodontidae

Discus defloratus

Discus gueriniianus

Camaenidae

Papustylia pulcherrima =362 (11)

Paryphantidae

Paryphanta spp. +215 (11)

Helicidae

Caseolus calculus

Caseolus commixta

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Discula leacockiana  
Discula tabellata  
Discula testudinalis  
Discula turricula  
Geomitra monoziana

Helix pomatia

Helix subplicata

Elonidae

Elona quimperiana

CNIDARIA

ANTHOZOA

GORGONACEA

Corallidae

Corallium rubrum °502

ANTIPATHARIA

ANTIPATHARIA spp. (11)

SCLERACTINIA

SCLERACTINIA spp. °502 (11)

HYDROZOA

ATHECATA

Milleporidae

Milleporidae spp. °502 (11)

Stylasteridae

Stylasteridae spp. °502 (11)

ALCYONARIA

COENOTHECALIA

Coenothecalia spp. °502 (11)

STOLONIFERA



Allegato A

Allegato B

Allegato C

FLORA

SPERMATOPHYTA

ANGIOSPERMAE

AGAVACEAE

Agave arizonica (I)  
Agave parviflora (I)

Agave victoriae-reginae #1 (II)

Dracaena draco  
Nolina interrata (I)

ALISMATACEAE

Caldesia parnassifolia  
Luronium natans

AMARYLLIDACEAE

Leucojum nicaeense

Galanthus spp. #1 (II)

Narcissus bulbocodium #1  
Narcissus juncifolius #1

Narcissus asturiensis  
Narcissus calcicola  
Narcissus cyclamineus  
Narcissus fernandesii  
Narcissus humilis  
Narcissus longispathus  
Narcissus nevadensis  
Narcissus pseudonarcissus nobilis  
Narcissus scaberulus  
Narcissus triandrus  
Narcissus viridiflorus

Sternbergia spp. #1 (II)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

APOCYNACEAE

*Pachypodium baronii* (1)  
*Pachypodium brevicaulis* (1)  
*Pachypodium decaryi* (1)  
*Pachypodium namaquanum* (1)

*Pachypodium* spp.\* #1 (11)

*Rauvolfia serpentina* #2 (11)

AQUIFOLIACEAE

ARACEAE

*Alocasia sanderiana* (1)

ARALIACEAE

*Panax quinquefolium* #3 (11)

ASCLEPIADACEAE

*Caralluma burchardii*

*Ceropegia* spp.\* #1 (11)

*Ceropegia chrysantha*

*Frerea indica* #1 (11)

BERBERIDACEAE

*Berberis maderensis*

*Podophyllum hexandrum* #2 -363 (11)

BORAGINACEAE

*Anchusa crispera*  
*Echium candicans*  
*Echium gentianoides*  
*Lithodora nitida*  
*Myosotis azorica*  
*Myosotis lusitanica*  
*Myosotis maritima*  
*Myosotis rehsteineri*  
*Myosotis retusifolia*  
*Omphalodes kuzinskyana*  
*Omphalodes littoralis*  
*Solenanthes albanicus*  
*Symphytum cycladense*

BYBLIDACEAE

*Byblis* spp. #1 (11)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

CACTACEAE

Ancistrocactus tobuschii =364 (1)  
Ariocarpus spp. x745  
Astrophytum asterias =365 (1)  
Aztekium ritteri (1)  
Backebergia militaris =366 (1)  
Coryphantha minima =367 (1)  
Coryphantha sneedii =367 (1)  
Coryphantha werdermannii (1)  
Discocactus spp. (11)  
Echinocereus ferreirianus var. lindsayi  
=368 (1)  
Echinocereus schmollii =369 (1)  
Echinomastus erectocentrus =370 (1)  
Echinomastus mariposensis =370 (1)  
Leuchtenbergia principis (1)  
Mammillaria pectinifera =371 (1)  
Mammillaria plumosa (1)  
Mammillaria solisioides (1)  
Melocactus conoideus (11)  
Nopalxochia macdougalii =372 (1)  
Obregonia denegrii (1)  
Pediocactus bradyi (1)  
Pediocactus despainii (1)  
Pediocactus knowltonii (1)  
Pediocactus papyracanthus =364 (1)  
Pediocactus paradinei (1)  
Pediocactus peeblesianus (1)  
Pediocactus sileri (1)  
Pediocactus winkleri (1)  
Pelecypora spp. (1)  
Sclerocactus glaucus (1)  
Sclerocactus mesae-verdae (1)  
Sclerocactus pubispinus (1)  
Sclerocactus wrightiae (1)  
Strombocactus disciformis (1)  
Turbinicarpus laui =373 (1)  
Turbinicarpus lophophoroides =373 (1)

CACTACEAE spp.\* #4 (11)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Turbinicarpus pseudomacrochele =373 (I)  
Turbinicarpus pseudopectinatus =373 (I)  
Turbinicarpus schmedickeanus =373 (I)  
Turbinicarpus valdezianus =373 (I)  
Uebelmannia spp. (II)

CAMPANULACEAE

Asyneuma giganteum  
Azorina vidalii  
Campanula morettiana  
Campanula sabatia  
Jasione crispa serpentina  
Jasione lusitanica  
Musschia aurea  
Musschia wollastonii  
Physoplexis comosa

CAPRIFOLIACEAE

Sambucus palmensis

CARYOCARACEAE

Caryocar costaricense #1 (II)

CARYOPHYLLACEAE

Arenaria nevadensis  
Arenaria provincialis  
Dianthus cintronus cintronus  
Dianthus marizii  
Dianthus rupicola  
Gypsophila papillosa  
Herniaria algarvica  
Herniaria berlengiana  
Herniaria latifolia litardierei  
Herniaria maritima  
Moehringia fontqueri  
Moehringia tommasinii  
Petrocoptis grandiflora  
Petrocoptis montsicciana  
Petrocoptis pseudoviscosa  
Silene cintrana  
Silene hicesiae  
Silene hifacensis  
Silene holzmanii

Allegato A

Allegato B

Allegato C

*Silene mariana*  
*Silene orphanidis*  
*Silene rothmaleri*  
*Silene velutina*  
*Spergularia azorica*

CELASTRACEAE      *Maytenus umbellata*

CEPHALOTACEAE      *Cephalotus follicularis* #1 (II)

CHENOPODIACEAE      *Bassia saxicola*  
                         *Beta patula*  
                         *Kochia saxicola*  
                         *Salicornia veneta*

CISTACEAE            *Cistus chinamadensis*  
                         *Cistus palhinhae*  
                         *Hallimium verticillatum*  
                         *Helianthemum alypoides*  
                         *Helianthemum bystropogophyllum*  
                         *Helianthemum caput-felis*  
                         *Tuberaria major*

COMPOSITAE  
(ASTERACEAE)        *Andryala crithmifolia*  
                         *Anthemis glaberrima*  
                         *Argyranthemum lidii*  
                         *Argyranthemum pinnatifidum succulentum*  
                         *Argyranthemum thalassophyllum*  
                         *Argyranthemum winterii*

*Arnica montana* #1  
*Artemisia eriantha* #1  
*Artemisia genipi* #1

*Artemisia granatensis*  
*Aster pyrenaeus*  
*Aster sorrentinii*  
*Atractylis arbuscula*  
*Atractylis preauxiana*

*Brachylaena hutchinsii* #1

*Calendula maderensis*

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Carduus myriacanthus  
Centaurea alba heldreichii  
Centaurea alba princeps  
Centaurea attica megarensis  
Centaurea balearica  
Centaurea borjæ  
Centaurea citricolor  
Centaurea corymbosa  
Centaurea gadorensis  
Centaurea horrida  
Centaurea kalambakensis  
Centaurea kartschiana  
Centaurea lactiflora  
Centaurea micrantha herminii  
Centaurea niederi  
Centaurea peucedanifolia  
Centaurea pinnata  
Centaurea pulvinata  
Centaurea rothmalerana  
Centaurea vicentina  
Cheilolophus duranii  
Cheilolophus ghomerytus  
Cheilolophus junonianus  
Cheilolophus massonianus  
Cirsium latifolium  
Crepis crocifolia  
Crepis granatensis

Doronicum plantagineum tournefortii #1

Erigeron frigidus  
Helichrysum gossypinum  
Helichrysum oligocephala  
Helichrysum sibthorpii  
Hymenostemma pseudanthemis  
Jurinea cyanoides  
Jurinea fontqueri  
Lactuca watsoniana  
Lamyropsis microcephala  
Leontodon microcephalus  
Leontodon horvi

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Leontodon siculus  
Leuzea longifolia

Leuzea rhaponticoides #1

Ligularia sibirica  
Onopordum carduelinum  
Onopordum nogalesii  
Pericallis hadrosoma  
Phagnalon benettii  
Picris willkommii  
Santolina elegans  
Santolina impressa  
Santolina semidentata  
Saussurea costus -374 (1)  
Senecio caespitosus  
Senecio elodes  
Senecio lagascanus lusitanicus  
Senecio nevadensis  
Stemmacantha cynaroides  
Sventenia bupleuroides  
Tanacetum ptarmiciflorum  
Wagenitzia lancifolia

CONVOLVULACEAE

Convolvulus argyrothamnus  
Convolvulus caput-medusae  
Convolvulus fernandesii  
Convolvulus lopez-socasii  
Convolvulus massonii

CRASSULACEAE

Aeonium gomeraense  
Aeonium saundersii  
Aichryson dumosum  
Dudleya stolonifera (1)  
Dudleya traskiae (1)  
Monanthes wildpretii  
Sedum brissemoretii

CRUCIFERAE

Alyssum pyrenaicum  
Arabis sadina

Alyssum pintodasilvae #1

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Biscutella neustriaca  
Biscutella vinentina  
Boleum asperum  
Brassica glabrescens  
Brassica insularis  
Brassica macrocarpa  
Coincya cintrana  
Coincya rupestris  
Coronopus navasii  
Crambe arborea  
Crambe laevigata  
Crambe sventenii  
Diplotaxis ibicensis  
Diplotaxis siettiana  
Diplotaxis vinentina  
Erucastrum palustre  
Iberis arbuscula  
Iberis procumbens microcarpa  
Ionopsidium acaule  
Ionopsidium savianum

Murbeckiella sousae  
Parolinia schizogynoides  
Sinapidendron rupestre  
Sisymbrium cavanillesianum  
Sisymbrium supinum

CYPERACEAE

Carex malato-belizii  
Carex panormitana  
Eleocharis carniolica

DIAPENSIACEAE

Shortia galacifolia #1 (II)

DIDIEREACEAE

DIDIEREACEAE spp. #1 (II)

DIOSCOREACEAE

Borderea chouardii

Dioscorea deltoidea #1 (II)



Allegato A

Allegato B

Allegato C

DIPSACACEAE

Scabiosa nitens

DIPTEROCARPACEAE

Neobalanocarpus heimii #1

DROSERACEAE

Aldrovanda vesiculosa

ERICACEAE

Erica scoparia azorica

Kalmia cuneata #1 (II)

EUPHORBIACEAE

Euphorbia spp. #1 -118 (II)

Euphorbia ambovombensis (I)  
Euphorbia cylindrifolia (I)  
Euphorbia decaryi (I)  
Euphorbia francoisii (I)  
Euphorbia handiensis (II)  
Euphorbia lambii (II)  
Euphorbia margalidiana  
Euphorbia moratii (I)  
Euphorbia nevadensis  
Euphorbia parvicyathophora (I)  
Euphorbia primulifolia (I)  
Euphorbia quartziticola (I)  
Euphorbia stygiana  
Euphorbia transtagana  
Euphorbia tullearensis (I)

FAGACEAE

Quercus copeyensis #1 (II)

FOUQUIERIACEAE

Fouquieria columnaris #1 (II)

Fouquieria fasciculata (I)  
Fouquieria purpusii (I)

GENTIANACEAE

Centaurium rigualii  
Centaurium somedanum

Allegato A

Allegato B

Allegato C

	Gentiana ligustica	
	Gentianella angelica	Gentiana lutea #1
GERANIACEAE	Erodium astragaloides Erodium paularense Erodium rupicola Geranium maderense	
GESNERIACEAE	Jankaea heldreichii Ramonda serbica	
GLOBULARIACEAE	Globularia ascanii Globularia sarcophylla Globularia stygia	
GRAMINEAE	Avenula hackelii Bromus grossus Coleanthus subtilis Deschampsia maderensis Festuca brigantina Festuca durlotagana Festuca elegans Festuca henriquesii Festuca sumilusitanica Gaudinia hispanica Holcus setiglumis durlensis Micropyropsis tuberosa Pseudarrhenatherum pallens Puccinellia pungens Stipa austroitalica Stipa bavarica Stipa veneta	
GROSSULARIACEAE	Ribes sardoum	
GUTTIFERAE	Hypericum aciferum	
HUMIRIACEAE		Vantanea barbourii #1 (11)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

IRIDACEAE

Crocus etruscus  
Iris boissieri

Iris lusitanica #1

Iris marisca

JUGLANDACEAE

Oreomunnea pterocarpa =375 (1)

JUNCACEAE

Juncus valvatus

LABIATAE

Dracocephalum austriacum  
Micromeria taygetea  
Nepeta dirphya  
Nepeta sphaciotica  
Origanum dictamnus  
Rosmarinus tomentosus  
Sideritis cystosiphon  
Sideritis discolor  
Sideritis incana glauca  
Sideritis infernalis  
Sideritis javalambrensis  
Sideritis marmorea  
Sideritis serrata  
Teucrium abutilloides  
Teucrium betonicum  
Teucrium charidemi  
Teucrium lepicephalum

Teucrium salviastrum salviastrum #1

Teucrium turredanum  
Thymus camphoratus  
Thymus capitellatus  
Thymus carnosus  
Thymus cephalotos  
Thymus villosus villosus

Allegato A

Allegato B

Allegato C

LEGUMINOSAE  
(FABACEAE)

Anagyris latifolia  
Anthyllis hystrix  
Anthyllis lemniacana

Astragalus algarbiensis  
Astragalus aquilanus  
Astragalus centralpinus  
Astragalus maritimus  
Astragalus tremolsianus  
Astragalus verrucosus

Cytisus aeolicus

Dorycnium spectabile  
Genista dorycnifolia  
Genista holopetala

Lotus azoricus  
Lotus callis-viridis  
Lotus kunkellii  
Melilotus segetalis-fallax  
Ononis hackellii

Telme rosarinifolia  
Telme saisooides  
Trifolium saxatile

Vicia bifoliolata  
Vicia dennesiana

LENTIBULARIACEAE

Pinguicula nevadensis

Anthyllis lusitanica #1

Balkiaea plurijuga #1  
Cynometra hemitomophylla #1 (II)

Dalbergia cochinchinensis #1  
Dalbergia nigra #1  
Dalbergia stevensonii #1  
Dorycnium pentaphyllum transmontana #1

Gossweilerodendron balsamiferum #1

Platymiscium pleiostachyum #1 (II)  
Tachigali versicolor #1 (II)

Ulex densus #1

Allegato A

Allegato B

Allegato C

LILIACEAE

Allium gossii

Aloe albida (1)

Aloe pillansii (1)

Aloe polyphylla (1)

Aloe thorncroftii (1)

Aloe vossii (1)

Androcymbium europeum

Androcymbium psammophilum

Androcymbium rechingeri

Asphodelus bento-rainhae

Bellevalia hackellii

Colchicum corsicum

Colchicum cousturieri

Fritillaria conica

Fritillaria drenovskii

Fritillaria gussichiae

Fritillaria obliqua

Fritillaria rhodocanakis

Hyacinthoides vicentina

Muscari gussonei

Ornithogalum reverchonii

Scilla beirana

Scilla maderensis

Scilla odorata

Semele maderensis

Aloe spp.\* #5 (11)

Lilium rubrum #1

Ruscus aculeatus #1

LINACEAE

Linum muelleri

Allegato A

Allegato B

Allegato C

LORANTHACEAE      *Arceuthobium azoricum*

LYTHRACEAE        *Lythrum flexuosum*

MAGNOLIACEAE

*Talauma hodgsonii* \*522 (III, NP)

MALVACEAE         *Kosteletzkya pentacarpos*

MELIACEAE

*Lovoa swynertonii* #1  
*Swietenia humilis* #1 (II)

MORACEAE

*Batocarpus costaricensis* #1 (II)  
*Millicia excelsa* #1 =484  
*Millicia regia* #1

MYRICACEAE        *Myrica rivas-martinezii*

NAJADACEAE        *Najas flexilis*

NEPENTHACEAE

*Nepenthes* spp.\* #1 (II)

*Nepenthes khasiana* (I)  
*Nepenthes rajah* (I)

OLEACEAE          *Jasminum azoricum*  
*Picconia azorica*

ORCHIDACEAE

ORCHIDACEAE spp.\* #6 =376 (II)

*Cattleya skinneri* (I)  
*Cattleya trianae* (I)  
*Cephalanthera cucullata* (II)  
*Cypripedium* spp. (II)

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Didiclea cunninghamii (I)  
Goodyera macrophylla (II)  
Himantoglossum spp. (II)  
Laelia jongheana (I)  
Laelia lobata (I)  
Liparis loeselii (II)  
Lycaste skinneri var. alba #377 (I)  
Ophrys spp. (II)  
Orchis spp. (II)  
Paphiopedilum spp. (I)  
Peristeria elata (I)  
Phragmipedium spp. (I)  
Renanthera imschootiana (I)  
Vanda coerulea (I)

PAEONIACEAE

Paeonia cambessedesii  
Paeonia clusii rhodia  
Paeonia parnassica

PALMAE

(ARECACEAE)

Areca ipot #1 (II)  
Chrysalidocarpus decipiens #1 (II)  
Neodypsis decaryi #1 (II)

Phoenix theophrasti

PAPAVERACEAE

Meconopsis regia #522 (III, NP)

PITTOSPORACEAE

Pittosporum coriaceum

PLANTAGINACEAE

Plantago algarbiensis  
Plantago almogravensis  
Plantago malato-bellizii

PLUMBAGINACEAE

Armeria berlengensis  
Armeria helodes  
Armeria neglecta  
Armeria pseudarmeria  
Armeria rouyana

Armeria sampaiol #1

Armeria soleirolii

Allegato A

Allegato B

Allegato C

*Armeria velutina*

*Limonium* spp.\* #1 -191

*Limonium arborescens*

*Limonium dendroides*

*Limonium dodartii lusitanicum*

*Limonium insulare*

*Limonium lanceolatum*

*Limonium multiflorum*

*Limonium pseudolaetum*

*Limonium strictissimum*

*Limonium spectabile*

*Limonium sventenii*

POLYGONACEAE

*Polygonum praelongum*

*Rumex azoricus*

*Rumex rupestris*

PORTULACACEAE

*Anacampseros* spp. #1 (II)

*Lewisia cotyledon* #1 (II)

*Lewisia maguirei* #1 (II)

*Lewisia serrata* #1 (II)

*Lewisia tweedyi* #1 (II)

PRIMULACEAE

*Androsace cylindrica*

*Androsace mathildae*

*Androsace pyrenaica*

*Cyclamen* spp. #1 (II)

*Primula apennina*

*Primula glaucescens*

*Primula palinuri*

*Primula spectabilis*

*Soldanella villosa*

PROTEACEAE

*Orothamnus zeyheri* (I)

*Protea odorata* (I)

RANUNCULACEAE

*Aconitum corsicum*

*Adonis distorta*



Allegato A

Allegato B

Allegato C

Aquilegia alpina  
Aquilegia bertolonii  
Aquilegia kitaibellii  
Aquilegia pyrenaica cazoriensis  
Consolida samia  
Pulsatilla patens  
Ranunculus weyeri

RESEDACEAE      Reseda decursiva

RHAMNACEAE      Frangula azorica

ROSACEAE      Bencomia brachystachya  
Bencomia sphaerocarpa  
Chamaemeles coriacea  
Dendriopoterium pulidol  
Marcetella maderensis  
Potentilla delphinensis  
Prunus lusitanica azorica

Sorbus maderensis

Rubus genevieri herminii #1

RUBIACEAE      Balmea stormiae (l)  
Galium litorale  
Galium viridiflorum

SALICACEAE      Salix salvifolia

SANTALACEAE      Kunkeliella subsucculenta

Santalum album #1

Thesium ebracteatum

Allegato A

Allegato B

Allegato C

SARRACENIACEAE

*Sarracenia alabamensis alabamensis*=378  
(1)  
*Sarracenia jonesii* =379 (1)  
*Sarracenia oreophila* (1)

*Darlingtonia californica* #1 (II)  
*Sarracenia* spp.\* #1 (II)

SAXIFRAGACEAE

*Saxifraga berica*  
*Saxifraga cintrana*  
*Saxifraga florulenta*  
*Saxifraga hirculus*  
*Saxifraga portosanctana*  
*Saxifraga presolanensis*  
*Saxifraga tombeanensis*  
*Saxifraga valdensis*  
*Saxifraga vayredana*

SCROPHULARIACEAE

*Antirrhinum charidemi*  
*Antirrhinum lopesianum*  
*Chaenorrhinum serpyllifolium lusitanicum*  
*Euphrasia azorica*  
*Euphrasia genargentea*  
*Euphrasia grandiflora*  
*Euphrasia marchesettii*

*Anarrhinum longipedicelatum* #1

*Isoplexis chalcantha*  
*Isoplexis isabelliana*  
*Linaria algarviana*  
*Linaria coutinhoi*  
*Linaria ficalhoana*  
*Linaria flava*  
*Linaria hellenica*  
*Linaria ricardi*  
*Linaria tonziglii*  
*Linaria tursica*  
*Lindernia procumbens*  
*Odontites granatensis*  
*Odontites hoilliana*

*Euphrasia mendoncae* #1

Allegato A

Allegato B

Allegato C

		Scrophularia herminii #1 Scrophularia sublyrata #1	
	Sibthorpia peregrina Verbascum litigiosum Veronica micrantha Veronica oetaea		
SOLANACEAE	Atropa baetica Mandragora officinarum Solanum lidalii		
TETRACENTRACEAE			Tetracentron sinense *522 (III, NP)
THEACEAE		Camellia chrysantha #1 (II)	
THYMELAEACEAE	Daphne petraea Daphne rodriguezii Thymelaea broterana		
ULMACEAE	Zelkova abelicea		
UMBELLIFERAE	Anni trifoliatum Angelica heterocarpa Angelica palustris Apium bermejoi Apium repens Athamanta cortiana Bunium brevifolium Bupleurum capillare Bupleurum handiense Bupleurum kakiskalae Chaerophyllum azoricum Eryngium alpinum Eryngium viviparum Ferula latipinna Laserpitium longiradium Melanoselinum decipiens Monizia edulis		



	Allegato A	Allegato B	Allegato C
PINACEAE	Abies guatemalensis (1) Abies nebrodensis		
PODOCARPACEAE	Podocarpus parlatoresi (1)		Podocarpus nerifolius #1 °522 (III, NP)
STANGERIACEAE	Stangeria eriopus =380 (1)		
WELWITSCHIAEAE		Welwitschia mirabilis #1 =381 (II)	
ZAMIACEAE	Ceratozamia spp. (1) Chigua spp. (1) Encephalartos spp. (1) Microcycas calocoma (1)	ZAMIACEAE spp. #1 (II)	
<u>PTERIDOPHYTA</u>			
ASPLENIACEAE	Asplenium hemionitis Asplenium jahandlezii Dryopteris corleyi Polystichum drepanum		
BLECHNACEAE	Woodwardia radicans		
CYATHEACEAE		CYATHEACEAE spp. #1 (II)	
DICKSONIACEAE	Culcita macrocarpa	DICKSONIACEAE spp.* #1 (II)	
HYMENOPHYLLACEAE	Hymenophyllum maderensis Trichomanes speciosum		
ISOETACEAE	Isoetes azorica Isoetes boryana Isoetes malinverniana		

Allegato A

Allegato B

Allegato C

LYCOPODIACEAE

Lycopodium spp. #1

MARSILEACEAE

Marsilea azorica  
Marsilea batardae  
Marsilea quadrifolia  
Marsilea strigosa

OPHIOGLOSSACEAE

Botrychium simplex  
Ophioglossum polyphyllum

BRYOPHYTA

MUSCI

Leucobryum glaucum #1

Allegato A

Allegato B

Allegato C

Sphagnum spp. #1

THALLOPHYTA

ALGAE

Lithothamnium coralloide #1

Phymatholithon calcareum #1

LICHENS

Cladina spp. #1

**ALLEGATO D**

**INTERPRETAZIONE**

1. Il simbolo "\*" dopo il nome di un taxon indica che talune specie di detto taxon figurano nell'allegato A e sono escluse dall'allegato D.
2. Il simbolo "\*\*\*" dopo il nome di un taxon indica che talune specie di detto taxon figurano nell'allegato B e sono escluse dall'allegato D.
3. Il simbolo "-" seguito da un numero apposto al nome di una specie o di un taxon superiore indica che il nome di tali specie o taxon deve essere interpretato nel modo seguente:

-485 Aussi appelé Myragyna ciliata

-486 denominato altresì Podocarpus blumei

-487 denominato altresì Podocarpus amarus

4. Per quanto riguarda specie di fauna elencate nell'allegato D, le disposizioni non si applicano né alle forme domestiche né ad esemplari eccettuato i seguenti:

**A. Per mammiferi, uccelli, rettili e anfibi**

- (I) Esemplari vivi;
- (II) esemplari interi morti allo stato congelato, seccato o chimicamente conservato, somiglianti esteriormente al corpo intero della specie in questione;
- (III) l'esemplare intero o parte di esso oppure oggetti fatti interamente o in parte con zanne o denti di animali;



- (iv) corna o ramificazioni di corna di animali intere o parti di esse;
- (v) pelle intera o parti di essa (con o senza pelliccia o pelle) fresca, salata, secca, pickolata o trattata con calce e spaccata o meno;
- (vi) guscio intero o parte di esso di animali dell'ordine delle Testudines;
- (vii) creme, oli, brodo, carne o altri prodotti alimentari fatti con, o derivati da, animali dei seguenti gruppi:
  - ordine delle Testudines (tartarughe, testuggini e tartarughe di acqua dolce);
  - ordine dei Marsupialia (marsupiali)
  - famiglie delle Otariidae (otarie) e Phocidae (foche) nell'ordine dei Pennipedia
  - ordine Lagomorpha (lepri e conigli)
  - ordine degli Artiodactyla (artiodattili)
  - ordine degli Apodiformes (rondoni, ecc.)
  - ordine degli Anura (rane e rospi);
- (viii) penne o plumaggi di qualsiasi pelle, o di qualsiasi altra parte ricoperta di penne, di uccelli, diverse dalla lanugine di femmine adulte della specie Somateria mollissima (edredone) o dalla coda di qualsiasi maschio adulto della specie Pavo cristatus (pavone indiano)
- (ix) uova sia intere che svuotate; e
- (x) il casco attaccato o meno alla parte superiore del becco di qualsiasi uccello dell'ordine dei Coraciiformes (bucero bicorni, ecc.)

B. Per i pesci

- (xi) Tutti gli esemplari vivi; e
- (xii) tutti gli esemplari vivi o morti di specie della famiglia Syngnathidae (ippocampi)

C. Per gli invertebrati

- (xiii) Il guscio esterno o lo scheletro intero o parte di essi, eccettuato per i fossili.

5. Per quanto concerne le specie di flora elencate nell'allegato D, le disposizioni non si applicano alle seguenti parti e derivati i quali non devono essere considerati come esemplari di specie elencate nell'allegato D:

Semi, spore, polline, colture di tessuti, colture di piantine in vitro, derivati chimici, frutti e parti o derivati degli stessi, di piante propagate artificialmente, fiori tagliati di piante propagate artificialmente, prodotti manufatti del legno.

**ALLEGATO D**

**FAUNA**

**VERTEBRATI**

**MAMMALIA**

Tutti i taxa non inclusi negli allegati A, B e C eccetto:

Oryctolagus cuniculus tipi domestici

Rattus norvegicus

Mus musculus

Mesocricetus auratus tipi domestici

Cavia spp. tipi domestici

Chinchilla laniger tipi domestici

Canis familiaris

Mustela furo

Felis catus

Equus caballus

Equus asinus

Equus caballus x asinus

Equus caballus x asinus

Sus scrofa tipi domestici

Lama glama

Lama pacos

Camelus bactrianus tipi domestici

Camelus dromedarius

Cervus elaphus elaphus

Cervus dama dama

Cervus nippon

Cervus timorensis

Rangifer tarandus tipi domestici

Bubalus bubalis

Bos taurus

Bos indicus

Bos frontalis

Bos grunniens tipi domestici

Capra hircus tipi domestici

Ovis arles

**AVES**

Tutti i taxa non inclusi negli allegati A, B e C eccetto:

Anser anser tipi domestici

Anser cygnoides tipi domestici

Cairina moschata tipi domestici

Anas platyrhynchos tipi domestici

Gallus gallus  
Phasianus colchicus  
Coturnix japonica  
Excalfactoria chinensis  
Numida meleagris tipi domestici  
Meleagris gallopavo tipi domestici  
Nymphicus hollandicus  
Melopsittacus undulatus  
Lonchura striata tipi domestici

#### REPTILIA

Tutti i taxa non inclusi negli allegati A, B e C.

#### AMPHIBIA

Tutti i taxa non inclusi negli allegati A, B e C.

#### PISCES

Tutte le specie marine.

#### INVERTEBRATI

##### CNIDARIA

#### ANTHOZOA

#### GORGONACEA

Corallidae  
Corallium spp.

##### MOLLUSCA

#### GASTROPODA

#### ARCHAEOGASTROPODA

Turbinidae  
Turbo marmoratus

#### MESOGASTROPODA

Strombidae  
Strombus gigas

##### ECHINODERMATA

#### ECHINOIDA

#### ECHINOIDA

Echinidae

**FLORA**

**SPERMATOPHYTA**

**ANGIOSPERMAE**

**Agavaceae**

Nolina spp.\*

**Amaryllidaceae**

Leucolum spp.\*

Narcissus spp.\*/\*\*

**Anacardiaceae**

Dracontomelon dao

**Apocynaceae**

Adenium spp.

Aspidosperma polyneuron

Hunteria eburnea

Strophanthus spp.

Voacanga africana

Voacanga thouarsii

**Araceae**

Arisaema spp.

Biarum spp.

**Asclepiadaceae**

Brachystelma spp.

Fockea spp.

**Boraginaceae**

Cordia millenii

**Bromellaceae**

Tillandsia spp.

**Burseraceae**

Aucoumea klaineana

**Dioscoreaceae**

Dioscorea elephantipes

**Droseraceae**

Dionaea muscipula

Drosera spp.

**Ebenaceae**

Diospyros celebica

Diospyros crassiflora

Diospyros ebenum

Diospyros muni

Diospyros philippinensis

Diospyros pilosanthera

Diospyros rumphii

Euphorbiaceae

Monadenium spp.

Guttiferae

Allanblackia parviflora

Pentadesma butyracea

Iridaceae

Specie di Iris della sezione Oncocycius comprendenti:

Iris acutiflora

Iris antilibanotica

Iris assadiana

Iris atrofusca

Iris atropurpurea

Iris auranitica

Iris barnumae

Iris basaltica

Iris beniaminii

Iris biggeri

Iris bismarkiana

Iris bostrensis

Iris camillae

Iris cedreii

Iris damascena

Iris elizabethae

Iris galtesii

Iris grossheimii

Iris hauranensis

Iris haynei

Iris hermona

Iris heylandiana

Iris iberica

Iris jordana

Iris keredlensis

Iris Kirkwoodii

Iris lortetii

Iris mariae

Iris meda

Iris nectarifera

Iris nigricans

Iris paradoxa

Iris petrana

Iris samariae

Iris sari

Iris schelkownikowii

Iris sofarana

Iris sprengeri

Iris susiana

Iris swensoniana

Iris westii

Iris yebrudii

Juglandaceae

Juglans neotropica

Lauraceae

Eusideroxylon zwageri

Ocotea porosa

Leguminosae

Afzella africana  
Afzella bipindensis  
Afzella pachyloba  
Amburana cearensis  
Caesalpinia paraguayensis  
Copaifera salikounda  
Dalbergia spp.\*\*  
Griffonia simplicifolia  
Gulbourtia ehle  
Haplormosia monophylla  
Intsia biluga  
Intsia palembanica  
Koompassia malaccensis  
Microberlinia bisulcata  
Microberlinia brazzavillensis  
Millettia laurentii  
Monopetalanthus helzlii  
Pericopsis elata  
Pericopsis mooniana  
Pterocarpus spp.  
Physostigma venenosum  
Swartzia fistuloides

Liliaceae

Astroloba spp.  
Erythronium spp.  
Fritillaria spp.\*  
Gasteria spp.  
Haworthia spp.  
Lilium spp.\*\*  
Muscari spp.\*  
Poellnitzia spp.  
Scilla spp.\*  
Trillium spp.  
Tulipa spp.

Meliaceae

Cedrela fissilis  
Cedrela odorata  
Entandrophragma spp.  
Guarea cedrata  
Guarea thompsonii  
Khaya spp.  
Lovoa trichilloides  
Swietenia macrophylla  
Swietenia mahagoni  
Turraeanthus africanus

Ochnaceae

Lophira alata  
Testulea gabonensis

Passifloraceae

Adenia spp.

Rosaceae

Prunus africana

Rubiaceae

Corynanthe pachyceras  
Hallea ledermannii -485  
Nauclea diderrichii  
Pausinystalia johimbe

Rutaceae

Balfourodendron riedelianum  
Chloroxylon swietenia

Sapotaceae

Aningeria altissima  
Autranella congolensis  
Ballionella toxisperma  
Tieghemella africana  
Tieghemella heckelii

Sterculiaceae

Mansonia altissima  
Nesogordonia papaverifera  
Sterculia oblonga  
Triplochiton scleroxylon

Thymelaeaceae

Agallaria malaccensis  
Gonystylus bancanus

Verbenaceae

Tectona spp.

GYMNOSPERMAE

Araucariaceae

Agathis spp.  
Araucaria angustifolia

Podocarpaceae

Dacrydium elatum  
Nageia wallichiana -486  
Podocarpus rumphii -487  
Prumnopitys amara

PTERIDOPHYTA

Selaginellaceae

Selaginella imbricata  
Selaginella lepidophylla  
Selaginella novoleonis  
Selaginella pilifera

THALLOPHYTA

LICHENS

Cetraria spp.



Alligato E



ISSN 0254-1505

COM(91) 448 def.

# DOCUMENTI

**IT**

**14 03**

---

N. di catalogo : CB-CO-91-540-IT-C

ISBN 92-77-78035-5

---